

ALLEGATO A

Spett.

Osservazione n.1

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE
DEL PARCO DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE
Villa Picchetta
28062 CAMERI (NO)

OGGETTO. osservazione al nuovo piano d'area del parco

Il sottoscritto architetto Enrico Gianfranco Boieri, con studio in Pernate (NO) via Turbigo n° 17, quale tecnico incaricato dal sig. Barbè Massimo proprietario di immobili siti in Comune di Romentino località Cascina Torre Mandelli di Sotto e specificatamente della porzione posta a sud del complesso e compresa tra il canale Langosco e la Roggia Molinara, in considerazione dell'adozione del nuovo piano di area del Parco, tenuto conto di quanto indicato nelle norme tecniche del Piano Regolatore Generale del Comune di Romentino, del Piano d'Area del Parco ed urbanistiche, relativamente alla distanza da corsi d'acqua arginati e non arginati, rispettivamente di metri 100 e 25, chiede

sia definito con chiarezza cosa si intenda per corso d'acqua arginato e non arginato, con eventuale classificazione tra le citate due tipologie dei corsi d'acqua presenti nell'area del Parco ovvero del solo canale Langosco e Roggia Molinara.

Ringraziando resto in attesa di Vs riscontro e con l'occasione porgo distinti saluti.

arch. Enrico Gianfranco Boieri

allegato: estratto mappa PRGC

Osservazione n.2

**OSSERVAZIONI AL PIANO D'AREA DEL PARCO NATURALE DELLA VALLE DEL TICINO
DI CUI ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO N. 4 DEL 06.02.2019 PUBLISHATA IN DATA 21.02.2019**

Il sottoscritto Sig. **Carlo Gavinelli**, C.F. GVNCR67L08A752T, nato a Bellinzago Novarese (NO) il 08.07.1967, residente in Bellinzago Novarese (NO), Via Borgonuovo n. 5,

PREMESSO CHE

- Il Consiglio del Comune di Cameri, con Delibera n. 4 del 06.02.2019, ha adottato un Piano d'area del Parco naturale del Ticino;
- Il predetto Piano d'Area prevede la possibilità per chiunque ne abbia interesse di presentare specifiche osservazioni a riguardo;
- lo scrivente è proprietario, tra gli altri, dei fondi di seguito indicati, come anche documentato dalla Visura Catastale che si allega (**doc. 1**):
 - Comune di Bellinzago Novarese, Foglio 24, particella 191, classe 2;
 - Comune di Bellinzago Novarese, Foglio 24, particella 192, classe 2;
 - Comune di Bellinzago Novarese, Foglio 36, particella 12, classe 2;
 - Comune di Bellinzago Novarese, Foglio 36, particella 18, classe 1;
 - Comune di Bellinzago Novarese, Foglio 36, particella 343, classe 2;
 - Comune di Bellinzago Novarese, Foglio 36, particella 5, classe 2;
 - Comune di Bellinzago Novarese, Foglio 36, particella 6, classe 2;
 - Comune di Bellinzago Novarese, Foglio 36, particella 7, classe 2;
 - Comune di Bellinzago Novarese, Foglio 36, particella 8, classe 2;
 - Comune di Bellinzago Novarese, Foglio 37, particella 102, classe 3;
 - Comune di Bellinzago Novarese, Foglio 37, particella 110, classe 4;
 - Comune di Bellinzago Novarese, Foglio 37, particella 154, classe 4;
 - Comune di Bellinzago Novarese, Foglio 37, particella 20, classe 2;
 - Comune di Bellinzago Novarese, Foglio 37, particella 21, classe 2;
 - Comune di Bellinzago Novarese, Foglio 37, particella 33;
 - Comune di Bellinzago Novarese, Foglio 37, particella 35;
 - Comune di Bellinzago Novarese, Foglio 37, particella 70;
 - Comune di Bellinzago Novarese, Foglio 37, particella 80, classe 3;
 - Comune di Bellinzago Novarese, Foglio 37, particella 82, classe 3.
- le predette aree, in ragione di quanto contenuto del Piano d'Area per cui si scrive, potrebbero essere soggette ad esproprio e/o comunque sottratte alla proprietà private

dello scrivente ed interessate dalla realizzazione di una pista ciclabile (si fa riferimento in particolare agli articoli 21 e 22 del Piano d'Area).

Tutto ciò premesso, lo scrivente presenta le seguenti

OSSERVAZIONI

Il Piano d'area del Parco naturale del Ticino, con il progetto relativo alla realizzazione di piste ciclopedonali nel Comune di Bellinzago Novarese, non tiene minimamente in considerazione il diritto di proprietà dello scrivente sui terreni sopra indicati, utilizzati altresì dallo stesso per lo svolgimento della propria attività di agricoltore.

Come noto, l'art. 42 della Costituzione stabilisce che *"la proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti".*

L'eventuale sottrazione coattiva del diritto di proprietà dello scrivente sui propri terreni, circostanza che si verificherebbe allorché venga approvato il Piano d'Area così come attualmente proposto, risulterebbe del tutto abusiva ed illegittima e comunque si porrebbe in aperta violazione con i citati principi relativi alla proprietà privata ed anche al diritto di iniziativa economica.

Da una parte, infatti, la sottrazione delle aree comporterebbe per lo scrivente lo spossessamento delle medesime, dall'altra parte, implicherebbe per lo stesso l'impossibilità di svolgere l'attività economica attualmente in essere, con evidente nocumento alla libertà di iniziativa economica ed anche alla possibilità di sostentamento di chi scrive, già oggi compromessa gravemente a causa delle problematiche che attengono ai terreni in parola.

La realizzazione della pista ciclabile comporterebbe l'inaccettabile conseguenza dello spoglio consistente nella perdita del diritto di proprietà da parte dello scrivente sui terreni *de quo*, **in assenza di qualsivoglia titolo o ragione ed anche in assenza di qualsivoglia indennizzo, che il Piano d'Area nemmeno prevede!**

La limitazione della proprietà privata che vorrebbe imporre il Piano d'Area non trova pertanto giustificazione alcuna, anche in considerazione delle esigenze delle parti coinvolte, da una parte l'esigenza di sostentamento e di esercizio di una attività economica e dall'altra una

mera volontà ludica, quale è quella della prevista pista ciclabile, che altro non rappresenta se non uno strumento per trascorrere il tempo libero.

Ciò sottraendo però proprietà e risorse economiche e produttive ad un soggetto terzo rispetto alle predette esigenze del tutto ludiche!

Ciò va a scapito del diritto del proprietario dei terreni di godere in modo pieno ed esclusivo della *res* e comporta un **illegittimo spoglio**.

La circostanza è inaccettabile, anche in quanto ben potrebbe l'eventuale percorso della pista ciclabile transitare al di fuori dei confini dei terreni di proprietà dello scrivente, circostanza che potrebbe temperare le differenti esigenze, senza prevedere lo spoglio della proprietà privata!

Del resto è noto che secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato nel nostro ordinamento giuridico, la **Carta costituzionale**, nel momento in cui contempla una disciplina in materia di proprietà, implicitamente **esclude che il contenuto del medesimo diritto possa essere "azzerato" e ciò non può avvenire nemmeno in funzione dell'utilità sociale**.

Occorre salvaguardare i diritti del proprietario, per evitare un annullamento del diritto in esame.

A tal proposito il Piano d'Area non può che essere aspramente criticato in quanto nemmeno prevede un indennizzo per la perdita della proprietà privata.

Si consideri altresì che il diritto di proprietà è **annoverabile tra i diritti sostanziali** ed è contemplato anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

La "Carta di Nizza" prevede infatti il rispetto del diritto di *proprietà* (art. 17) che, ovviamente, non estraneo al panorama costituzionale interno, si colora, per effetto della norma sovranazionale comunitarizzata, di una funzione più marcatamente soggettivistica ed individualista.

Recita, infatti, testualmente la disposizione citata che: *"Ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquistato legalmente, di usare, di disporre e di lasciarli in eredità. Nessuno può essere privato della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L'uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall'interesse generale"*.

Come noto, l'espropriazione è sorretta da due principi, quello della legalità, secondo il quale la pubblica amministrazione può espropriare beni di proprietà di un **privato solo nei casi stabiliti dalla legge**, e quello dell'indennizzo, secondo il quale il titolare espropriato deve vedersi versare una somma di denaro a titolo di indennizzo, che non sia di carattere meramente simbolico, bensì corrispondente al valore del bene espropriato.

In assenza di tali requisiti, così come sono assenti nel Piano d'Area del Parco del Ticino, deve necessariamente prevalere il diritto di proprietà del singolo sull'interesse pubblico.

In caso contrario si incorrerebbe in una ingiustificata oltre che illecita ingerenza nel diritto di proprietà del privato, costituzionalmente garantito.

Nel caso di specie non è ravvisabile alcun interesse generale in quanto Parco Naturale Valle del Ticino non necessita, allo stato, alcuna realizzazione di ulteriori percorsi transitabili dai visitatori del Parco ed in particolar modo sui terreni di proprietà dello scrivente, che addirittura verrebbero sottratti alla sua proprietà!

La realizzazione di una pista ciclopedonale non appare affatto necessaria, ancor più se per la realizzazione della predetta opera si rende necessario espropriare i terreni di proprietà dello scrivente, dallo stesso adibiti ad uso agricolo ed unica fonte di sostentamento dello stesso.

Altro aspetto di fondamentale importanza è il **mancato rispetto da parte dell'Ente Parco della normativa in materia di esproprio per pubblica utilità.**

Attualmente il procedimento espropriativo è disciplinato dagli artt. 8 e 23 del D.P.R. 327/2001, i quali prevedono una procedura articolata in diverse fasi.

In primo luogo, è prevista l'apposizione da parte della pubblica amministrazione di un vincolo preordinato all'esproprio che può discendere da un piano regolatore generale, da una sua variante o da un altro atto che comporti comunque una sua modifica.

Segue la dichiarazione di pubblica utilità. Questo atto è comunque presupposto di legittimità per il proseguo della procedura ed infatti nell'atto che contiene la dichiarazione di pubblica utilità viene inserito il termine per l'emanazione del decreto preordinato all'esproprio, che costituisce la quarta fase del procedimento.

Segue una determinazione in via provvisoria dell'indennità.

Infine, la procedura si chiude con l'emanazione del decreto di esproprio che attribuisce al privato il diritto ad esigere l'indennità da parte della pubblica amministrazione.

Orbene, nulla di quanto previsto dalla disciplina sopra descritta è stato posto in essere dall'Ente Parco del Ticino con riferimento ai terreni di proprietà dello scrivente.

La preferenza dello scopo ludico rispetto a quello della produzione, e dunque del sostentamento, è inaccettabile in quanto le esigenze di vita del sottoscritto non possono essere sacrificate al solo fine di incentivare il turismo ed il fine ludico nella Valle del Parco del Ticino.

Ulteriore aspetto di carattere tecnico da considerare è che, a tutto voler concedere, non appare nemmeno possibile o lontanamente immaginabile salvaguardare la sicurezza degli operatori ed anche degli asseriti turisti in quanto le aree sulle quali vorrebbe farsi transitare la pista ciclabile risultano quotidianamente percorse da trattori e da mezzi agricoli, con il costante rischio di incidenti, anche gravi.

I terreni in parola sono agricoli e pertanto non possono non essere percorsi da mezzi d'opera, ma certamente non possono nemmeno fungere da pista ciclopedonale per il serio rischio di incidenti tra queste ultime, che di fatto fungono all'attività lavorativa ed i passanti. Di ogni eventuale incidente, laddove fosse approvato il Piano d'Area, non potrà che farsi carico l'Ente Parco del Ticino, essendo sin da oggi qui segnalato tale pericolo.

Ciò tanto più se si considera che, solo in via subordinata, si espone che v'è la possibilità di fare transitare eventuali piste ciclopedonali al di fuori dei terreni di proprietà dello scrivente, molto più idonei a tale utilizzo.

In ogni caso si ribadisce che una limitazione della proprietà privata e quindi dello spazio coltivabile dei terreni, allo scopo ludico di realizzare un percorso ciclopedonale, comporterebbe indubbiamente altresì una grave perdita economica per lo scrivente con conseguente compromissione della capacità di far fronte al proprio sostentamento.

Tutto ciò osservato, il sottoscritto Sig. Carlo Gavinelli si oppone alla realizzazione della pista ciclopedonale sui terreni di proprietà dello stesso e sopra meglio individuati per i motivi desunti e chiede che il Piano d'area del Parco naturale del Ticino adottato con Delibera n. 4 del 06.02.2019 dal Consiglio del Comune di Cameri, pubblicato sul sito www.parcoticinolagomaggiore.com, venga modificato in modo da non produrre limitazione alcuna al diritto di proprietà dello scrivente sui citati terreni.

Si allega:

1. Visura catastale;

Bellinzago Novarese, 28 marzo 2019

Carlo Gavinelli



PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritto Sig. Carlo Gavinelli, nato a Bellinzago Novarese il 08.07.1967, residente in Bellinzago Novarese, Via Borgonuovo n. 5, C.F. GVNCR67L08A752T, delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase stato e grado del presente procedimento, con espressa facoltà di invio e/o deposito e/o trasmissione con qualsiasi mezzo delle Osservazioni al Piano d'Area del Parco Naturale Valle del Ticino, l'Avv. **Gabriele Colombo** e l'Avv. **Mattia Ludovico Piantanida** entrambi del Foro di Busto Arsizio, eleggendo domicilio presso lo Studio sito in Ferno (VA), Piazza San Martino n.8, e conferendo agli stessi tutte le facoltà di legge, ivi comprese, fra l'altro, quelle di rinunciare agli atti, di transigere, di quietanzare, di farsi sostituire, di eleggere procuratori in distretto e fuori distretto, di chiamare terzi in giudizio e di depositare e/o trasmettere memorie difensive.

Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, c. 3, D.Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell'art. 2, c. 7, D.L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge e della procedura dallo stesso decreto prevista.

Dichiaro di essere stato reso edotto circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente procura conferiamo, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico e della copertura assicurativa dei professionisti.

Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE n. 679/16, di essere stata informata che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, c. 5, D.M.

Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.

Ferno, 28/03/2019.

Carlo Gavinelli

È autentica

Avv. Gabriele Colombo

Avv. Mattia Ludovico Piantanida

Osservazione n.3

Spett.le Ente di Gestione delle aree
Protette del Ticino e del
Lago Maggiore
Villa Picchetta
28062 CAMERI (NO)

Oggetto: adozione del Nuovo Piano d'Area del Parco Naturale del Ticino. Osservazioni.

L'Azienda "Agricola Ticino S.a.s.", con sede presso la Cascina Zendone in Comune di Marano Ticino (NO), C.F: 00327260030, qui legalmente rappresentata dal Sig. Pietro Fantinato nato a Varese (VA) il 02.09.1955, codice fiscale: FNT PTR 55P02 L682V, per la presente domiciliato presso l'azienda stessa.

PREMESSO

- che l'Azienda, attiva nell'ambito della piscicoltura, è ubicata nelle aree del Parco del Ticino ed è proprietaria dell'immobile residenziale, individuato al Foglio 15 mappale 141 e dell'intero ambito del "Laghetto Martino" (chiamato "Lago Lucia" nella cartografia regionale BDTRE), il tutto come meglio individuato negli elaborati allegati "Tav. 1 – Individuazione delle proprietà su base catastale" e "Tav. 2 – Individuazione delle proprietà su foto aerea".

VISTO

- il Piano d'Area del Parco Naturale del Ticino, adottato con Deliberazione del Consiglio n. 4 del 06.02.2019;
- la possibilità di presentare osservazioni al Piano d'Area entro la data del 21.04.2019

OSSERVA E PROPONE

Il Piano d'Area con la "Tavola 13d – Zonizzazione – Scala 1:10.000" individua le zonizzazioni proposte per le aree ricadenti nel perimetro del Parco del Ticino; da una sovrapposizione di queste previsioni di Piano con le aree in proprietà dello scrivente si sono riscontrate alcune situazioni per le quali si avanzano le seguenti osservazioni (rif. allegata "Tav. 3 – Individuazione delle proprietà su Tavola 13d del nuovo Piano d'Area").

Osservazione n. 1

Ambito dell'attività di piscicoltura "Cascina Zendone".

Dall'analisi della tavola 13d e facendo riferimento alla consistenza delle aree in proprietà, degli immobili e delle relative pertinenze destinati all'attività di piscicoltura, il Piano d'Area individua parte di queste aree come ambito "Produttivo Esistente", parte come "Zona agricola e forestale" e

parte come "Zona naturalistica di interesse botanico e faunistico"; queste tre diverse individuazioni non tengono conto dell'effettiva composizione catastale della proprietà, nonché dello stato dei luoghi e portano alla necessità di applicare tre distinte normative (Artt. 10,11 e 14 delle Norme di Attuazione).

Propone

Di individuare, per le descritte circostanze, tutte le aree e gli immobili di pertinenza dell'azienda in un unico ambito, in modo tale da definire una classificazione univoca per tutta la proprietà e applicare la sola normativa riferita all'Art.14 "Zone con attività produttive".

Osservazione n. 2

Ambito del fabbricato residenziale.

Dall'analisi della tavola 13d del Piano d'Area non si riesce a definire precisamente l'ambito in cui ricade il fabbricato residenziale in quanto, vista la scala di rappresentazione grafica utilizzata, lo stesso risulta "coperto" dalle linee che definiscono i diversi limiti delle fasce PAI.

Pare che sia stato ricompreso nella "Zona agricola e forestale" ma se ne chiede conferma normativa e cartografica.

Si segnala inoltre che l'art. 11 delle norme, che tratta appunto la "Zona agricola e forestale", al comma 17, rimanda erroneamente al precedente comma 12; pare che questo rimando sia errato in quanto il comma 12 tratta un argomento completamente differente.

Propone

Di rendere esplicita l'individuazione dell'immobile residenziale per il quale si chiede il riconoscimento nell'ambito delle "Zone agricole e forestali" e verificare l'articolato normativo in riferimento a quanto segnalato.

Osservazione n. 3

Ambito del Laghetto Martino (o Lago Lucia)

Dall'analisi della tavola 13d e facendo riferimento al perimetro delle aree in proprietà, degli immobili e delle relative pertinenze, il Piano d'Area individua parte di queste come "Zona agricola e forestale" e parte come "Zona naturalistica di interesse botanico e faunistico".

Nell'area, completamente recintata e regolarmente mantenuta, sono presenti degli immobili funzionali all'utilizzo del laghetto, ora destinato anche a riserva d'acqua per l'attività di piscicoltura svolta presso la "Cascina Zendone", come autorizzato dalla Provincia di Novara con Determinazione Dirigenziale n. 216 del 07/02/2018.

Come meglio evidenziato anche nell'allegata "Tav. 4 – Documentazione fotografica" l'area individuata dal Piano d'Area come "Zona naturalistica di interesse botanico e faunistico" è costituita dalle aree di pertinenza dei fabbricati presenti e non è certamente riconducibile ad una situazione di bosco propriamente detto (regolarità del posizionamento delle piante, ambito completamente recintato, manutenzione e pulizia delle aree).

Propone

Di ricomprendere tutte le aree in proprietà, gli immobili e le relative pertinenze del Laghetto Martino (o Lago Lucia) nell'ambito "Zona agricola e forestale" al fine di omogeneizzare normativamente l'area al solo Art.11.

Lo scrivente dichiara di essere a conoscenza del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 sulla tutela della Privacy e che i dati trasmessi saranno trattati in banche dati cartacee ed informatiche.

Distinti saluti.

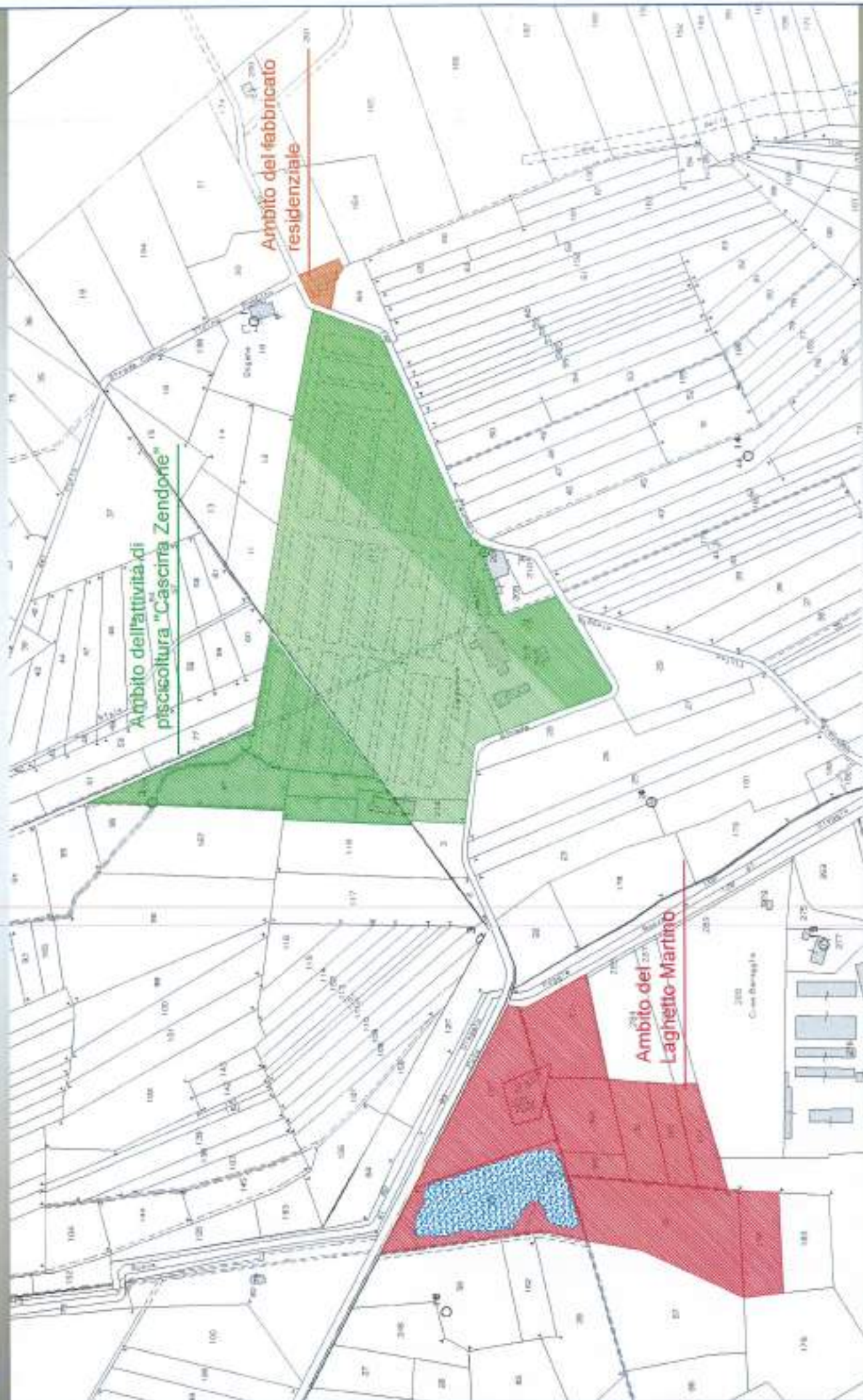
Marano Ticino, 18 aprile 2019

AGRICOLA TIORELLI s.r.l.
Via Zuccato 10 - 28040 Marano Ticino (NO)
Tel. 0321-841151
Fax 0321-841152
E-mail: info@agricola-tiorelli.it

Allegati:

- *Tav. 1 – Individuazione delle proprietà su base catastale*
- *Tav. 2 – Individuazione delle proprietà su foto aerea*
- *Tav. 3 – Individuazione delle proprietà su Tavola 13d del nuovo Piano d'Area*
- *Tav. 4 – Documentazione fotografica*

OSSERVAZIONE AL NUOVO PIANO D'AREA DEL PARCO DEL TICINO



SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO
C.A.B. MARCONI, 33 - 28074 DOMODOSSOLA (NO)
Tel. 0321/850011 Fax 0321/850012 E-mail: info@gruppiogamaleri.com

GAMALERO GROUP
Pierluigi Gamalero Architetto

Tav.1 - Individuazione delle proprietà su base catastale
Fuori scala - Aprile 2019







Tav. 3 - Individuazione delle proprietà su Tavola 13d del nuovo Piano d'Area
Fuori scala - Aprile 2019

Localizzazione punti di ripresa fotografica



Foto 1



Foto 2



Foto 3

Osservazione n.4

CAVE TICINO S.R.L. – Via Don Minzoni, 22 – 28043 BELLINZAGO (NO)

tel. ++39 0321 985748 - fax ++39 0321 985637 cod. fisc./part.iva: 01465230033 - r.e.a. no 175931 -

cap.soc. €10.920,00 interamente versato e-mail: interconsult@ic-italia.com - PEC: cavetichino@pec.it

Spett.le

Ente di Gestione delle aree protette

del Ticino e del Lago Maggiore

Località Villa Picchetta-

28062 Cameri (Novara)

PEC: parcoticinolagomaggiore@pec-mail.it

Oggetto: Adozione del Nuovo Piano d'Area del Parco Naturale del Ticino ai sensi dell'Art. 26 della L.R. 29 giugno 2009, n. 19. Osservazione su area estrattiva in comune di Oleggio -Via Gallarate 138

La scrivente società Cave Ticino S.r.L. proprietaria in comune di Oleggio dell'area estrattiva in via Gallarate 138 formula la seguente osservazione.

Premesso che l'area in oggetto è segnalata negli elaborati del Piano d'Area ai seguenti punti:

- all'art. 41 della Relazione del Piano d'Area del Gennaio 2019, come cava attiva precisando che non si svolgono attività di scavo, ma unicamente di lavorazione inerti e non escavazione e che in caso di dismissione è prevista futura zona di vincolo e di riqualificazione ambientale
- Tav. 05 a "Analisi territoriale", come area estrattiva
- Tavola 13e "Zonizzazione", come zona di riqualificazione ambientale

Ciò premesso, si chiarisce che l'area è parzialmente occupata dall'impianto di lavorazione inerti, piazzali di stoccaggio, uffici a servizio dell'attività, viabilità interna di servizio e viabilità esterna di raccordo con la S.S. 527 Bustese; il resto dell'area è caratterizzato da laghetti residui dall'attività di escavazione e aree oggetto di rimboschimento spontaneo sempre residue della precedente attività, il tutto meglio visualizzato dalla foto aerea seguente.



Con riferimento a quanto premesso e puntualizzato come:

- L'impianto di lavorazione costituisce un polo storico di attività del settore
- La collocazione dell'impianto è strategica in relazione alla viabilità e alla collocazione dei centri abitati
- Sono presenti infrastrutture quali viabilità, svincoli, cabine elettriche ecc.

La scrivente società propone quanto segue:

una progettazione e realizzazione pratica di un intervento che preveda il mantenimento dell'attività di lavorazione inerti integrata con quella di recupero di materiali inerti derivanti da attività edilizia, nell'ambito di una realizzazione complessiva della previsione del Piano d'Area di riqualificazione ambientale dell'intero sito estrattivo.

La realizzazione di un ampliamento dell'attività turistico ricettiva già esistente ed ora esercitata nell'area confinante dalla Società Hostaria Circonvallazione SRL di cui Cave Ticino srl è socia.

Distinti saluti

CAVE TICINO SRL

FRATTINI Dott. Matteo

Azienda Agricola CROLA PIETRO

Via Carletta, 8 - 28047 Oleggio (NO)
Tel. 333/4755558 pietrocr68i@gmail.com
P.Iva 01648770038 C.F. CRLPTR68M07G019D

Spettabile
Ente di Gestione delle Aree Protette
del Ticino e del Lago Maggiore
Località Villa Picchetta
(28062) Cameri (NO)

Osservazione n.5

Oleggio, 19 aprile 2019

A mezzo pec
parcoticinolagomaggiore@pec-mail.it

Oggetto: Piano d'Area adottato con Deliberazione del Consiglio n. 4 del 6 febbraio 2019.
Osservazioni ai sensi dell'art. 26, comma 3 della L.R. n. 19/2009.

Azienda Agricola CROLA PIETRO con sede in Oleggio Via Carletta, 8 in persona del legale rappresentante Signor Pietro Crola;

premesse che

1. in data 6 febbraio 2019 il Consiglio dell'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore ha adottato il nuovo Piano d'Area;
2. con avviso del 21 febbraio 2019 è stata data comunicazione della possibilità di presentare osservazioni fino al 21 aprile 2019.

Considerato che Pietro Crola è proprietaria, all'interno del Parco del Ticino, dei seguenti mappali:

(i) in Comune di Oleggio:

- fg. 07 - mappali: 150
- fg. 24- mappali: 7
- fg. 25 - mappali: 64-66-67-110-111-146-151
- fg. 27 - mappali: 47-125
- fg. 44 - mappali: 70
- fg. 46 - mappali: 30-45
- fg. 47 - mappali: 166-167
- fg. 48 - mappali: 56
- fg. 61 - mappali: 13-14-38-43-65-70-148-159-161-162-28-44-68-71-74-75-

Azienda Agricola CROLA PIETRO

Via Carletta, 8 - 28047 Oleggio (NO)
Tel. 333/4755558 pietrocr68i@gmail.com
P.Iva 01648770038 C.F. CRLPTR68M07G019D

- fg. 62 - mappali: 22-26-27-28-29-39-47
- fg. 44 - mappali: 70

Tanto premesso e considerato

con il presente atto formula le proprie osservazioni, ai sensi dell'art. 26, comma 3 della L.R. n. 19/2009.

* * *

1. L'individuazione della proprietà della Azienda agricola Pietro Crola

1.1 La proprietà dell' Azienda Agricola Pietro Crola, rispetto alla quale vengono presentate le presenti osservazioni, rientra nel area del Parco del Ticino Piemontese ai fogli e mappali già riportati per una superficie totale di oltre mq. 250.000 di proprietà e terreni in affitto per mq. 100.000

1.2 La conduzione sia dei terreni che di un allevamento di bovini di 80 capi circa all'interno del Parco del Ticino Piemontese sono la sola fonte per il sostentamento della nostra attività che sostiene 1 famiglia di 4 persone ~~di cui~~ figli a carico.

Le osservazioni, pertanto, sono riferite in particolare sia alle Norme Tecniche di Attuazione che allo Studio di Valutazione di Incidenza, e riguardano le restrizioni che il nuovo piano d'area inciderebbe negativamente sulla redditività dell'azienda e la perdita di valore della stessa.

2. Carenza istruttoria.

2.1 Si fa presente la carenza di studi ed approfondimenti in tema dell' invasione di animali e insetti dannosi, nonché di piante invasive, circostanze aggravatesi negli ultimi anni per le quali neppure nello studio del Politecnico di Milano (risalente al 2010) non venivano messe in evidenza che ormai comunque datato rispetto alla situazione attuale.

2.2 La situazione aggiornata dell'ecosistema, con conseguente mancata indicazione delle politiche di intervento per il contenimento delle seguenti specie infestanti:

Ailanthus altissima, Ambrosia artemisiifolia, Buddleja davidii, Prunus ocerasus, Prunus scrotina, ecc.



Azienda Agricola CROLA PIETRO

Via Carletta, 8 - 28047 Oleggio (NO)

Tel. 333/4755558 pietrocr68i@gmail.com

P.Iva 01648770038 C.F. CRLPTR68M07G019D

Non è neppure stato valutato l'impatto del sopravvenuto aumento di specie animali dannose tra le quali, giova ricordare:

Coleottero giapponese (*Popillia japonica*), Cimice asiatica, Processionaria (*Thaumetopoea pityocampa*), Cinghiali, Scoiattolo americano (*Sciurus carolinensis*), ecc.

2.3 A fronte di quanto sopra, si ritiene opportuno che l'Ente Parco fondi il suo Piano d'Area, diretto proprio a tutelare le matrici ambientali ed ecosistemiche, su studi aggiornati rispetto al territorio da disciplinare e, pertanto, riveda le proprie determinazioni riattivando una più approfondita fase istruttoria e inserendo concrete misure a contrastare tali gravi realtà.

3. Incidenza negativa sulla redditività dell'azienda e la perdita di valore della stessa

3.1 Sotto un primo profilo, giova evidenziare che i nuovi limiti imposti nel piano d'area vanno a condizionare in modo molto negativo la possibilità di poter creare un'adeguata redditività alla nostra azienda agricola che già si trova, come tra l'altro l'intero settore anche nel Parco del Ticino, in grave difficoltà.

3.2 La limitazione della possibilità di modifica culturale in diverse aree per il riconoscimento a prati stabili di terreni, che erano stati destinati a prato foraggero per motivi di economia aziendale temporanea, e che non potranno essere più riutilizzati per altre culture necessarie al cambiamento di esigenze aziendali.

3.3 L'impedimento di movimentare terra per il miglioramento fondiario e l'adeguamento dei nostri terreni danneggia la nostra libertà imprenditoriale di adeguare i nostri fondi alle possibilità sulle quali dovremmo disporre nella gestione reddituale della nostra azienda.

3.4 L'individuazione di aree destinate alla fruizione puntuale o articolata ci limita della possibilità di ampliare la nostra attività inserendo nuovi ricavi a supporto e compensazione della situazione agricola di difficoltà.

3.5 Non è stato previsto e quindi si richiede uno studio scientifico approfondito per accertare e individuare la ricaduta economica anche sulla nostra azienda, oltre alle penalizzazioni già molto forti presenti con il presente piano d'area.

Azienda Agricola CROLA PIETRO

Via Carletta, 8 - 28047 Oleggio (NO)

Tel. 333/4755558 pietrocr68i@gmail.com

P.Iva 01648770038 C.F. CRLPTR68M07G019D

3.6 Si chiede inoltre vengano lasciati spazi di autonomia nello sviluppo delle attività della nostra azienda anche dal punto di vista agriturismo/ricreativo senza limitare le attività da inserire in quanto coerenti nello sviluppo ecosostenibile del nostro territorio come da tutti riconosciuta l'attività agricola non intensiva quale la nostra;

3.7 Si richiede la valutazione e la copertura di un'eventuale compensazione per i costi e le perdite di redditività e valore che la mia azienda avrebbe con l'attuazione del nuovo piano d'area nell'ottica di distribuzione dei costi sociali non addossandoli sul singolo ma sull'intera comunità che ne avrebbe beneficio.

4. Blocco sviluppo aziendale

4.1 Con l'introduzione delle nuove norme restrittive sulla proprietà sia dal punto di vista urbanistico che aziendale si fa notare che la nostra azienda non avrà la possibilità di svilupparsi anche se nel piano d'area ^{Si} da attenzione alle attività agricole.

4.2 Abolizione della possibilità di ampliamento, come precedentemente possibile del 20% della s.u. esistente in caso ristrutturazioni quando si superano i 250 mq. Di superficie coperta compresi fienili, ricoveri ecc. ,

4.3 Diminuzione degli indici di edificabilità in rapporto ai terreni in gestione/proprietà la possibilità di costruzione e sviluppo di stalle, locali connessi all'agricoltura e abitazioni rurali.

4.4 Si chiede di rivedere i parametri urbanistici imposti anche alla luce del fatto che avendo dei figli desidero potergli offrire la possibilità di trovar loro un lavoro all'interno della mia azienda , in un momento così critico in campo lavorativo in Italia.

5. Conseguenze sulla sicurezza

5.1 Evidenzio la pericolosità che l'inserimento di nuove piste ciclopedonali all'interno dell'area del Parco del Ticino, oltre quelle già presenti, creerà in quanto si utilizzano le strade interpoderali e nelle proprietà private, essendo queste senza barriere contenitive dei fruitori ne differenti da quelle usate dai nostri mezzi agricoli per lo spostamento e transito durante lo svolgimento della nostra attività.



Azienda Agricola CROLA PIETRO

Via Carletta, 8 - 28047 Oleggio (NO)

Tel. 333/4755558 pietrocr68i@gmail.com

P.Iva 01648770038 C.F. CRLPTR68M07G019D

Sono ignorate con questo piano d'area qualsiasi norma che noi dobbiamo rispettare all'interno della nostra azienda, considerando i nostri campi quali cantieri di lavoro e pertanto luoghi dove applicare la normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Precisiamo che quanto esposto è solo una semplificazione della quantità di osservazioni che andrebbero da noi fatte al piano d'area adottato, visto la sua complessità e poca chiarezza, e che ci sentiremo liberi di tutelare in sede giudiziaria i nostri diritti se lesi.

Nel rimanere a disposizione, si porgono cordiali saluti.

Azienda Agricola Pietro Crola

Il legale rappresentante

Pietro Crola



Osservazione n.6

Oleggio 20/04/2019

Spett.le Ente di Gestione delle aree protette

del Ticino e del Lago Maggiore

sede amministrativa Villa Picchetta- 28062-Cameri (Novara)

OGGETTO: Adozione del Nuovo Piano d'Area del Parco Naturale del Ticino

ai sensi dell'Art. 26 della L.R. 29 giugno 2009, n. 19.

OSSERVAZIONE

Il sottoscritto COPPOLA ANDREA c.f. CPP NDR 77L29 D872P nato a Galliate provincia di Novara il 29.07.1977 residente a Oleggio in Via Vecchia Ticino N.37

IN QUALITA DI TITOLARE E COPROPRIETARIO DELLA "TRATTORIA DEL RISTORO DI COPPOLA ANDREA & C. S.A.S." SITA IN OLEGGIO IN VIA VECCHIA TICINO N.37, DISTINTO ALL'AGENZIA DEL TERRITORIO UFFICIO PROVINCIALE DI NOVARA AL FG.37 MAP.132-133-181-183-184.

Visto che con Deliberazione del Consiglio n. 4 del 06/02/2019 è stato adottato il nuovo Piano d'Area del Parco Naturale del Ticino;

nella sua qualità di titolare della suddetta attività, proprietaria del terreno distinto in catasto terreni del comune di Oleggio al foglio 27 mappale 133 formula la seguente

osservazione/proposta

essendo la propria attività ormai radicata da anni all'interno del Parco, e visto l'esigenza di dover regolamentare le aree a parcheggio interne al ristorante anche in considerazione della presenza sempre maggiore di autoveicoli, al fine di liberare la viabilità limitrofa da auto parcheggiate al bordo strada, chiede che la anche la porzione posta a nord di proprietà (mappale133) possa in futuro essere adibita a parcheggio auto, e che la struttura del ristorante possa in futuro essere ampliata anche solo a livello di edifici di servizio.

Allegato: estratto di mappa catastale aggiornato

Distinti saluti
TRATTORIA DEL RISTORO
di COPPOLA ANDREA & C. S.A.S.
Via Vecchia Ticino 37
28047 OLEGGIO (NO)
C.F.-P.IVA e REG. IMPRESE NO:
01129650030

Camporelli Michele Donato s.s. di Camporelli Claudio & C.

Via Gallarate, 80 28047 Oleggio

C.F. e P. IVA 00264960030

Spettabile
Ente di Gestione delle Aree Protette
del Ticino e del Lago Maggiore
Località Villa Picchetta
(28062) Cameri (NO)

Osservazione n.7

Oleggio, 19 aprile 2019

A mezzo pec
parcoticinolagomaggiore@pec-mail.it

Oggetto: Piano d'Area adottato con Deliberazione del Consiglio n. 4 del 6 febbraio 2019.
Osservazioni ai sensi dell'art. 26, comma 3 della L.R. n. 19/2009.

Camporelli Michele Donato s.s. di Camporelli Claudio & C. (C.F. e P. IVA 00264960030),
con sede in Oleggio Via Gallarate, 80 in persona del legale rappresentante Signor Camporelli
Claudio;

premesse che

1. in data 6 febbraio 2019 il Consiglio dell'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore ha adottato il nuovo Piano d'Area;
2. con avviso del 21 febbraio 2019 è stata data comunicazione della possibilità di presentare osservazioni fino al 21 aprile 2019.

Considerato che Camporelli Michele Donato s.s. di Camporelli Claudio & C ("Camporelli Michele Donato s.s.") è proprietaria, all'interno del Parco del Ticino, dei seguenti mappali:

(i) in Comune di Oleggio:

- fg. 07 - mappali: 120-121
- fg. 25 - mappali: 24-25-68-70-89-90-91-134-160-163-164
- fg. 27 - mappali: 3
- fg. 44 - mappali: 73-78
- fg. 46 - mappali: 73-75
- fg. 47 - mappali: 11-12-14-25-26-27-28-30-34-37-39-40-45-47-48-49-50-67-74-78-92-93-100-101-102-103-143-144-145-146-17-149-150-152-159-160-162-164
- fg. 49 - mappali: 1

Camporelli Michele Donato s.s. di Camporelli Claudio & C.

Via Gallarate, 80 28047 Oleggio

C.F. e P. IVA 00264960030

- fg. 61 - mappali: 18

Tanto premesso e considerato

con il presente atto formula le proprie osservazioni, ai sensi dell'art. 26, comma 3 della L.R. n. 19/2009.

* * *

1. L'individuazione della proprietà di Camporelli Michele Donato s.s.

1.1 La proprietà di **Camporelli Michele Donato s.s. C.**, rispetto alla quale vengono presentate le presenti osservazioni, rientra nel Parco del Ticino Piemontese ai fogli e mappali già riportati per una superficie totale di oltre mq. 350.000

1.2 La conduzione sia dei terreni (che costituiscono la quasi totalità dei fondi lavorati) che un allevamento di bovini da latte di 200 capi circa all'interno del Parco del Ticino Piemontese sono la sola fonte per il sostentamento della nostra attività che sostiene 4 famiglie per un totale di 16 persone.

Le osservazioni, pertanto, sono riferite in particolare sia alle Norme Tecniche di Attuazione che allo Studio di Valutazione di Incidenza, e riguardano le restrizioni che il nuovo piano d'area inciderebbe negativamente sulla redditività dell'azienda e la perdita di valore della stessa.

2. Carenza istruttoria

2.1 si fa presente la carenza di studi ed approfondimenti in tema di invasione di animali e insetti dannosi, nonché di piante invasive. Circostanze aggravatesi negli ultimi anni per le quali neppure nello studio del Politecnico di Milano (risalente al 2010) non venivano messe in evidenza.

2.2 La mancanza di indicazioni delle politiche di intervento per il contenimento delle seguenti specie infestanti che rendono difficile la realizzazione della nostra attività agricola in particolare per :

Ailanthus altissima, Ambrosia artemisiifolia, Buddleja davidii, Prunus ocerasus, Prunus serotina, ecc.

Camporelli Michele Donato s.s. di Camporelli Claudio & C.

Via Gallarate, 80 28047 Oleggio

C.F. e P. IVA 00264960030

Non è neppure stato valutato l'impatto del sopravvenuto aumento di specie animali dannose (rispetto allo studio del 2010 che non le evidenziava), tra le quali, giova ricordare:

Coleottero giapponese (*Popillia japonica*), Cimice asiatica, Processionaria (*Thaumetopoea pityocampa*), Cinghiali, Scoiattolo americano (*Sciurus carolinensis*), ecc.

2.3 A fronte di quanto sopra, si ritiene opportuno che l'Ente Parco fondi il suo Piano d'Area, diretto proprio a tutelare le matrici ambientali ed ecosistemiche, su studi aggiornati rispetto al territorio da disciplinare e, pertanto, riveda le proprie determinazioni riattivando una più approfondita fase istruttoria e inserendo concrete misure a contrastare tali gravi realtà.

3. Incidenza negativa sulla redditività dell'azienda e la perdita di valore della stessa

3.1 Sotto un primo profilo, giova evidenziare che i nuovi limiti imposti nel piano d'area vanno a condizionare in modo molto negativo la possibilità di poter creare un'adeguata redditività alla nostra azienda agricola che già si trova, come tra l'altro l'intero settore anche nel Parco del Ticino, in grave difficoltà.

3.2 La limitazione della possibilità di modifica culturale in diverse aree per il riconoscimento a prati stabili di terreni, che erano stati destinati a prato foraggero per motivi di economia aziendale temporanea, e che non potranno essere più riutilizzati per altre culture necessarie al cambiamento di esigenze aziendali.

3.3 L'impedimento di movimentare terra per il miglioramento fondiario e l'adeguamento dei nostri terreni danneggia la nostra libertà imprenditoriale di adeguare i nostri fondi alle possibilità sulle quali dovremmo disporre nella gestione reddituale della nostra azienda.

3.4 L'individuazione di aree destinate alla fruizione puntuale o articolata ci limita della possibilità di ampliare la nostra attività inserendo nuovi ricavi a supporto e compensazione della situazione agricola di difficoltà.

3.5 Non è stato previsto e quindi si richiede uno studio scientifico approfondito per accertare e individuare la ricaduta economica anche sulla nostra azienda con l'introduzione del nuovo piano d'area del Parco del Ticino oltre alle penalizzazioni già molto forti presenti con il precedente piano d'area e mai rilevate dal vostro Ente a tutela della mia azienda.

Camporelli Michele Donato s.s. di Camporelli Claudio & C.

Via Gallarate, 80 28047 Oleggio

C.F. e P. IVA 00264960030

3.6 Si chiede ci vengano lasciati spazi di autonomia nello sviluppo delle attività della nostra azienda anche dal punto di vista agriturismo/ricreativo senza limitare le attività da inserire in quanto coerenti nello sviluppo ecosostenibile della nostra azienda nel nostro territorio, come da tutti riconosciuta l'attività agricola non intensiva quale la patrimonio all'interno del Parco;

3.7 Si richiede la valutazione e la copertura di una compensazione per i costi e le perdite di redditività e valore che la mia azienda avrebbe con l'attuazione del nuovo piano d'area nell'ottica di distribuzione dei costi sociali non addossandoli al singolo ma sull'intera comunità che ne avrebbe beneficio.

4. Blocco sviluppo aziendale

4.1 Con l'introduzione di norme restrittive sulla proprietà, sia dal punto di vista urbanistico che aziendale, si fa notare che la nostra azienda non avrà la possibilità di sviluppare la propria attività agricola.

4.2 L'abolizione della possibilità di incremento di volumetria, come precedentemente possibile del 20% della s.u. esistente in caso ristrutturazioni quando si superano i 250 mq. di superficie coperta compresi fienili, ricoveri ecc.,

si fa presente che 250mq. in una azienda agricola è una misura ridicola in riferimento alla reale situazione e necessità aziendale. Possiamo fornire le misure di un ballone di fieno e la produzione annua per fare i conti della nostra necessità di stoccaggio del foraggio per i nostri animali.

4.3 La diminuzione degli indici di edificabilità in rapporto ai terreni in gestione/proprietà e quindi l'impossibilità di costruzione e sviluppo di stalle, locali connessi all'agricoltura e abitazioni rurali.

4.4 Si chiede quindi, anche alla luce del fatto che avendo diversi figli e desiderando potergli offrire la possibilità di trovar loro un lavoro nella nostra azienda, di rivedere i parametri imposti a favore e non contro lo sviluppo e inclusione sociale nel nostro territorio.

5. Conseguenze sulla sicurezza

5.1 Evidenziamo la pericolosità e che l'inserimento di nuove piste ciclopedonali all'interno dell'area del Parco del Ticino, oltre quelle già presenti, utilizzando strade interpoderali e nelle proprietà private, essendo queste ne strettamente contenitive dei fruitori ne differenti da quelle

Camporelli Michele Donato s.s. di Camporelli Claudio & C.

Via Gallarate, 80 28047 Oleggio

C.F. e P. IVA 00264960030

usate dai nostri mezzi agricoli per lo spostamento e transito durante lo svolgimento della nostra attività.

Sono ignorate con questo piano d'area qualsiasi norma che noi dobbiamo rispettare all'interno della nostra azienda, considerando i nostri campi quali cantieri di lavoro e pertanto luoghi dove applicare la normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Precisiamo che quanto esposto è solo una semplificazione della quantità di osservazioni che andrebbero da noi fatte al piano d'area adottato, visto la sua complessità e poca chiarezza, e che ci sentiremo liberi di tutelare in sede giudiziaria i nostri diritti se lesi.

Nel rimanere a disposizione, si porgono cordiali saluti.

Camporelli Michele Donato s.s. di Camporelli Claudio & C.

Il legale rappresentante

Claudio Camporelli



Camporelli Claudio c.f. CMPCLD67E20G019O
Camporelli Gianpaolo c.f. CMPGPL70H28G019U
Camporelli Roberto c.f. CMPRRT73P17G019E

Via Gallarate, 80 - 28047 Oleggio (NO)

Osservazione n.8

Spettabile
Ente di Gestione delle Aree Protette
del Ticino e del Lago Maggiore
Località Villa Picchetta
(28062) Cameri (NO)

Oleggio, 19 aprile 2019

A mezzo pec
parcoticinolagomaggiore@pec-mail.it

Oggetto: Piano d'Area adottato con Deliberazione del Consiglio n. 4 del 6 febbraio 2019.
Osservazioni ai sensi dell'art. 26, comma 3 della L.R. n. 19/2009.

premesse che

1. in data 6 febbraio 2019 il Consiglio dell'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore ha adottato il nuovo Piano d'Area;
2. con avviso del 21 febbraio 2019 è stata data comunicazione della possibilità di presentare osservazioni fino al 21 aprile 2019.

Considerato che i sottoscritti Camporelli Claudio c.f. CMPCLD67E20G019O, Camporelli Gianpaolo c.f. CMPGPL70H28G019U, Camporelli Roberto c.f. CMPRRT73P17G019E quali proprietari, all'interno del Parco del Ticino, dei seguenti mappali:

(i) in Comune di Oleggio:

- fg. 07 - mappali: 120-121
- fg. 25 - mappali: 24-25-68-70-89-90-91-134-160-163-164
- fg. 27 - mappali: 3
- fg. 44 - mappali: 73-78
- fg. 46 - mappali: 73-75

-
- fg. 47 - mappali: 11-12-14-25-26-27-28-30-34-37-39-40-45-47-48-49-50-67-74-78-92-93-100-101-102-103-143-144-145-146-17-149-150-152-159-160-162-164
 - fg. 49 - mappali: 1
 - fg. 61 - mappali: 18

Tanto premesso e considerato

con il presente atto formula le proprie osservazioni, ai sensi dell'art. 26, comma 3 della L.R. n. 19/2009.

* * *

1. L'individuazione della proprietà

1.1 La proprietà di Camporelli Claudio c.f. CMPCLD67E20G019O, Camporelli Gianpaolo c.f. CMPGPL70H28G019U, Camporelli Roberto c.f. CMPRRT73P17G019E, rispetto alla quale vengono presentate le presenti osservazioni, rientra nel Parco del Ticino Piemontese ai fogli e mappali già riportati per una superficie totale di oltre mq. 350.000

Le osservazioni, pertanto, sono riferite in particolare sia alle Norme Tecniche di Attuazione che allo Studio di Valutazione di Incidenza, e riguardano le restrizioni che il nuovo piano d'area inciderebbero negativamente sulla redditività dell'azienda e la perdita di valore della stessa.

2. Carenza istruttoria

2.1 si fa presente la carenza di studi ed approfondimenti in tema di modifica e impatto sui cambiamenti del valore dei terreni e immobili con grave impatto sociale nel territorio e quindi sulle nostre proprietà.

2.3 A fronte di quanto sopra, si ritiene opportuno che l'Ente Parco fondi il suo Piano d'Area, diretto proprio a tutelare non solo la natura presente nell'area del Parco ma gli abitanti che costituiscono lo scopo dell'attenzione della natura intorno ad essi mediante studi aggiornati rispetto al territorio da disciplinare e, pertanto, riveda le proprie determinazioni riattivando una più approfondita fase istruttoria e inserendo concrete misure a contrastare tali gravi possibili conseguenze.

3. Incidenza negativa sulla perdita di valore delle proprietà

3.1 Si evidenzia che i nuovi limiti imposti nel piano d'area vanno a condizionare in modo molto negativo la possibilità di poter creare un'adeguata redditività alle aziende agricole e pertanto diminuire il valore delle nostre proprietà e e gli eventuali canoni di affitto.

3.2 La limitazione della possibilità di modifica culturale in diverse aree per il riconoscimento a prati stabili di terreni che erano stati destinati a prato foraggero, l'impedimento di movimentare terra per il miglioramento fondiario per l'adeguamento delle diverse necessità produttive, l'individuazione e la limitazione a solo alcune aree destinate alla fruizione puntuale o articolata.

3.3 L'abolizione della possibilità di incremento di volumetria, come precedentemente possibile del 20% della s.u. esistente in caso ristrutturazioni quando si superano i 250 mq. di superficie coperta compresi fienili, ricoveri ecc. ,

3.4 La diminuzione degli indici di edificabilità in rapporto ai terreni in gestione/proprietà e quindi l'impossibilità di costruzione e sviluppo di stalle, locali connessi all'agricoltura e abitazioni rurali.

3.5 Si chiede di rivedere i parametri imposti contro lo sviluppo agricolo e maggiore attenzione all' inclusione sociale nel nostro territorio. In quanto le restrizioni approvate rendono meno appetibili le nostre proprietà con la conseguente perdita di valore.

3.6 Non è stato previsto e quindi si richiede uno studio scientifico approfondito per accertare e individuare la ricaduta economica anche sulle nostre proprietà con l'introduzione del nuovo piano d'area del Parco del Ticino che penalizza ulteriormente le proprietà nel nostro territorio.

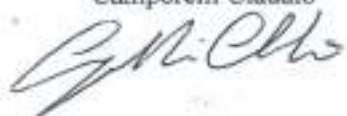
3.6 Si chiede vengano lasciati spazi di autonomia nello sviluppo delle attività agricole anche dal punto di vista agriturismo/ricreativo senza limitare le attività da inserire, in quanto coerenti nello sviluppo ecosostenibile del nostro territorio, come da tutti riconosciuta l'attività agricola non intensiva quale la patrimonio all'interno del Parco che valorizza le nostre proprietà;

3.7 Si richiede la valutazione e la copertura di una compensazione per i costi e le perdite di redditività e valore che le nostre proprietà subirebbero con l'attuazione del nuovo piano d'area nell'ottica di distribuzione dei costi sociali non addossandoli al singolo ma sull'intera comunità che ne avrebbe beneficio.

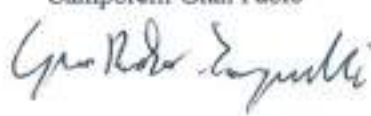
Si precisa che quanto esposto è solo una semplificazione della quantità di osservazioni che andrebbero da noi fatte al piano d'area adottato, visto la sua complessità e poca chiarezza, e che se non verranno apportate opportune modifiche ci sentiremo liberi di tutelare i nostri diritti se lesi in sede giudiziaria.

Nel rimanere a disposizione, si porgono cordiali saluti.

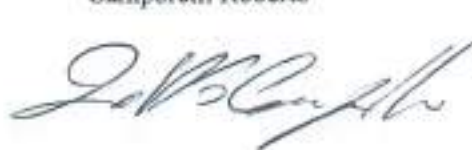
Camporelli Claudio



Camporelli Gian Paolo



Camporelli Roberto



**Associazione Socio-Ambientale-Culturale
"INSIEME NEL PARCO"**

Spettabile
Ente di Gestione delle Aree Protette
del Ticino e del Lago Maggiore
Località Villa Picchetta
(28062) Cameri (NO)

Osservazione n.9

Oleggio, 19 aprile 2019

A mezzo pec
parcoticinolagomaggiore@pec-mail.it

Oggetto: Piano d'Area adottato con Deliberazione del Consiglio n. 4 del 6 febbraio 2019,
Osservazioni ai sensi dell'art. 26, comma 3 della L.R. n. 19/2009.

L'Associazione Socio-Ambientale-Culturale "Insieme nel Parco" (C.F. e P.IVA 94081940036), con sede legale in (28047) Oleggio (NO), Via Isola Gola 10, in persona del legale rappresentante Signor Roberto Volpi;

premesso che

1. in data 6 febbraio 2019 il Consiglio dell'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore ha adottato il nuovo Piano d'Area;
2. con avviso del 21 febbraio 2019 è stata data comunicazione della possibilità di presentare osservazioni fino al 21 aprile 2019.

Considerato che l'Associazione Socio-Ambientale-Culturale "Insieme nel Parco" ha, tra i propri scopi sociali, anche quello di tutelare e rappresentare le aziende e associazioni esistenti nei Comuni del Parco del Ticino in merito alle problematiche derivanti dall'interpretazione e applicazione delle norme che regolano l'attività all'interno dello stesso.

Tanto premesso e considerato

con il presente atto formula le proprie osservazioni, ai sensi dell'art. 26, comma 3 della L.R. n. 19/2009.



Associazione Socio-Ambientale-Culturale "INSIEME NEL PARCO"

* * *

1. In linea generale: la carenza istruttoria alla base del Piano d'Area

1.1 Sotto un primo profilo, l'Associazione non può non evidenziare come l'intero Piano d'Area sia stato predisposto *"sulla base della Ricerca effettuata dal Politecnico di Milano e adottata dall'Ente DCD 17/2010"*.

1.2 Le ricerche svolte dal Politecnico di Milano risalgono quindi ad un periodo anteriore al 2010 e non possono dunque essere considerate attuali per sostenere il Piano d'Area.

E ciò anche prendendo in considerazione le mutate caratteristiche ambientali dell'intero territorio intervenute ad oltre 9 anni dalla realizzazione dello studio.

La lettura della documentazione evidenzia, ad esempio, la carenza di studi ed approfondimenti in tema di invasione di animali e insetti dannosi, nonché di piante invasive. Circostanze, queste ultime, sicuramente aggravatesi negli ultimi anni per le quali uno studio risalente al 2010 non potrebbe che essere ormai datato.

1.3 In particolare, non risulta in alcun modo presa in considerazione la situazione aggiornata dell'ecosistema, con conseguente mancata indicazione delle politiche di intervento per il contenimento delle seguenti specie infestanti:

Acer negundo, Ailanthus altissima, Ambrosia artemisiifolia, Amorpha fruticosa, Artemisia annua, Artemisia verlotiorum, Arundo donax, Azolla spp, Bidens frondosa, Broussonetia papyrifera, Buddlejia davidii, Commelina communis, Cyperus spp. (solo specie alloctone), Diplachne fascicularis, Eleocharis obtusa, Elodea canadensis, Elodea nuttallii, Erigeron annuus, Erigeron sumatrensis, Erigeron canadensis, Fallopia (Reynoutria) spp., Heteranthera reniformis, Humulus japonicus, Impatiens balfourii, Impatiens glandulifera, Impatiens parviflora, Ligustrum sinense, Lonicera japonica, Murdannia, keisak, Oenothera spp., Parthenocissus quinquefolia, Paulownia tomentosa, Phytolacca americana, Prunus ocerasus, Prunus serotina, Quercus rubra, Robinia pseudoacacia, Senecio inaequalis, Sicyos angulatus, Solidago gigantea, Sorghum halepense, Spiraea japonica, Ulmus pumila, Vitis riparia;

E nemmeno è stato valutato l'impatto del sopravvenuto aumento di specie dannose (rispetto allo studio del 2010 che non le evidenziava), tra le quali, giova ricordare:

Coleottero giapponese (Popillia japonica), Cimice asiatica, Processionaria (Thaumetopoea pityocampa), Cinghiali, Scoiattolo americano (Sciurus

W

Associazione Socio-Ambientale-Culturale "INSIEME NEL PARCO"

carolinensis), Gamberi d'acqua dolce alloctoni (tutte le specie), Rana toro (*Lithobates catesbeianus*), Rane verdi alloctone (*Rana*, o *Pelophylax*, *ridibunda* *sensu lato*), Nutria (*Myocastor coypus*), Testuggini palustri (tutte le specie tranne *Emys orbicularis*), Molluschi (*Corbicula fluvialis*, *Anodonta woodiana*, *Arion lusitanicum*, *Dreissena polymorpha*), Abramide (*Abramis brama*), Aspicio (*Aspius aspius*), Barbo europeo (*Barbus barbus*), Pesce rosso o Carassio (*Carassius*, tutte le specie), Carpa erbivora (*Ctenopharyngon idellus*), Cobite di stagno orientale o misgurno (*Misgurnus anguillicaudatus*), Gambusia (*Gambusia holbrooki*), Gobione europeo (*Gobio gobio*, ad eccezione del taxon padano, *G. benacensis*), Luccio europeo (*Esox lucius*, ad eccezione del taxon padano, *E. cisalpinus*), Persico sole (*Lepomis gibbosus*), Persico trota (*Micropterus salmoides*), Pesce gatto (*Ictalurus melas*), Pseudorasbora (*Pseudorasbora parva*), Rodeo amaro (*Rhodeus sericeus*), Rutilo o gardon (*Rutilus rutilus*), Salmerino di fonte (*Salvelinus fontinalis*), Salmerino alpino (*Salvelinus alpinus*), Sandra o lucioperca (*Stizostedion lucioperca*), Siluro (*Silurus glanis*).

1.4 A fronte di quanto sopra, si ritiene opportuno che l'Ente Parco fondi il suo Piano d'Area, diretto proprio a tutelare le matrici ambientali ed ecosistemiche, su studi aggiornati rispetto al territorio da disciplinare e, pertanto, riveda le proprie determinazioni riattivando una più approfondita fase istruttoria.

2. La contraddittorietà delle disposizioni in tema di recinzioni all'interno del Parco

2.1 Sotto un primo profilo, occorre rilevare la contraddittorietà delle disposizioni contenute nelle N.T.A. adottate con riferimento al tema delle recinzioni.

2.2 In particolare:

- (i) l'art. 5, comma 3, stabilisce che *"su tutto il territorio del Parco è fatto divieto di costruire nuove opere di recinzione dei fondi, se non con siepi a verde. Deve comunque essere garantito il passaggio pedonale lungo la riva del fiume"*;
- (ii) l'art. 10, comma 18, prevede che *"le recinzioni dei fondi agricoli e boschivi sono vietate, salvo quelle dettate da esigenze di allevamento al pascolo, e di attività ortoflorovivaistiche, di contenimento da fauna selvatica previo assentimento dell'Ente Parco sulla tipologia di recinzione da adottare"*;

- (iii) anche l'art. 11, comma 25, prevede che *“le recinzioni dei fondi agricoli e boschivi sono vietate, salvo quelle dettate da esigenze di allevamento al pascolo, e di attività ortoflorovivaistiche, di contenimento da fauna selvatica previo assentimento dell'Ente Parco sulla tipologia di recinzione da adottare”*;
- (iv) l'art. 18, comma 18, ancora, stabilisce che *“sono ammesse solo recinzioni relative alle pertinenze degli edifici necessarie per motivi di sicurezza o previste da specifiche norme di legge”*, dettando poi alcune prescrizioni in tema di recinzioni;
- (v) l'art. 20, comma 21 prevede il divieto di recinzioni *“nei tratti interessati dalla viabilità, anche ciclo-pedonale, del Parco”*.

2.3 Le disposizioni appena richiamate risultano del tutto contraddittorie oltre che contrarie ai principi giurisprudenziali dettati in tema di delimitazione della proprietà.

In effetti, pare in primo luogo opportuno evidenziare come il divieto di recintare le proprietà private si pone in netto contrasto con l'esercizio dello *ius excludendi alios*, garantito dall'art. 832 cod. civ.

E non basterebbe certo al rispetto del diritto di proprietà la disposizione, prevista dall'art. 5, comma 3, che consente la delimitazione della proprietà unicamente attraverso la posa di siepi. Tali essenze arboree, infatti, non potrebbero garantire alcuna sicurezza ai proprietari delle aree insistenti all'interno del Parco, così limitando, senza alcuna motivazione, il diritto di proprietà dei soggetti interessati.

E ciò, a maggior ragione, nelle zone interessate dalla viabilità del Parco, ove si consentirebbe un accesso incontrollato alle proprietà private senza che i proprietari stessi possano in alcun modo tutelarsi.

Giova infatti ricordare che, anche secondo pacifica giurisprudenza, *“sono esenti dal regime del permesso di costruire solo le recinzioni che non configurino un'opera edilizia permanente, bensì manufatti di precaria installazione e di immediata asportazione (quali, ad esempio, recinzioni in rete metalliche, sorrette da paletti in ferro o di legno e senza muretto di sostegno), in quanto entro tali limiti la posa in essere di una recinzione rientra tra le manifestazioni del diritto di proprietà, che comprende lo “ius excludendi alios” o, comunque, la delimitazione delle singole proprietà”* (cfr. TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 25 ottobre 2017, n. 2022; nello stesso senso, cfr. TAR Piemonte, Torino, Sez. I, 23 luglio 2013, n. 912).

È quindi pacifico che la posa di recinzioni in rete metallica e paletti in ferro o legno, senza muretto di sostegno, rientri tra quelle opere che non necessitano di titolo abilitativo che rientrano

tra le ordinarie manifestazioni del diritto di proprietà e che, per tale ragione, non possono essere vietate dal Piano d'Area.

2.4 Fermo restando quanto appena indicato, occorre sottolineare la contraddittorietà delle disposizioni più sopra richiamate che, da un lato, paiono vietare qualsivoglia tipo di recinzione (se non quelle meramente in siepe a verde) e, dall'altro lato, sembrano consentire la posa di recinzioni differenti con tipologie lasciate alla mera discrezione dell'Ente Parco.

Si rende quindi opportuno un coordinamento tra le disposizioni più volte richiamate con la precisazione, ancor più necessaria, che i proprietari potranno in ogni momento procedere alla recinzione delle loro proprietà private, per lo meno con le modalità già chiarite dalla giurisprudenza menzionata.

3. L'insussistenza di un potere di classificazione del percorso ciclopeditone

3.1 L'art. 22, comma 2 prevede che *“il percorso ciclo-pedonale del Parco individuato dalla Deliberazione di Giunta Regionale 27 Luglio 2015 n. 22-1903 “Progetto di Rete ciclabile di interesse regionale” ai sensi della L.R. 17.04.1990 n. 33, denominato “Via del Ticino”, e riportato cartograficamente nelle tav. 12 ab è da considerarsi di uso pubblico”*.

3.2 La disposizione in questione risulta del tutto illegittima.

In effetti, attraverso la disposizione in questione, l'Ente Parco vorrebbe dichiarare l'uso pubblico di un percorso ciclo-pedonale ritenuto esistente.

Tuttavia:

- (i) l'eventuale individuazione dell'uso pubblico di una strada, anche ciclo-pedonale, e la conseguente sua classificazione non compete all'Ente Parco, bensì – eventualmente – ai Comuni nel cui territorio il tratto di percorso è ubicato;
- (ii) l'Ente Parco non può quindi determinare, in assenza di regolari procedure espropriative, il regime pubblico o privato dei suoli, dovendo unicamente dettare disposizioni, a livello urbanistico e settoriale, sulla loro eventuale destinazione.

3.3 Peraltro, giova sottolineare che il progetto allegato alla Deliberazione di Giunta Regionale 27 Luglio 2015 n. 22-1903, come previsto dalla stessa, *“costituisce il riferimento per la successiva pianificazione e programmazione regionale in materia di mobilità ciclabile”*.

Non esiste quindi alcun percorso programmato o approvato dai Comuni interessati che abbia dato attuazione alla deliberazione in questione e, dunque, che abbia introdotto, negli strumenti urbanistici comunali, un percorso ciclo-pedonale così come indicato dall'Ente Parco.

Associazione Socio-Ambientale-Culturale "INSIEME NEL PARCO"

4. Problematiche inerenti la salvaguardia e sicurezza ✓

4.1 La realizzazione delle piste ciclo-pedonali così come progettate e attualmente presenti, utilizzando strade interpoderali e su proprietà private in gran parte terreni agricoli, essendo queste sprovviste di un contenimento restrittivo sicuro per i fruitori anche bambini e loro animali ed essendo condivise dagli operatori agricoli durante lo svolgimento delle loro attività con mezzi agricoli per lo spostamento e transito, sono fonte di grave pericolo e difficoltà per la gestione delle attività di entrambi gli utilizzatori.

Sono ignorate con questo piano d'area qualsiasi norma che regoli all'interno delle aziende i più elementari accorgimenti di sicurezza, considerando i campi quali cantieri di lavoro e pertanto luoghi dove applicare la normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

5. Incidenza negativa sulla redditività dell'azienda e la perdita del loro valore e ricaduta sull'occupazione

5.1 Evidenziamo che i nuovi limiti imposti nel piano d'area vanno a condizionare in modo molto negativo la possibilità di poter creare un'adeguata redditività alle aziende, in particolare quelle agricole, che già si trovano, anche nel Parco del Ticino, in grave difficoltà.

5.2 In ambito agricolo la limitazione dell'autonomia imprenditoriale di poter modificare le colture in diverse aree quali ad esempio, prati destinati a foraggio per più di 5 anni a prati stabili, la movimentazione del terreno per il miglioramento fondiario e l'adeguamento dei fondi alle esigenze correnti, impediscono la possibilità di adeguamento delle imprese alle esigenze dei cambiamenti climatici, culturali ed economici per la salvaguardia del patrimonio aziendale e culturale del nostro territorio.

5.3 L'individuazione di aree destinate alla fruizione puntuale o articolata limitata ad alcune aree specifiche, blocca la possibilità di ampliare e sviluppare da parte delle aziende agricole escluse, le attività connesse all'agricoltura, impedendo di inserire nuovi ricavi per supportare e compensare le difficoltà dell'attuale situazione agricola.

Si chiede vengano lasciati spazi di autonomia nello sviluppo delle attività delle aziende agricole, anche dal punto di vista agriturismo/ricreativo, senza limitare le attività da inserire.

Questo si richiede per poter essere coerenti allo sviluppo ecosostenibile del nostro territorio come da tutti riconosciuta l'attività agricola non intensiva;

Associazione Socio-Ambientale-Culturale

“INSIEME NEL PARCO”

5.4 Non è stato previsto e quindi si richiede uno studio scientifico approfondito per accertare ed individuare la ricaduta economica sulle aziende attive o che vorranno svilupparsi all'interno del Parco del Ticino Piemontese a seguito dell'introduzione del nuovo piano d'area.

5.5 Si richiede di inserire e definire una copertura economica a compensazione per i costi e le perdite di redditività e valore che le aziende e proprietari avrebbero con l'attuazione del nuovo piano d'area al fine di distribuire i costi senza farli ricadere sul singolo imprenditore ma distribuendolo sull'intera comunità che ne beneficerà.

6. Blocco sviluppo aziendale

6.1 Con l'introduzione delle nuove norme restrittive sia dal punto di vista urbanistico che della gestione aziendale, sulle proprietà private, si fa notare che così facendo le stesse, in particolare quelle agricole, non avranno più la possibilità di svilupparsi e creare nuove opportunità anche lavorative.

6.2 Per quanto riguarda l'abolizione della possibilità di ampliamento, come precedentemente fattibile in misura del 20% della s.u. esistente in caso di ristrutturazioni, al superamento di 250 mq. di superficie coperta compresi fienili, ricoveri ecc., è un parametro troppo limitativo che non tiene conto della reale situazione e necessità aziendale agricola.

6.3 L'abbassamento degli indici di edificabilità in rapporto ai terreni in gestione/proprietà per le aziende agricole, impedisce la possibilità di costruire e sviluppare stalle, locali connessi all'agricoltura e abitazioni rurali, con il risultato di penalizzare l'attività agricola nel territorio, quale invece importante tradizione e fonte di mantenimento di un gran numero di residenti e loro famiglie.

6.4 Si chiede di rivedere i parametri imposti affinché siano a favore e non contro lo sviluppo e inclusione sociale ecosostenibile nel nostro territorio, alla luce anche del fatto che vogliamo dare ai nostri figli la possibilità di trovar un lavoro nel nostro territorio, in un momento così critico in Italia anche in campo lavorativo.

7. Incidenza negativa sulla perdita di valore delle proprietà e loro redditività

7.1 Si evidenzia che i nuovi limiti imposti nel nuovo piano d'area vanno a condizionare in modo molto negativo la possibilità di poter creare un'adeguata redditività alle aziende agricole e pertanto questo farà diminuire il valore delle proprietà e di conseguenza anche gli eventuali canoni di affitto. Si ribadiscono alcune motivazioni:

Associazione Socio-Ambientale-Culturale "INSIEME NEL PARCO"

- a) Le limitazioni delle possibilità di modifiche culturali dei terreni, l'impedimento di miglioramento fondiario per l'adeguamento delle diverse necessità produttive, l'individuazione e la limitazione a solo alcune aree destinate alla fruizione puntuale o articolata.
- b) L'abolizione della possibilità di incremento di volumetria, come precedentemente possibile del 20% della s.u. esistente in caso ristrutturazioni quando si superano i 250 mq. di superficie coperta compresi fienili, ricoveri ecc..
- c) La diminuzione degli indici di edificabilità in rapporto ai terreni in gestione/proprietà e quindi l'impossibilità di costruzione e sviluppo di stalle, locali connessi all'agricoltura e abitazioni rurali.

7.2 Si chiede pertanto di rivedere i parametri imposti dal piano d'area approvato contro lo sviluppo, in particolare quello agricolo, dando maggiore attenzione alle aziende affinché non si verifichi un generale impoverimento nel Territorio del Parco creando effetti negativi sui valori delle proprietà private, in quanto queste restrizioni rendono meno appetibile il nostro territorio con ricadute economiche sull'intera popolazione (esempio per i pensionati che vivono sui già modesti affitti dei loro terreni o proprietà)

7.3 Non è stato previsto e quindi si richiede uno studio scientifico approfondito per accertare e individuare la ricaduta economica sulle proprietà private con l'introduzione del nuovo piano d'area del Parco del Ticino che penalizza ulteriormente il nostro territorio.

7.4 Si richiede la valutazione e la copertura di una compensazione economica anche per i costi e le perdite di redditività e valore che le proprietà subirebbero con l'attuazione del nuovo piano d'area sempre nell'ottica di distribuzione dei costi sociali non addossandoli al singolo ma sull'intera comunità che ne avrebbe beneficio.

8. Incidenza negativa sull'occupazione e mancata tutela dei posti di lavoro attivi

8.1 Evidenziamo che i nuovi limiti imposti nel piano d'area come sopra esposti non hanno tenuto conto della ricaduta socioeconomica sui residenti, lavoratori e imprenditori che vivono e operano all'interno del Parco del Ticino Piemontese.

Le nuove restrizioni vanno a condizionare gravemente la possibilità sviluppo economico nel territorio e quindi creare un'adeguata redditività delle aziende, in particolare quelle agricole, con perdita di posti di lavoro per i lavoratori che non potranno più essere impiegati per lo svolgimento delle attività attuali e per quelli che non potranno trovare occasioni per le attività future mancate.

Associazione Socio-Ambientale-Culturale "INSIEME NEL PARCO"

N. SP

8.2 Riteniamo che la necessità di attenzione e cura dell'ambiente non deve far perdere di vista il principale motivo di tali tutele, per le quali le nostre istituzioni sono create, che sono la sopravvivenza e il benessere dell'uomo.

La nostra associazione con le osservazioni sopra riportare non ha espresso tutte le perplessità che sarebbero dovute essere esposte al piano d'area adottato in quanto la sua complessità, poca chiarezza e la tardiva conoscenza dell'adozione per poca pubblicizzazione, non ci ha permesso di entrare nel merito e dettagli di tutte le problematiche.

* * *

Nel rimanere a disposizione e disponibili ad una proficua collaborazione ,
si porgono cordiali saluti.

L'Associazione Socio-Ambientale-Culturale "Insieme nel Parco"

Il legale rappresentante

Roberto Volpi





Spettabile
Ente di Gestione delle Aree Protette
del Ticino e del Lago Maggiore
Località Villa Picchetta
(28062) Cameri (NO)

Osservazione n.10

Oleggio, 19 aprile 2019

A mezzo pec
parcoticinolagomaggiore@pec-mail.it

Oggetto: Piano d'Area adottato con Deliberazione del Consiglio n. 4 del 6 febbraio 2019.
Osservazioni ai sensi dell'art. 26, comma 3 della L.R. n. 19/2009.

Cascina Caprera s.s. agricola (C.F. e P. IVA 01975590124), con sede legale in (20015) Parabiago (MI), Via Randaccio 20, in persona del legale rappresentante Signor Roberto Volpi;

premesse che

1. in data 6 febbraio 2019 il Consiglio dell'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore ha adottato il nuovo Piano d'Area;
2. con avviso del 21 febbraio 2019 è stata data comunicazione della possibilità di presentare osservazioni fino al 21 aprile 2019.

Considerato che Cascina Caprera s.s.a. ("Cascina Caprera") è proprietaria, all'interno del Parco del Ticino, dei seguenti mappali:

(i) in Comune di Oleggio:

- fg. 28 - mappali: 3-6-18-19-21-22-26-29-30-91-93-95-97-98-100-101-103-104
- fg. 29 - mappali: 1-2-5-6-9-11-12-17-18-19-25-26-36-38-40-48-51-55-59-76-78-80-82
- fg. 48 - mappali: 4-5-70-75-88-128

W

Cascina Caprera società semplice agricola

Sede legale: Via Randaccio, 20 - 20015 Parabiago (MI) Sede operativa: Via Isola Gola, 3 - 28047 Oleggio (NO)
Tel. 348/4439050 info@cascinacaprera.it P.Iva 01975590124



(ii) in Comune di Lonate Pozzolo:

- fg. 1 mappali: 4629-4630-4634-4635-4636-4646-4648-4649-4650-4901-4904-
4906-4908-4911-5266-5351-5380-6344-6345-6346-6347-
6359-6360-11159-11160-11161

Tanto premesso e considerato

con il presente atto formula le proprie osservazioni, ai sensi dell'art. 26, comma 3 della L.R. n. 19/2009.

* * *

1. L'individuazione della proprietà di Cascina Caprera

1.1 La proprietà di Cascina Caprera, rispetto alla quale vengono presentate le presenti osservazioni, ricomprende l'area ex cava Sab-Ghia, che a seguito della dismissione dell'attività negli anni Ottanta, è stata oggetto di un processo di degrado nei confronti sia dei terreni, sia dei fabbricati a suo tempo edificati per lo svolgimento dell'attività di cava. Ciò ha determinato un effetto di abbandono dell'area, in quanto malamente custodita fino al 2016, e ha subito nel corso degli anni ingenti accumuli di rifiuti (roulotte, pneumatici, apparecchi sanitari, ecc.), fatiscenza e crolli degli impianti di cava e totale mancanza di manutenzione degli edifici, oltre a una invasione di vegetazione spontanea infestante sui terreni e sugli estesi depositi abbandonati di materiali ghiaiosi di diverse dimensioni.

1.2 La proprietà dell'area in oggetto è nel frattempo cambiata e Cascina Caprera si è posta l'obiettivo di procedere al recupero ambientale dell'area, ripristinando quei valori naturalistici e paesaggistici tipici della fascia fluviale del Ticino. Inoltre, è intenzione della proprietà il ripristino, la qualificazione e il controllo di quell'uso di "loisir" che negli anni precedenti si era sviluppato in modo incontrollato in tutta la zona, anche per la presenza di tre piccoli laghi.

1.3 Le presenti osservazioni rientrano perciò nello spirito collaborativo comune fra enti pubblici e soggetti privati, con l'obiettivo di giungere al risultato della completa riqualificazione e riportare un'area estremamente degradata ai valori ambientali del contesto, operazione già avviata dalla proprietà mediante un'importante operazione di pulizia e smaltimento di rifiuti, rendendola contemporaneamente fruibile da parte della popolazione.

N

Cascina Caprera società semplice agricola

Sede legale: Via Randaccio, 20 - 20015 Parabiago (MI) Sede operativa: Via Isola Gola, 3 - 28047 Oleggio (NO)
Tel. 348/4439050 info@cascinacaprera.it P.Iva 01975590124



Le osservazioni, pertanto, sono riferite in particolare sia alle Norme Tecniche di Attuazione che allo Studio di Valutazione di Incidenza, e riguardano le aree di proprietà delle due località Nuova Sab-Ghia e Isola di Caprera.

2. In linea generale: l'opportunità di previsione di un apposito ambito di intervento

2.1 Sotto un primo profilo, giova evidenziare che l'intera area di proprietà di Cascina Caprera (Nuova Sab-Ghia e Isola Caprera) risulta inserita in differenti zone del Parco: Zona di Fruizione Articolata, Zona di Fruizione Puntuale e Zona di Riqualificazione Ambientale.

2.2 Vista l'estensione della proprietà e le caratteristiche assimilabili per entrambe le zone, si suggerisce la creazione di un ambito apposito che possa regolamentare l'intera area, con la previsione di una scheda di comparto puntuale.

Ciò potrebbe comportare, da un lato, una migliore gestione – anche sotto il profilo urbanistico e di tutela dell'ambiente – dell'intera area e, dall'altro lato, garantire alla proprietà un più omogeneo sfruttamento dell'area, sulla base delle prescrizioni dettate dall'Ente Parco.

3. Le modifiche richieste alle NTA adottate

Sotto un differente profilo, si procede di seguito ad indicare le modifiche che vengono richieste, nell'interesse della proprietà, alle NTA adottate:

3.1 Art. 6 – Tutela delle ZCS - ZPS

Il comma 5 viene introdotto come "D" – Direttiva.

Si propone che lo stesso sia indicato come "I" – Indirizzo.

Tale modifica è ritenuta necessaria in quanto l'imposizione di limiti numerici prescinde dalla non esistenza di alcun consolidato apparato scientifico riconosciuto e pertanto, poiché per la pianificazione attuativa è necessaria la Valutazione di Incidenza, si ritiene che da questa si potranno derivare eventuali impatti anche in termini numerici e soprattutto nei riguardi delle zone di fruizione. Il DPR 8 settembre 1997, n.357 nell'allegato G previsto dall'art. 5, comma 4, dove si esplicitano i contenuti della relazione per la valutazione di incidenza di piani e progetti

N

Cascina Caprera società semplice agricola

Sede legale: Via Randaccio, 20 - 20015 Parabiago (MI) Sede operativa: Via Isola Gola, 3 - 28047 Oleggio (NO)
Tel. 348/4439050 info@cascinacaprera.it P.Iva 01975590124



comprende tutta una serie di analisi atte e idonee alla definizione degli eventuali impatti e della loro consistenza.

3.2 Art. 10 – Zone naturalistiche di interesse botanico e faunistico

3.2.1 L'art. 13, comma 4 prevede che l'area di proprietà di Cascina Caprera denominata Nuova Sab-Ghia, una volta riqualificata, venga destinata, in parte, a Zona Naturalistica di interesse botanico e faunistico, disciplinata dall'art. 10.

Tale ultima disposizione, al comma 11, prevede che *“è vietata qualsiasi nuova costruzione”*. Orbene, essendo consentiti in tali zone, *“gli allevamenti di bovini, equini, ovi-caprini e avicoli a terra, nel rispetto di un rapporto con il terreno che consenta la gestione dell'azoto zootecnico secondo i criteri della del regolamento regionale vigente”* (cfr. art. 10, comma 9), **si chiede che venga inserita la possibilità di edificazione di nuovi manufatti connessi allo svolgimento delle attività appena indicate e sempre garantendo un corretto inserimento ambientale.**

3.2.2 L'art. 10, comma 12 prevede, inoltre, che *“è consentita unicamente la realizzazione di manufatti e servizi funzionali alle attività dell'Ente Parco. Si dovranno in ogni caso mettere in atto opportuni accorgimenti per garantire un corretto inserimento ambientale nel rispetto degli ecosistemi e dei valori paesistici”*.

Si chiede che venga inserita la possibilità di realizzazione, da parte dei privati, oltre che dei manufatti a servizio delle attività consentite dal comma 9, anche di manufatti di interesse generale.

3.3 Art. 11 – Zone agricole e forestali

3.3.1 Parte dell'area di proprietà di Cascina Caprera in località Isola di Caprera è ricompresa in Zona agricola forestale.

Il comma 13 prevede che *“è consentita la realizzazione di manufatti e servizi funzionali alle attività dell'Ente Parco. Si dovranno in ogni caso mettere in atto opportuni accorgimenti per garantire un corretto inserimento ambientale nel rispetto degli ecosistemi e dei valori paesistici”*.

Anche in questo caso, **si chiede che venga inserita la possibilità di realizzazione, da parte dei privati, oltre che dei manufatti previsti dal comma 18, anche di manufatti di interesse generale.**

N

Cascina Caprera società semplice agricola

Sede legale: Via Randaccio, 20 - 20015 Parabiago (MI) Sede operativa: Via Isola Gola, 3 - 28047 Oleggio (NO)
Tel. 348/4439050 info@cascinacaprera.it P.Iva 01975590124



3.3.2 Il comma 17 stabilisce che *“per gli edifici e i fabbricati non utilizzati con s.u. esistente superiore a 250 mq. con ricorso alla pianificazione esecutiva convenzionata estesa a tutta la proprietà, è ammesso il recupero e il cambio di destinazione, senza possibilità di ampliamento della s.u. esistente nei limiti di cui al comma 12”*.

Posto che la disposizione subordina il recupero e il cambio di destinazione d'uso degli edifici non utilizzati al previo convenzionamento, **si chiede l'inserimento della possibilità di ampliamento della s.u. esistente**, così da favorire il recupero di fabbricati dismessi che potrebbero essere meglio inseriti nel contesto ambientale di riferimento.

Si chiede inoltre di precisare i limiti di recupero e cambio di destinazione d'uso in quanto il riferimento al comma 12 pare errato, essendo tale disposizione dettata in tema di pascolo.

3.4 Art. 12 – Zone di fruizione

3.4.1 Le Zone di Fruizione Articolata (“FA”), secondo l’art. 12, comma 2, *“si caratterizzano per una distribuzione sul territorio di più attività ricreative e di tempo libero e per la necessità di procedere ad una loro organizzazione o riorganizzazione con criteri tali da garantire, oltre alla tutela naturalistica delle aree circostanti, lo svolgimento controllato della fruizione”*.

Per l’area di proprietà di Cascina Caprera destinata a FA, ai sensi dell’art. 12, comma 6 è prevista la possibilità di svolgere *“interventi di sviluppo organico di nuove iniziative”* (“N”).

Posto dunque che l’interesse dell’Ente di Gestione rispetto a tali aree è quello di uno sviluppo di nuove iniziative, **si chiede che gli interventi N possano prevedere un incremento volumetrico, rispetto all’esistente, in linea con quanto previsto per i medesimi interventi, nella Zona di Fruizione Puntuale (“FP”).**

È infatti evidente che lo sviluppo di nuove iniziative, che comporterebbero una migliore fruizione delle aree interessate, verrebbe certamente favorita dalla opportunità di un migliore sfruttamento delle superfici esistenti attraverso il possibile incremento – seppur minimo – delle stesse.

3.4.2 Con riferimento all’art. 12, comma 10 e, in particolare, alle destinazioni consentite nella FA – Nuova Sab-Ghia e FP – Isola di Caprera, **si chiede che le stesse vengano rese omogenee con indicazione della destinazione principale (attività turistico-**

AV



ricettive) e con la possibilità di insediare tutte le attività ad essa accessorie, alcune delle quali vengono già indicate dall'Ente Parco.

L'indicazione di una destinazione principale, con possibilità di insediamento di tutte le attività ad essa accessorie, consentirebbe una fruizione delle proprietà in linea con quanto stabilito dall'Ente Parco, ma eviterebbe una limitazione derivante dalla mancata previsione specifica di eventuali attività nell'elenco previsto dalla disposizione.

3.5 Art. 13 – Zone di Riqualificazione Ambientale

Con riguardo alla disciplina delle Zone di Riqualificazione Ambientale, ove è parzialmente inserita la proprietà di Cascina Caprera, si segnala che l'art. 13, comma 3, così come il successivo comma 5, prevedono che il recupero delle aree avvenga attraverso la predisposizione di un Piano Attuativo da attuarsi di concerto con l'Ente Parco. L'art. 13, comma 8 prevede invece che gli interventi finalizzati ad attività ricettive e/o turistiche possano essere proposti mediante titolo abilitativo diretto convenzionato (senza quindi l'intervento dell'Ente Parco). Si chiede quindi di coordinare la disciplina delle zone specificando in maniera chiara le modalità di intervento nell'area.

3.6 Art. 16 – Tutela delle risorse idriche

Il comma 11, nel prevedere gli interventi ammissibili nei territori di Fascia B, che ricomprendono le Zone di Fruizione disciplinate dall'art. 12, non effettua alcun riferimento agli interventi consentiti in tali Zone, limitandosi a richiamare quelli aventi ad oggetto le attività agricole, le destinazioni residenziali e le attività produttive.

Si chiede di inserire specifico riferimento anche alle opere aventi la destinazione consentita da ogni singola Zona di Fruizione.

Il testo del comma 11, secondo capoverso, potrebbe essere quindi così modificato:

“Nei territori della fascia B, oltre a quanto sopra indicato, sono consentite opere di nuova edificazione, ampliamento e ristrutturazione edilizia, comportanti anche aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attività agricole e, residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, [nonché per attività e destinazioni ammesse nelle “Zone di Fruizione”] purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento e previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa”.

Cascina Caprera società semplice agricola

Sede legale: Via Randaccio, 20 - 20015 Parabiago (MI) Sede operativa: Via Isola Gola, 3 - 28047 Oleggio (NO)
Tel. 348/4439050 info@cascinacaprera.it P.Iva 01975590124



3.7 Art. 22 – Disciplina della circolazione

3.7.1 L'art. 22, comma 2 prevede che *"il percorso ciclo-pedonale del Parco individuato dalla Deliberazione di Giunta Regionale 27 Luglio 2015 n. 22-1903 "Progetto di Rete ciclabile di interesse regionale" ai sensi della L.R. 17.04.1990 n. 33, denominato "Via del Ticino", e riportato cartograficamente nelle tav. 12 ab è da considerarsi di uso pubblico"*.

3.7.2 La disposizione in questione risulta del tutto illegittima.

In effetti, attraverso la disposizione in questione, l'Ente Parco vorrebbe dichiarare l'uso pubblico di un percorso ciclo-pedonale ritenuto esistente.

Tuttavia:

- (i) l'eventuale individuazione dell'uso pubblico di una strada, anche ciclo-pedonale, e la conseguente sua classificazione non compete all'Ente Parco, bensì – eventualmente – ai Comuni nel cui territorio il tratto di percorso è ubicato;
- (ii) l'Ente Parco non può quindi determinare, in assenza di regolari procedure espropriative, il regime pubblico o privato dei suoli, dovendo unicamente dettare disposizioni, a livello urbanistico e settoriale, sulla loro eventuale destinazione.

3.7.3 Peraltro, giova sottolineare che il progetto allegato alla Deliberazione di Giunta Regionale 27 Luglio 2015 n. 22-1903, come previsto dalla stessa, *"costituisce il riferimento per la successiva pianificazione e programmazione regionale in materia di mobilità ciclabile"*.

Non esiste quindi alcun percorso programmato o approvato dai Comuni interessati che abbia dato attuazione alla deliberazione in questione e, dunque, che abbia introdotto, negli strumenti urbanistici comunali, un percorso ciclo-pedonale così come indicato dall'Ente Parco.

Si chiede quindi di eliminare la previsione contenuta nell'art. 22, comma 2.

4. Le osservazioni rispetto allo Studio di Valutazione di Incidenza

4.1 Con riferimento allo Studio di Valutazione di Incidenza, si evidenzia quanto segue:

- (i) al capitolo 8 *"Impatto del carico antropico"*, paragrafo 8.1 *"Metodo di Analisi"*, con riferimento ai parametri utilizzati per determinare il numero di abitanti, posti ristoro, posti letto e posti auto sulla base di standard di superficie applicabili alle s.u. esistenti, si ritiene che alcuni di quelli utilizzati siano sovradimensionati,

Cascina Caprera società semplice agricola

Sede legale: Via Randaccio, 20 - 20015 Parabiago (MI) Sede operativa: Via Isola Gola, 3 - 28047 Oleggio (NO)
Tel. 348/4439050 info@cascinacaprera.it P.Iva 01975590124

- (ii) tenuto conto delle caratteristiche tipologiche ed edilizie che potranno avere le attrezzature ricettive e di ristoro, nonché delle tipologie di utenza. In particolare, si propone di utilizzare per i posti letto 1/25 mq di s.u. per unità e per i posti di ristoro 1/3 mq di s.u. per unità. Per quanto riguarda i posti auto si propone di attribuire alla ricettività n. 1 posto auto ogni 3 posti letto come per la ristorazione, tenendo conto della tipologia di utenza costituita probabilmente in modo preponderante da nuclei familiari con bambini;
- (iii) per quanto riguarda la consistenza di s.u. esistente nella località Nuova Sab-Ghia riportata nelle "Tabelle degli impatti antropici potenziali" dell'Area 8, a pag. 118 del documento in oggetto, si rileva che la s.u. esistente nell'area Nuova Sab-Ghia, sulla base della documentazione planimetrica, è pari a 2.367,00 mq e non a 2.000,00 mq come riportato in tabella alla voce "consistenza";
- (iv) nel capitolo 8.2 "Analisi delle aree-Impatti e Mitigazioni" si prende atto che i valori assegnati alle due località di proprietà (pag. 118 e 121) sono sostanzialmente quelli presenti nel precedente Piano d'Area adottato nel 2010, senza avere tenuto conto sia delle previsioni del Piano Segale più volte assunto come riferimento, sia delle necessità espresse nei diversi incontri per la definizione del PEC "Vivi il TICINO", presentato nel luglio 2018 da Cascina Caprera. Infatti, si era più volte ribadito e confermato nell'attuale stesura del piano, che l'incremento del carico antropico equivaleva a destinare s.u. esistente a nuova residenza, destinazione che non è mai stata proposta. Inoltre, non esiste nella letteratura specializzata alcuna definizione di parametri quantitativi da assumere come limiti non superabili. In particolare, nella "Tabella degli impatti antropici potenziali" dell'Area 8-Sab-Ghia si evidenziano le destinazioni d'uso possibili quali il ristoro e il loisir, dimenticando quanto previsto nelle NTA all'art. 12-punto 10P e cioè la ammissione di nuove attrezzature per attività di agriturismo area attrezzata, ecc.

Pertanto, oltre alla non corrispondenza e incompletezza nelle tabelle degli elementi qualitativi, ovvero le destinazioni ammesse, si rilevano limiti quantitativi nelle utenze riduttivi e punitivi (senza alcun riferimento a parametri/standard con fondatezza scientifica e applicati omogeneamente a tutte le località di fruizione). Tale impostazione risulta inconciliabile con l'avvio e l'intrapresa di qualunque attività economicamente sostenibile rivolta al recupero di un'area totalmente degradata.

nc



- (v) al capitolo 11 "Mitigazioni" si introducono sia nell'Area 8 (Nuova Sab-Ghia), sia nell'Area 9 (Isola di Caprera) ulteriori riduzioni quantitative per le attività di fruizione, riferite complessivamente alle 4 località di fruizione nell'Area 8 e alle 11 località nell'Area 9 (pag. 141 e 142), senza l'indicazione delle modalità di attribuzione alle singole località. Inoltre, non compaiono più, per Sab-Ghia, i posti letto di agriturismo e, per Isola di Caprera, tutti i valori attribuiti alle 5 categorie di utenza vengono attribuiti al totale dell'Area 9. Il contenuto delle tabelle, anche nel passaggio dei dati dalle ANALISI alle MITIGAZIONI, appare impossibile da gestire, soprattutto con riferimento a quali modalità debbano essere utilizzate per attribuire i valori totali alle singole località (abitanti, posti letto, posti ristoro, ecc.);
- (vi) tenendo conto delle s.u. esistenti e ai terreni di proprietà dell'azienda agricola, nelle due località di fruizione, oggetto delle presenti osservazioni, si propone la possibilità di realizzare superfici edificate superiori a quanto previsto dalla valutazione d'incidenza in quanto tali valori si ritengono troppo limitativi in rapporto alle superfici aziendali e alle possibilità sia di sviluppo che di svolgimento di attività ricreative/ricettive.

Da queste ultime osservazioni ne deriva la necessità che vengano formulate dal nuovo Piano d'Area indicazioni certe per ciascuna località e che tali indicazioni tengano conto delle superfici utili esistenti, per le quali peraltro il precedente piano ne consentiva il recupero e la realizzazione.

* * *

Nel rimanere a disposizione, si porgono cordiali saluti.

Cascina Caprera s.s.a.

Il legale rappresentante

Roberto Maria Volpi

Cascina Caprera società semplice agricola

Sede legale: Via Randaccio, 20 - 20015 Parabiago (MI) Sede operativa: Via Isola Gola, 3 - 28047 Oleggio (NO)
Tel. 348/4439050 info@cascinacaprera.it P.Iva 01975590124



Comune di Pombia

Regione Piemonte Provincia di Novara



LAVORI PUBBLICI – EDILIZIA PRIVATA

P.zza Martiri della Libertà 1 – 28050 Pombia (NO)

Tel. 0321.95333 (int. 410 – 411) Fax 0321.95396

e-mail tecnico@comune.pombia.no.it

pec ufficioprotocollo@comunedipombia.legalmail.it

Osservazione n.11

Prot. N° 3481

li, 15/05/2019

Spett.le

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL
TICINO E DEL LAGO MAGGIORE
CAMERI (NO)

e-mail: parcoticinolagomaggiore@pec-mail.it

Oggetto: Adozione del Nuovo Piano d'Area del Parco Naturale del Ticino ai sensi dell'Art. 26 della L.R. 29 giugno 2009, n. 19. Osservazioni

Preso visione del Piano d'Area in corso di pubblicazione e esaminata la documentazione ad esso allegata, si rileva quanto segue:

1) sulla Tavola 13c – ZONIZZAZIONE si segnala che l'abitato di S. Giorgio è individuato come "AREA MILITARE" che trova motivazione solo in un probabile refuso cartografico derivante dalla manipolazione della cartografia di base utilizzata

2) sulla Tavola 13c – ZONIZZAZIONE si ritiene che la perimetrazione del centro abitato di S. Giorgio possa essere rimodulata comprendendo anche il primo immobile escluso sulla via Baraggia trattandosi, per tipologia e distanza, di immobile "de facto" non isolato assimilabile quindi agli edifici limitrofi e alle stesse possibilità edificatorie loro consentite

3) laddove all'art. 11 punto 26 delle NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE per le ZONE AGRICOLE E FORESTALI è prevista una possibilità edificatoria premiale (ampliamento del 30% anziché del 20% della s.u. esistente, ecc.) a condizione si ricorra a pianificazione esecutiva convenzionata, si condivide lo spirito propositivo della norma, favorevole al cittadino, ma si ritiene nel contempo utile al fine di un suo armonico e uniforme utilizzo in tutti i Comuni della fascia del Parco (e per evitare distorte interpretazioni speculative) prevedere una "tipizzazione" di quale siano le attività convenzionabili di pubblico interesse, e del come e dove realizzarle o monetizzarle.

Si ritiene inoltre necessario specificare la "collaborazione con l'Ente Parco" sommariamente citata all'art. 3 – ATTUAZIONE che deve essere cercata dai proponenti degli strumenti urbanistici e dai singoli Comuni: occorre individuare la competenza dell'Ente Parco, se solo a livello di espressione di parere (consultivo o vincolante) o anche di proposizione e gestione impositiva dell'interesse pubblico del Parco e delle sue funzioni.

4) analogamente si ritiene che anche per gli edifici a destinazione residenziale (case sparse) esistenti in ZONA NATURALISTICA DI INTERESSE BOTANICO E FORESTALE possa essere consentito un ampliamento premiale (ampliamento del 30% anziché del 20% della s.u. esistente, ecc.) come per le "Zone Agricole e Forestali" con l'utilizzo della pianificazione esecutiva convenzionata, per favorirne l'utilizzo e l'occupazione e quindi favorire il mantenimento delle funzioni di presidio, controllo e tutela svolte all'interno di zone spesso impervie del Parco, prescrivendo però nella "tipizzazione" delle attività convenzionabili suggerita al punto precedente norme più restrittive e più chiaramente finalizzate al recupero, fruizione e valorizzazione dei caratteri tipici del parco.

5) con riferimento ai punti 3 e 4, si potrebbe anche pensare che il premio urbanistico aggiuntivo del 10% possa essere direttamente computato e convertito in opere di interesse pubblico, oppure monetizzato in un fondo specifico all'interno dei bilanci comunali ove attingere per interventi più cospicui e utili alle finalità proprie del Parco.

Certi di positiva considerazione dei rilievi, delle osservazioni e delle proposte, disponibili ad ulteriori contatti diretti per meglio esprimerle, cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Sindaco e Responsabile ad interim del Servizio Tecnico
f.to digitalmente
GRAZIOLI Giovanni



COLDIRETTI

di Novara e Verbano Cusio Ossola

Confederazione Nazionale Cultivatori Diretti

FEDERAZIONE INTERPROVINCIALE COLDIRETTI DI NOVARA e V.C.O.

Novara,

Prot. n.

21/06/2019
37

Osservazione n.12

Spett.le

Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del
Lago Maggiore

Località Villa Picchetta 28062 CAMERI (NO)

Oggetto: Osservazioni al Piano d'Area del Parco Naturale del Ticino

Con riferimento al Piano d'Area del Parco Naturale del Ticino provvediamo a trasmettervi qui di seguito le nostre osservazioni articolate in:

- Considerazioni di carattere generale
- Note riferite alle Norme Tecniche di Attuazione (a loro volta suddivise tra PRESCRIZIONI e DIRETTIVE)

Considerazioni di carattere generale

L'adozione da parte del Consiglio dell'Ente, del Piano d'Area del Parco Naturale del Ticino a fine mandato, in totale assenza di un coinvolgimento diretto di tutti i "portatori d'interesse" presenti sul territorio, in particolare del settore agricolo, sia durante la fase preparatoria che in quella di elaborazione e stesura, pare inadeguata ed inopportuna.

Com'è noto il Piano d'Area rappresenta lo strumento nel quale vengono declinate le politiche di governo e d'uso delle risorse naturali, in primo luogo suolo ed acqua che costituiscono i principali elementi su cui si basa l'attività agricola, nonché gli indirizzi per la valorizzazione ambientale ed economica del territorio; si tratta pertanto di un atto la cui stesura richiederebbe un approccio partecipato e, per quanto possibile, condiviso.

In quanto strumento sovraordinato agli altri atti pianificatori, il Piano d'Area comporta l'adeguamento di tutti i piani regolatori comunali alle direttive e prescrizioni in esso contenute, aspetto questo che da solo giustifica la necessità di un coinvolgimento diretto del territorio; non si comprende pertanto la motivazione che ha determinato una "precipitosa" adozione del Piano, attraverso un processo che non ha certamente favorito un'analisi attenta e prospettica.

L'adozione da parte del Consiglio dell'Ente del Piano in un fase di imminente rinnovo degli Organi, attraverso l'approvazione da parte della Comunità delle Aree Protette avvenuta con la presenza di soli quattro Comuni ed il voto favorevole di tre ed un giudizio espresso dalla Consulta per la Promozione in cui si evidenzia come le fasi partecipative svolte risalgono a molti anni fa, si pongono come pesante ipoteca ad un favorevole accoglimento del Piano da parte della comunità.



COLDIRETTI

di Novara e Verbano Cusio Ossola

Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti

FEDERAZIONE INTERPROVINCIALE COLDIRETTI DI NOVARA e V.C.O.

Con specifico riferimento al settore agricolo, zootecnico e forestale, rimandando alle successive note riferite alle Norme Tecniche di Attuazione un'analisi più puntuale, preme qui evidenziare come le imprese agricole, al pari di tutte le altre attività produttive, sono necessariamente impegnate in un processo di costante rinnovamento, protese ad adeguarsi ad un mercato in continua evoluzione; una concezione statica dell'impresa agricola destinata a perpetuare tecniche e pratiche colturali del passato, rischia di condannare le imprese stesse al declino e costituisce un grave rischio anche per la tutela del paesaggio e della biodiversità del Parco.

Note riferite alle Norme Tecniche di Attuazione

- PRESCRIZIONI:**

	Art.	Descrizione	Note e richieste
DIVIETI E NORME	5.3	Su tutto il territorio del Parco è fatto divieto di costruire nuove opere di recinzione dei fondi, se non con siepi a verde	La proliferazione degli animali selvatici ed il conseguente danno prodotto alle coltivazioni impone frequentemente la necessità di realizzare recinzioni difensive contro le incursioni di tali animali. Anche l'adozione della tecnica (certamente la più consigliabile anche sotto un profilo ambientale), richiede l'uso di recinzioni. Si chiede pertanto di prevedere una specifica deroga per tali eccezioni



COLDIRETTI

di Novara e Verbano Cusio Ossola

Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti

FEDERAZIONE INTERPROVINCIALE COLDIRETTI DI NOVARA e V.C.O.

ZONE DI RISERVA NATURALE SPECIALE			
	8.6 b)	La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento o la detenzione di parti della flora erbacea ed arbustiva sono vietati, fatte salve le operazioni autorizzate dall'Ente Parco, connesse alle attività selvicolturali e agricole e alla manutenzione ordinaria di sentieri e per le normali operazioni agricole	Così come è formulato questo comma potrebbe indurre a pensare che le normali/ordinarie pratiche agricole/forestali debbano essere autorizzate dall'Ente parco. Si chiede di riformulare in modo meno equivoco

	8.7 b)	E' vietato impiantare nuovi pioppeti o altre colture a rapido accrescimento	La prescrizione in esame non pare alla scrivente essere supportato da reali esigenze di conservazione e se ne chiede lo stralcio
--	-----------	---	--



COLDIRETTI

di Novara e Verbano Cusio Ossola

Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti

FEDERAZIONE INTERPROVINCIALE COLDIRETTI DI NOVARA e V.C.O.

ZONA AGRICOLA SPECIALE			Questa disposizione, a parer della scrivente, è in assoluto difetto di una norma che attribuisca siffatto potere. L'obbligo ad eseguire un rimboschimento, a spese dei proprietari e, conseguentemente, trasformare un terreno coltivato in un bosco non è accettabile. Analogo argomento per ciò che riguarda i pioppeti di copertura < al 50% per i quali si registra anche una totale contraddizione su ciò che la normativa nazionale e regionale definisce come bosco. Si chiede lo stralcio dell'intero comma
	8.7 c)	Relativamente ai pioppeti esistenti, all'abbattimento delle piante deve seguire un rimboschimento con specie forestali autoctone effettuato dal proprietario. I pioppeti nei quali la copertura arborea derivante dai pioppi si sia ridotta a meno del 50% della copertura totale, sono considerati di fatto come formazioni boschive a tutti gli effetti.	
	9.3	Sono vietati tutti gli interventi di modificazione del suolo, inclusi i livellamenti, tranne quelli con finalità di conservazione degli ecosistemi naturali, di interesse scientifico o di restituzione della naturalità in situazioni di degrado. Sono esclusi dal divieto i livellamenti per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia.	Occorre garantire la piena operatività delle imprese agricole. Si chiede pertanto di sostituire l'ultimo capoverso con il seguente: " Sono escluse dal divieto tutte le ordinarie operazioni agronomiche; eventuali interventi di natura straordinaria dovranno essere valutati con l'Ente Parco".
	9.5	Non sono consentiti nuovi allevamenti suinicoli, ittici e di animali domestici e/o esotici	Occorre esplicitamente escludere da questa



COLDIRETTI

di Novara e Verbano Cusio Ossola

Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti

FEDERAZIONE INTERPROVINCIALE COLDIRETTI DI NOVARA e V.C.O.

			fattispecie gli eventuali ampliamenti che debbono rimanere possibili
ZONE NATURALISTICHE	10.8	Non sono consentiti nuovi allevamenti suinicoli, ittici e di animali domestici e/o esotici	Occorre esplicitamente escludere da questa fattispecie gli eventuali ampliamenti che debbono rimanere possibili
	10.10	Il pascolo è consentito unicamente nelle aree agricole o in altre aree private, temporaneamente recintate e appositamente individuate con l'Ente Parco.	Al fine di rendere le procedure più snelle si chiede di sostituire la frase " appositamente individuate di concerto con l'Ente Parco " con "fatto salvo esplicito divieto da parte dell'Ente Parco"
	10.12	È consentita unicamente la realizzazione di manufatti e servizi funzionali alle attività dell'Ente Parco.	Tale divieto rischia di cristallizzare e rendere inattuabile ogni attività agricola. Si chiede di prevedere la possibilità di realizzare manufatti e servizi funzionali al normale svolgimento dell'attività agricola, di allevamento e forestale
ZONE AGRICOLE E FORESTALI	11.5	La modificazione delle colture di prati e marcite devono essere preventivamente valutate dall'Ente Parco	Si chiede che la valutazione da parte dell'Ente Parco possa avvenire attraverso procedure speditive, prevedendo l'istituto del silenzio assenso. Si deve inoltre considerare come ragioni di natura



COLDIRETTI

di Novara e Verbano Cusio Ossola

Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti

FEDERAZIONE INTERPROVINCIALE COLDIRETTI DI NOVARA e V.C.O.

			fitosanitaria (si prenda ad esempio il caso della Popillia Japonica) comportano spesso la necessità di modificare tali colture e di eseguire arature ed altri interventi meccanici
	11.6	Nuovi impianti industriali da legno, pioppeti e piantagioni da biomassa a ciclo breve sono consentiti previa autorizzazione dell'Ente Parco	Si chiede che venga quantificato il concetto di "industriale" e che la valutazione da parte dell'Ente Parco avvenga attraverso procedure speditive prevedendo l'istituto del silenzio assenso
	11.9	Non sono consentiti nuovi allevamenti suinicoli, ittici e di animali domestici e/o esotici	La formulazione di questo comma è poco chiara. Cosa si intende per animali domestici? Bovini, ovi – caprini, avicunicoli sono considerati animali domestici? In ogni caso si chiede che vengano esplicitamente ammessi gli eventuali ampliamenti
	11.10	Sono consentiti gli allevamenti di bovini, equini, ovi-caprini e avicoli a terra nel rispetto del regolamento regionale vigente, riguardante la gestione dell'azoto zootecnico. L'Ente Parco stabilisce i regolamenti per gli allevamenti pre-esistenti e gli eventuali tempi di adeguamento ad essi.	L'obbligo di allevare a terra gli avicoli non ha alcun significato in termini di necessità di conservazione degli habitat, del paesaggio o di tutela della biodiversità e se ne chiede lo stralcio
	11.11	Altri tipi di allevamento devono essere valutati dall'Ente Parco, accompagnate da	Si chiede di eliminare la frase "accompagnate da



COLDIRETTI

di Novara e Verbano Cusio Ossola

Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti

FEDERAZIONE INTERPROVINCIALE COLDIRETTI DI NOVARA e V.C.O.

		una relazione di studio di compatibilità	una relazione di studio di compatibilità"
	11.12	Il pascolo è consentito unicamente nelle aree agricole o in altre aree private, temporaneamente recintate e appositamente individuate con l'Ente Parco.	Si chiede di eliminare la frase "appositamente individuate dall'Ente Parco" poiché in un contesto ambientale quale quello oggetto di questa norma (Zone agricole) tale vincolo risulta eccessivo ed inutile
	11.23	La costruzione di nuove stalle o strutture legate ad attività di allevamento è consentita esclusivamente a seguito di stesura di patto unilaterale o convenzione tra l'Ente Parco e i proprietari consorziati che dichiarano da quali tenute all'interno del Parco ricavano almeno il 60% dell'alimentazione dei capi di bestiame. La richiesta del titolo abitativo deve essere accompagnata dal patto unilaterale	Tale comma pare privo di qualsiasi significato in termini di conservazione degli habitat e/o di tutela del paesaggio e/o dell'avifauna e del tutto ingiustificato. Oltre a ciò la % richiesta non si capisce se deve essere valutata in termini di Unità Foraggiere, di q.li, del valore economico ... Se ne chiede lo stralcio integrale
	11.25	Sono vietate le recinzioni di fondi agricoli e boschivi, tranne quelle per il pascolo e per il contenimento della fauna selvatica, previo consenso dell'Ente Parco.	Si chiede di eliminare la frase "previo consenso dell'Ente Parco" e sostituirla con "fatto salvo divieto dell'Ente Parco"
ZONE CON ATTIVITA' PRODUTTIVE	14.5	Tutti gli interventi di riqualificazione dell'ambiente idrobiologico e paesaggistico sono da attuarsi mediante soluzioni progettuali e modalità da concordare con l'Ente Parco	Tali interventi dovranno essere commisurati all'entità degli interventi di riassetto, ristrutturazione, riorganizzazione o ampliamento proposti e comunque sostenibili sotto il profilo economico



COLDIRETTI

di Novara e Verbano Cusio Ossola

Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti

FEDERAZIONE INTERPROVINCIALE COLDIRETTI DI NOVARA e V.C.O.

TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE	16.16		L'inefficienza dei processi irrigui è imputabili principalmente alle perdite che si realizzano dal punto di prelievo a quello di consegna per via della percolazione. Di ciò si dovrà tener conto nella valutazione di progetti che potranno prevedere l'impermeabilizzazione dei canali irrigui
	16.18	E' vietata la copertura di corsi d'acqua naturali, canali e rogge, cavi irrigui, salvo diversa disposizione dell'Ente Parco	
TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AGRICOLTURA	17.6	Nell'esercizio delle attività agrituristiche negli eventuali parcheggi di nuova realizzazione la cui entità dovrà essere commisurata ad 1/3 del numero di coperti del ristorante	Tale parametro pare del tutto inadeguato ed in contrasto con la normativa regionale di settore; se ne chiede pertanto una revisione in aumento

• DIRETTIVE

	Art.	Descrizione	Note e richieste
DIVIETI E NORME	5.6	Le opere di recinzione con siepe a verde devono avvenire mediante piantumazione/semina esclusivamente di specie autoctone	Il concetto di specie autoctona è piuttosto vago e se gli si attribuisce un significato restrittivo porta ad escludere numerose specie che, per quanto non



COLDIRETTI

di Novara e Verbano Cusio Ossola

Confederazione Nazionale Cultivatori Diretti

FEDERAZIONE INTERPROVINCIALE COLDIRETTI DI NOVARA e V.C.O.

			autoctone in senso stretto, sono ormai da tempo i entrate a far parte della vegetazione spontanea locale. Si chiede di modificare tale direttiva aggiungendo al termine del comma la frase " Fatta salva esplicita autorizzazione da parte dell'Ente".
--	--	--	--

DIVIETI E NORME	5.6	Le opere di recinzione con siepe a verde devono avvenire mediante piantumazione/semina esclusivamente di specie autoctone.	Il concetto di specie autoctona è piuttosto vago e se gli si attribuisce un significato restrittivo porta ad escludere numerose specie che, per quanto non autoctone in senso stretto, sono ormai da tempo i entrate a far parte della vegetazione spontanea locale. Si chiede di modificare tale direttiva aggiungendo al termine del comma la frase " Fatta salva esplicita autorizzazione da parte dell'Ente".
ZONE DI RISERVA NATURALE SPECIALE	8.5	Nelle riserve naturali speciali sono ammessi, previa autorizzazione dell'Ente Parco, esclusivamente interventi di carattere didattico, tecnico, tecnico – faunistico e scientifico	Si ritiene eccessivamente restrittivo quest'articolo e si chiede che , previa autorizzazione da parte dell'Ente Parco, possano essere svolte attività connesse con quelle tipiche della multifunzionalità agricola
OL A SP	9.6	Sono consentiti gli allevamenti di bovini, equini, ovicaprini e avicoli a terra nel rispetto del regolamento	L'obbligo di allevare a terra gli avicoli non ha alcun



COLDIRETTI

di Novara e Verbano Cusio Ossola

Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti

FEDERAZIONE INTERPROVINCIALE COLDIRETTI DI NOVARA e V.C.O.

		regionale vigente riguardante la gestione dell'azoto zootecnico. L'Ente Parco stabilisce i regolamenti per gli allevamenti pre-esistenti e gli eventuali tempi di adeguamento ad essi.	significato in termini di necessità di conservazione degli habitat, del paesaggio o di tutela della biodiversità e se ne chiede lo stralcio
	9.7	Il pascolo è consentito unicamente nelle aree agricole o in altre aree private, temporaneamente recintate e appositamente individuate con l'Ente Parco.	Al fine di rendere le procedure più snelle si chiede di sostituire la frase "appositamente individuate di concerto con l'Ente Parco" con la seguente "fatto salvo esplicito divieto da parte dell'Ente Parco"
	9.9	È consentita unicamente la realizzazione di manufatti e servizi funzionali alle attività dell'Ente Parco.	Tale divieto rischia di cristallizzare e rendere inattuabile ogni attività agricola. Si chiede di prevedere la possibilità di realizzare manufatti e servizi funzionali anche al normale regolare svolgimento dell'attività agricola, di allevamento e forestale
TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE	16.12	Per la sicurezza e per la salvaguardia dei valori ambientali della rete idrica e irrigua, si applicano le seguenti fasce di rispetto di inedificabilità	Nei parametri di inedificabilità, con riferimento alla rete irrigua, occorre escludere le opere che potranno rendersi necessarie per il buon funzionamento della rete



COLDIRETTI

di Novara e Verbano Cusio Ossola

Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti

FEDERAZIONE INTERPROVINCIALE COLDIRETTI DI NOVARA e V.C.O.

			irrigua alla quale occorre garantire efficienza ed efficacia
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	18.17 18.18	Per le nuove costruzioni o per interventi sull'esistente valgono le seguenti indicazioni :	L'obbligo di realizzare le gronde in legno, cotto o materiale in legno, così come l'obbligo di realizzare serramenti in legno e più in generale l'insieme delle direttive qui previste, pare molto restrittivo ed eccessivamente oneroso, pertanto se ne chiede una revisione sulla base di criteri meno restrittivi

IL DIRETTORE

Maria Lucia Benedetti

IL PRESIDENTE

Sara Bauda



Osservazione n.13



TRASMISSIONE VIA PEC

N. di prot. nell'oggetto del messaggio PEC.
Dati di prot. nell'allegato "segnatura.xml"

Servizio B.02.04
Pratica n. K13_2019_01381

Spett. Regione Piemonte
Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio
Settore Biodiversità e Aree naturali
territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

Ente di gestione delle Aree protette
del Ticino e del Lago Maggiore
Località Villa Picchetta
28062 CAMERI (NO)
parcoticinoelagomaggiore@pec-mail.it

Rif. prot. Regione Piemonte n.8688 del 02/04/2019, prot. ARPA n. 29913 del 02/04/2019
e prot. Ente di gestione n. 1378 del 04/04/2019, prot. Arpa n.30824 del 04/04/2019

**Oggetto: Procedura di Valutazione Ambientale Strategica – fase di valutazione – del Piano
d'Area del Parco naturale del Ticino ex art. 13 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
Osservazioni al Rapporto Ambientale**

Con la presente si trasmette il contributo in oggetto.

Distinti saluti.

Il Dirigente Responsabile
dell'Attività di Produzione Nord Est
Dott.ssa Anna Maria Livraga

Responsabile dell'Istruttoria del Procedimento
Oriana Marzari
0321/665751 o.marzari@arpa.piemonte.it

(firmato digitalmente)

OM/om

Allegati: Osservazioni al Rapporto Ambientale

ARPA Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017
Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est
Attività di Produzione Nord Est
Via Bruzza, 4 – 13100 Vercelli – Tel. 0161269811 – fax 0161269630
E-mail: dip.nordesi@arpa.piemonte.it - PEC: dip.nordesi@pec.arpa.piemonte.it

**DIPARTIMENTO TERRITORIALE PIEMONTE NORD EST
ATTIVITÀ DI PRODUZIONE NORD EST**

*Rif. prot. Regione Piemonte n.8688 del 02/04/2019, prot. ARPA n. 29913 del 02/04/2019
E prot. Ente di gestione n. 1378 del 04/04/2019, prot. Arpa n.30824 del 04/04/2019*

OGGETTO:

**Piano d'Area del Parco naturale del Ticino
Procedura di Valutazione Ambientale Strategica – fase di valutazione
ex art. 13 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.,**

Osservazioni al Rapporto Ambientale

Redazione	Funzione: Collaboratore tecnico professionale	Data: 14/06/2019	Firma:
	Nome: Dr.ssa Oriana MARZARI		
Verifica e approvazione	Funzione: Dirigente Responsabile dell'Attività di Produzione Nord Est	Data:	Firma: firmato digitalmente
	Nome: Dott.ssa Anna Maria LIVRAGA		

1. Premessa

Oggetto del presente contributo è la valutazione della documentazione tecnica ambientale redatta per la procedura di Valutazione Ambientale Strategica – fase di Valutazione – del Piano d'Area del Parco naturale del Ticino.

L'analisi considera i criteri riportati nell'allegato VI del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e le indicazioni presenti nelle *Linee guida per l'analisi e la caratterizzazione delle componenti ambientali a supporto della valutazione e redazione dei documenti della VAS* del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA).

Questo contributo è stato redatto con la collaborazione della Struttura Complessa P.22.00 – VALUTAZIONI AMBIENTALI - Struttura Semplice Valutazioni Ambientali Grandi Opere - di questa Agenzia per la parte relativa alla Valutazione d'incidenza.

Nell'ambito della Valutazione Ambientale Strategica del Piano d'Area del Piano naturale del Ticino Arpa fornisce il proprio contributo quale Ente con competenze in materia ambientale ai sensi dell'art. 5, punto s, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in qualità di supporto tecnico scientifico agli Enti coinvolti nel procedimento secondo quanto previsto dal punto 1.2, lettera d, della D.G.R. n.25-2977 del 29 febbraio 2016.

2. Osservazioni al Rapporto Ambientale

- a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;
- b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma;
- c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
- d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e dalla flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;
- f) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;
- g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;

Dalla lettura della documentazione tecnica ambientale predisposta dal Proponente si osserva che la nuova proposta di Piano d'Area del Parco naturale del Ticino informa i propri contenuti alla normativa di settore vigente e in particolare al Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità (L.R. 19/2009) nonché alle misure sito specifiche approvate con DGR n. 53-4420 del

19.12.2016 come Zona Speciale di Conservazione e ZPS IT1150001 "Valle del Ticino della Rete Natura 2000 e alle finalità del MaB UNESCO.

Gli obiettivi generali vengono così sintetizzati alla pag. 9 del R.A.

OBIETTIVI GENERALI
l'adeguamento dei contenuti programmatici e prescrittivi alla normativa nazionale ed europea
la coerenza delle politiche di Piano rispetto alle diverse scale e livelli della pianificazione sovraordinata e sottordinata, per promuovere il coordinamento e l'orientamento delle politiche settoriali coinvolte, in particolare, per l'uso e la qualità delle acque, per le attività agricole, per le attività estrattive, per il riassetto idrogeologico, per la navigabilità, per il turismo e il tempo libero
la tutela attiva del territorio, da attuarsi attraverso forme di programmazione e gestione partecipate, capaci di promuovere lo sviluppo socio-economico e la riqualificazione paesaggistica ed ambientale, con la ricostruzione e la rinaturalizzazione degli ambienti degradati, il recupero e la salvaguardia delle risorse idriche anche con riferimento a processi di integrazione rapportati al più ampio contesto territoriale
la conservazione integrata dei delicati equilibri ambientali che caratterizzano il Parco
l'utilizzazione sostenibile delle risorse ambientali nonché il recupero e la rifunzionalizzazione delle strutture esistenti e valorizzazione dei beni culturali nel contesto territoriale d'area vasta

La Riserva intende perseguire i suddetti obiettivi attraverso tre azioni essenziali illustrate alle pagg.9 e 10:

- *capitalizzare gli errori e le esperienze già svolte, puntare sulle competenze già acquisite, inventarsi nuovi ruoli, migliorare la comunicazione, educare;*
- *sperimentare: rendere la Riserva un driver di sostenibilità in cui far emergere nuovi ambiti e ricerche come agro-ecologia, green economy, economie circolari, mobilità e turismo sostenibile, gestione sostenibile delle acque urbane, energie rinnovabili.... per immaginare uno sviluppo sostenibile del proprio territorio da cui esportare modelli di sostenibilità verso l'esterno;*
- *gestire: fare rete ed esportare i propri modelli, diventare punto di riferimento per le Comunità e gli attori operanti sul territorio.*

Il Piano individua poi azioni e interventi specifici elencati alla pag. 10:

- *la riduzione della perdita e la tutela della biodiversità;*
- *la sostenibilità ambientale;*
- *il sistema delle acque, sia dal punto di vista della regimazione, sia della qualità;*
- *il suolo, inteso come parte integrante del patrimonio paesaggistico e naturale del Parco e delle aree contermini, comprese quelle edificate;*
- *il patrimonio faunistico, per salvaguardare e mantenere l'equilibrio biologico ed ambientale del territorio;*
- *l'agricoltura, per il suo ruolo di salvaguardia, gestione e conservazione del territorio*
- *la qualità dell'aria;*
- *le risorse storico-culturali e paesaggistiche e le emergenze archeologiche e architettoniche, considerati elementi fondamentali di caratterizzazione territoriale e paesaggistica;*
- *la cultura e delle tradizioni popolari della Valle del Ticino.*

La **zonizzazione del territorio** viene suddivisa in **sette** tipologie di aree, cui corrispondono differenti livelli di tutela:

- a. *zone di riserva naturale speciale*
- b. *zona agricola speciale*
- c. *zone naturalistiche di interesse botanico e faunistico*
- d. *zone agricole e forestali*
- e. *zone di fruizione articolata e puntuale*
- f. *zone di riqualificazione ambientale*
- g. *zone con attività produttive esistenti*

Gli obiettivi generali e le azioni di Piano sono nel complesso orientati alla conservazione integrata degli equilibri ambientali e alla tutela del territorio, tuttavia si ritiene opportuno porre in evidenza alcuni aspetti puntuali.

- L'Articolo 6 **TUTELA DELLE ZCS – ZPS**, punto 3, fornisce indicazioni per la mitigazione degli impatti derivanti *"dalla produzione dei rifiuti e dei reflui fognari"*, tuttavia ai successivi punti a-e si leggono indicazioni generalmente applicabili ai reflui civili o alle acque meteoriche. Sarebbe opportuno escludere il termine rifiuti poiché per rifiuto si intende *"qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi"* (art. 183, c.1, punto a del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.). Anche i rifiuti liquidi devono essere raccolti, trattati e smaltiti secondo la normativa vigente e in particolare secondo la parte quarta, Titolo I del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

In relazione alla possibilità di ricorrere allo smaltimento delle acque meteoriche nei primi strati del sottosuolo è utile ricordare che lo scarico diretto nelle acque sotterranee è vietato dall'art. 104, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Qualora fosse necessario procedere allo smaltimento delle acque meteoriche non contaminate nel sottosuolo, in applicazione del principio di precauzione sarà opportuno fare riferimento alle Norme tecniche generali riportate nell'Allegato 5 della Deliberazione Comitato per la tutela delle acque dall'inquinamento del 04/02/1977.

- L'Articolo 13 **ZONE DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE** individua quali aree deputate alla riqualificazione ambientale le cave dove permangono attività di lavorazione degli inerti, le cave dismesse senza progetti di ripristino ambientale o con *progetti considerati incompatibili con le finalità del Parco*, le discariche. Occorre chiarire quali siano i progetti di recupero ritenuti incompatibili e se tra questi risulti anche quello connesso all'attività di "Cave Ticino s.n.c." a Varallo Pombia. Nel merito si informa l'Amministrazione provinciale di Novara con Determinazione n. 688 del 09/04/2019 ha inoltrato alla Ditta Cave Ticino di Varallo Pombia s.r.l. una diffida all'ottemperanza delle prescrizioni ex art.29 del d.lgs.152/2006 e art.23 della l.r. 23/2016.

Si segnala che l'area di "Cave Ticino s.n.c." a Varallo Pombia non sembra essere cartografata sulla Tavola 05a, quanto meno per la parte ricadente nell'area ricadente nel Parco.

- Considerati gli obiettivi del Piano d'Area del Piano naturale del Ticino si scorge l'opportunità di orientare le misure di compensazione ecologica, derivanti dalle procedure di VAS, VIA o altre autorizzazioni ambientali dei piani o progetti ricadenti nei Comuni del Parco, alle **ZONE DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE** o alle aree da portare a rinaturalizzazione quando non interessate da progetti propri di recupero ambientale.
- All'art.15 **SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE**, punto 6, delle Norme Tecniche di Attuazione si legge che *L'Ente Parco promuove il ricorso a forme di energia rinnovabile quali ad esempio*

fotovoltaico (non a terra), geotermico e biomasse. Nelle specifiche di cui ai successivi punti a) e b) si forniscono poi indicazioni per le centraline idroelettriche.

Oltre alla necessità di una più chiara definizione della norma, si vuole evidenziare che in generale si possono riscontrare gli impatti tipici delle fasi di cantiere (rumore, polveri, sversamenti accidentali, traffico indotto, etc.) ed eventualmente quelli legati ai campi elettromagnetici per i quali deve essere effettuata una valutazione rispetto a quanto previsto nelle norme di tutela della popolazione dall'esposizione ai CEM (L36/2001, DPCM 08.07.2003 e DM 28.05.2008).

Oltre a ciò si possono riscontrare effetti molteplici e differenti a seconda della tipologia e della dimensione degli impianti in esercizio.

Solo per citarne alcuni si ricordano possibili fenomeni di subsidenza nell'area di estrazione degli impianti geotermici, impatti sulla qualità delle acque, su flora e fauna dell'ecosistema fluviale nei tratti sottesi alle centraline idroelettriche, etc. Particolare attenzione occorre riservare agli impianti a biomassa che possono determinare criticità in relazione alla gestione dei percolati e delle acque meteoriche, alle emissioni in atmosfera, anche odorigene, al sollevamento di polveri e al traffico indotto. L'obiettivo volto alla produzione di energia da fonti rinnovabili, senza alcuna distinzione fra le diverse tipologie e senza soglie dimensionali, potrebbe non essere sempre coerente con gli obiettivi di tutela e conservazione prefissati.

- Con riferimento alla tabella di pag.125 del Rapporto Ambientale, riportante una sintesi in forma matriciale dei possibili effetti indotti dal Piano, si osserva che viene riconosciuto un effetto negativo sulla qualità dell'aria in relazione al recupero del patrimonio edilizio esistente. Per una efficace riduzione delle emissioni climateranti il Piano potrebbe chiedere che le ristrutturazioni degli edifici prevedano il raggiungimento di elevate prestazioni energetiche, superiori ai requisiti minimi previsti dalla normativa vigente in materia di contenimento energetico.

Di seguito si riproducono le osservazioni relative alla **Valutazione d'Incidenza** contenute nello specifico contributo già trasmesso con nota prot. Arpa n.53295 del 13/06/2019 a Regione Piemonte - Settore Biodiversità e Aree Naturali.

- Come affermato dallo stesso Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore il Piano d'Area non è stato strutturato per essere anche Piano di Gestione della ZSC-ZPS ma è stato redatto tenendo conto delle misure generali "Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte" di cui alla DGR n. 54-7409 del 7 aprile 2014 e smi, e delle "Misure di conservazione sito specifiche" vigenti per il sito Valle del Ticino, approvate con DGR n. 53-4420 del 19.12.2016; tuttavia nel documento di incidenza non è presente una verifica circa la coerenza tra le azioni/attività previste dal piano e le misure di conservazione sito specifiche sopra citate.
- Il documento espone ed affronta una analisi degli impatti presenti attualmente nelle 18 Aree in cui è stata suddivisa l'area parco, valutando il carico antropico attualmente presente e potenzialmente in previsione e fornendo alcune soluzioni, mitigazioni e limitazioni all'utilizzo delle aree; i fattori di impatto però sono trattati in modo generico e non sono messi in alcun modo in relazione alla presenza di specie/habitat oggetto di tutela specifica del sito, proprio della Valutazione di Incidenza. Dal momento che però, come anche definito nelle "Norme Tecniche di Attuazione" (art 1 comma 6 e art 6) sono sempre valide, prioritarie e complementari le "Misure di conservazione sitospecifiche" vigenti, si ritiene che sussistano le condizioni per il mantenimento dello stato di conservazione del sito in relazione alla tutela delle specie e habitat maggiormente vulnerabili e soluzioni volte al miglioramento delle condizioni generali, in un sito in cui l'interferenza antropica risulta in alcune aree, già attualmente rilevante.

- Tra gli impatti descritti non viene trattato l'effetto legato allo sviluppo e propagazione di specie alloctone/invasive e tantomeno non vengono proposte misure particolari o azioni volte al loro contenimento; si ricorda che nel sito sono presenti specie animali e vegetali alloctone/invasive (come descritto nelle misure di conservazione sitospecifiche, allegato 1), alcune con importanti problematiche legate alla loro proliferazione o competizione interspecifica, che influiscono sullo stato di conservazione delle specie e habitat oggetto di tutela. Sarebbe opportuno che all'interno del Piano venga evidenziata la problematica e descritte opportune azioni che si intendono intraprendere per la loro eradicazione/contenimento, quantomeno per le situazioni che presentano maggiori criticità.

Sempre nell'ambito della Valutazione d'incidenza vengono formulate ulteriori osservazioni in merito alle Norme Tecniche di Attuazione.

- L'articolo 6, comma 1, in relazione alla ZSC e ZPS Valle del Ticino (IT 1150001) riprende e ribadisce la coerenza delle *Misure di Conservazione generali* di cui alla D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 e delle *Misure di Conservazione Sitospecifiche*, approvate con D.G.R. n. 53-4420 del 19/12/2016, oltre ad adottare ulteriori azioni di carattere più generale in relazione alla produzione dei rifiuti e dei reflui fognari, all'inquinamento luminoso e ai derivanti da nuovi insediamenti residenziali, turistici e produttivi; dal momento però che nel documento di incidenza non sono state in alcun modo messe in relazione sia l'articolazione del territorio in sia le varie attività previste dal piano con le misure di conservazione (MdC) sopracitate, sarebbe opportuno, per maggiore chiarezza e per una più semplice interpretazione normativa, che vengano ripresi ed evidenziati tutti i divieti e gli obblighi relativi alle tipologie ambientali delle MdC sitospecifiche esplicitandoli e rendendoli prescrittivi anche all'interno delle NTA, articolati secondo gli azzonamenti che sono stati definiti specificamente dal Piano d'Area. Contestualmente sarebbe utile che venga effettuata una analisi territoriale di approfondimento ed una sovrapposizione cartografica quantomeno tra gli azzonamenti individuati e il livello delle tipologie ambientali definite nelle MdC (ambienti forestali, ambienti aperti, ambienti delle acque ferme e paludi, ambienti delle acque correnti, ambienti agricoli), in modo da possedere un quadro conoscitivo maggiormente consono e coerente del contesto esistente e poter quindi territorializzare, almeno in parte, l'apparato normativo dei divieti ed obblighi delle NTA.
- L'articolo 6, comma 2, al fine di mitigare l'impatto derivante dal traffico veicolare, esplicita l'adozione di una serie di azioni; per quanto riguarda l'impatto delle infrastrutture lineari sulla fauna selvatica risulterebbe utile specificare, in particolare come riferimento per gli interventi di mitigazione, la pubblicazione redatta da Regione Piemonte e Arpa Piemonte "Fauna Selvatica ed Infrastrutture Lineari – indicazioni per la progettazione di misure di mitigazione degli impatti delle infrastrutture lineari di trasporto sulla fauna selvatica" scaricabile all'indirizzo <https://www.arpa.piemonte.it/pubblicazioni-2/pubblicazioni-anno-2005/fauna-selvatica/fauna-selvatica-ed-infrastrutture-lineari>
- L'obbligo all'uso esclusivo di specie autoctone si ritrova in più articoli delle NTA, tuttavia sarebbe opportuno inserire un articolo di carattere generale che, per nuovi interventi (residenziali e non), ristrutturazioni private o di aziende, interventi di mitigazione o compensazione a vario livello, prescriva il divieto di utilizzo di specie alloctone/esotiche sull'intero territorio dell'area parco.

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste.

Il R.A. analizza due possibili alternative:

- la prima riguarda l'ipotesi di non intervenire, cioè di non predisporre un nuovo Piano d'Area, mantenendo la situazione attuale senza attuare alcuna azione (alternativa zero);
- la seconda riguarda l'ipotesi di predisporre un nuovo Piano d'area che definisca le azioni attraverso le quali raggiungere gli obiettivi fissati, coerenti con quelli dei Piani sovraordinati o di pari livello. (cfr. pag.28).

Si ritiene utile ricordare che la proposta di Revisione del Piano d'Area 2012 potrebbe essere considerata come un'ulteriore alternativa. Anche vagliando questa terza opzione, considerando le valutazioni formulate nell'ambito della pregressa VAS, si ritengono condivisibili le conclusioni tratte dal Proponente al capitolo 10 - VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE riconoscendo al Piano una maggiore articolazione della zonizzazione e regolamentazione delle attività nelle varie zone nonché un maggior livello di tutela.

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione dei piani o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare;

- Relativamente al Piano di monitoraggio si segnala l'obsolescenza dell'indicatore individuato per lo stato ambientale dei corsi d'acqua SACA (Stato Ambientale dei Corsi d'Acqua). Oggi lo stato ecologico dei Corpi idrici fluviali è definito dalla valutazione integrata degli indici STAR_ICMI, ICMI, IBMR, ISECI, LIMeco e dalla verifica degli Standard di Qualità Ambientali (SQA) per gli inquinanti specifici. La valutazione dello Stato Chimico è definita in base a una lista di 45 sostanze pericolose o pericolose prioritarie individuate a livello comunitario per le quali sono previsti Standard di Qualità Ambientale (SQA) europei fissati dalla Direttiva 2013/39/UE recepiti dal D.Lgs 172/15. Dal confronto dei risultati tra lo Stato Ecologico e lo Stato Chimico si ottiene la classificazione dello Stato complessivo del corpo idrico superficiale.

Per la definizione del quadro conoscitivo può essere consultato il Geoportale di Arpa Piemonte all'indirizzo:

http://webgis.arpa.piemonte.it/monitoraggio_qualita_acque_mapseries/monitoraggio_qualita_acque_webapp/.

Tra le informazioni disponibili si segnalano i dati relativi al Monitoraggio della qualità delle acque in Piemonte, prodotti secondo il quadro normativo europeo e nazionale. I dati di sintesi sono rintracciabili nell'Elaborato 5 del *Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po* pubblicato sul sito ufficiale dedicato al Piano all'indirizzo: <http://pianoacque.adbpo.it/piano-di-gestione-2015/>.

- Per quanto concerne la parte di monitoraggio relativa alla Valutazione d'incidenza si segnala che i dati relativi agli indicatori BIOMOD e FRAGM presentati sono ormai superati. È consigliabile pertanto la sostituzione di tali indicatori con l'utilizzo dei dati maggiormente aggiornati derivati dalle risultanze del progetto "Novara in Rete" (fondazione Cariplo, Lipu, Arpa Piemonte) e precisamente:

- l'indicatore 5) *Presenza di aree a elevata biodiversità per la classe dei mammiferi (BIOMOD)* sostituito con gli elementi della rete ecologica. Per approfondimenti e dati: <https://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/ecosistemi-e-biodiversita/reti-ec/metodologia/4.7-individuazione-degli-elementi-utili-allidentificazione-della-rete-ecologica-del-territorio>

- l'indicatore 6) *Presenza di aree a elevata connettività ecologica (FRAGM)* andrebbe sostituito col FRAGM connettività ecologica di recente aggiornamento. Per

approfondimenti e dati: <https://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/ecosistemi-e-biodiversita/reti-ec/metodologia>

In ultimo si evidenzia quanto segue.

- L'Articolo 16 *TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE*, punto 13, fa riferimento al Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 abrogato dal [Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 152](#). Oggi occorre riferirsi alla [Parte terza del decreto legislativo n.152 del 2006](#) e s.m.i. "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*".
- Sarebbe opportuno produrre una tavola riportante la classificazione acustica del territorio del Parco. La mosaicatura dei Piani di Zonizzazione Acustica della Provincia di Novara è disponibile sul Geoportale di Arpa Piemonte alla pagina: <http://webgis.arpa.piemonte.it/geoportale/index.php/tematiche/rumore-e-vibrazioni>.
- Ove possibile può essere utile inserire nelle legende delle tavole di Piano il riferimento alla relativa NTA.

A: parcoticinolagomaggiore@pec-mail.it

P. 2753 del 10/11/2015

CC: simone.lucatello@comune.oleggio.no.it

Oggetto: OSSERVAZIONE AL PIANO AREA PER RETTIFICA CARTOGRAFICA

Buongiorno Osservazione n.14

A seguito di presa visione del nuovo Piano D'area del Parco del Ticino e verificata la cartografia della nostra proprietà in Oleggio (Sago srl – con sede in Milano - CF 08133620966) meglio identificata in catasto di Oleggio al foglio 48 mapp.41-42-114-115-122 in via Gallarate 101 si fa notare come la delimitazione d'area come "FRUIZIONE" sia limitata nella proprietà non seguendo il confine della vera proprietà che è più ampio.

SI CHIEDE

Di rettificare cartograficamente la perimetrazione dell'area "Fruizione" in base alla proprietà identificata come "14-Fattoria del Pesce" vedi cartografia allegata.

Cordialmente

Sago srl
via Correggio 19
20149 Milano (MI)
P.Iva 08133620966

 Vakhtang Kulumbeva
Amministratore Unico
Sago srl



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

Area Tecnica – Servizio Pianificazione Urbanistica

Ufficio Urbanistica

Tel. 0321/969840 fax. 0321/969855 –

urbanistica@comune.oleggio.no.it - www.comune.oleggio.no.it

Osservazione n.15

Oleggio, giugno 2019

OGGETTO: ADOZIONE DEL NUOVO PIANO D'AREA DEL PARCO NATURALE DEL
TICINO AI SENSI DELL'ART. 26 DELLA L.R. 29 GIUGNO 2009 N. 19 E
S.M.I.
OSSERVAZIONI

Con deliberazione del Consiglio n. 4 del 06/02/2019 l'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore ha adottato, ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i., il Nuovo Piano d'Area.

A livello generale si evidenzia come il Nuovo Piano d'Area, redatto nel rispetto delle linee di indirizzo del Piano Paesaggistico Regionale e del Piano Territoriale Regionale, pare escludere tra gli obiettivi la tutela e la valorizzazione del settore agricolo. Diverse osservazioni sotto elencate evidenziano come le disposizioni previste appaiano a volte troppo limitative rispetto alle esigenze delle aziende agricole in genere.

Con riferimento alla parte di normativa riportata nelle Norme Tecniche di Attuazione si formulano le seguenti osservazioni specifiche:

Articolo	Osservazione
1 comma 9	Il Nuovo Piano d'Area ha valenza di strumento di pianificazione territoriale, pertanto la sua attuazione comporterà l'adozione di adeguati strumenti da parte dei soggetti competenti in tema di pianificazione territoriale (Comuni). Per tale motivazione vengono indicati tre livelli di attuazione del piano (indirizzi, direttive e prescrizioni); in particolare gli "indirizzi" lasciano ampi spazi di discrezionalità alle



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

Area Tecnica – Servizio Pianificazione Urbanistica

Ufficio Urbanistica

Tel. 0321/969840 fax. 0321/969855 -

urbanistica@comune.oleggio.no.it - www.comune.oleggio.no.it

	pianificazioni territoriali. Se è pur vero che i Comuni avranno la facoltà di sviluppare il dettaglio delle norme in funzione della specificità territoriale, è altrettanto vero che le disposizioni di carattere generale dovrebbero essere più chiare possibili scongiurando discordanti interpretazioni sull'intero territorio ed evitando il rimando a futuri atti di interpretazione
3 comma 2	In linea con quanto sopra esposto non pare corretto rimandare l'interpretazione degli indirizzi / prescrizioni / direttive del Piano d'Area all'adozione, da parte del Consiglio dell'Ente, di linee guida seppur su tematiche specifiche. Tali ipotesi, se confermata, dovrebbe comunque prevedere il coinvolgimento del/degli Ente/Enti interessato/i
3 comma 7	Non si condivide il silenzio/assenso vista la discrezionalità interpretativa, oltretutto in periodo transitorio e di salvaguardia. Si ritiene pertanto necessario, come previsto in molti altri articoli, prevedere l'obbligo di ottenimento del parere dell'Ente Parco
3 comma 8	Non è chiaro cosa siano "eventuali osservazioni di cui al comma 7" in considerazione che tale comma non tratta di osservazioni
5 comma 3	La disposizione appare molto limitativa se valutata in funzione dei fondi legati ad attività agricole. Peraltro, contrariamente a quanto indicato in questo passaggio, in altri articoli delle norme vengono addirittura fornite specifiche indicazioni su dimensioni e materiali. La proliferazione degli animali selvatici ed il conseguente danno prodotto alle coltivazioni impone frequentemente la necessità di realizzare recinzioni difensive contro le incursioni di tali animali. Anche l'adozione della tecnica con siepe a verde richiederebbe l'uso di recinzioni. Si evidenzia inoltre che per tale disposizione, identificata come prescrizione, si applicano le misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 58 della L.R. 56/77 e s.m.i.
5 comma 6	Occorrerebbe specificare quali sono le essenze autoctone utilizzabili
10 comma 9	In merito alla "facoltà di redigere appositi regolamenti" si rimanda alle osservazioni



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

Area Tecnica – Servizio Pianificazione Urbanistica

Ufficio Urbanistica

Tel. 0321/969840 fax. 0321/969855 -

urbanistica@comune.oleggio.no.it - www.comune.oleggio.no.it

	relative all'art. 1 comma 9 e all'art. 3 comma 2
11 comma 4	L'art. 11 riguarda le ZONE AGRICOLE E FORESTALI che costituiscono la maggior parte delle aree del Comune di Oleggio comprese nel Piano d'Area. Riprendendo la premessa generale relativa alle attività agricole, si dovrebbe consentire, specificandolo, il riuso di aree temporaneamente a gerbido o non utilizzate a fini agricoli per non vedersi progressivamente ridurre la superficie coltivata
11 comma 5	La disposizione risulta di grande impatto per le imprese agricole locali sia in termini economici relativi all'eventuale impossibilità di utilizzare una coltura diversa, sia in termini amministrativi ponendo a carico delle aziende istanze o richieste di autorizzazioni. Sarebbe opportuno che la valutazione da parte dell'Ente Parco avvenisse con procedure speditive prevedendo l'istituto del silenzio / assenso. Sarebbe altresì auspicabile che l'Ente Parco prevedesse dei piani di ripristino colturale sostenendone i relativi costi anche mediante convenzione di ristoro economico con gli agricoltori. Si evidenzia inoltre che per tale disposizione, identificata come prescrizione, si applicano le misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 58 della L.R. 56/77 e s.m.i.
11 comma 10	In merito alla "facoltà di redigere appositi regolamenti" si rimanda alle osservazioni relative all'art. 1 comma 9 e all'art. 3 comma 2
11 comma 16	E' presente un riferimento al comma 12 che non pare pertinente
11 commi 16 e 17	Si cita una "planificazione esecutiva convenzionata estesa a tutta la proprietà": si ritiene che lo strumento esecutivo debba essere limitato alle aree pertinenziali e a quelle per le quali se ne richiedono interventi. Si evidenzia inoltre che per tale disposizione, identificata come prescrizione, si applicano le misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 58 della L.R. 56/77 e s.m.i.
11 comma 20	La disposizione appare troppo limitativa. Potrebbe essere applicata per esempio nel caso di aziende che già possiedano una residenza rurale. Si evidenzia inoltre che per tale disposizione, identificata come prescrizione, si applicano le misure di



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

Area Tecnica – Servizio Pianificazione Urbanistica

Ufficio Urbanistica

Tel. 0321/969840 fax. 0321/969855 -

urbanistica@comune.oleggio.no.it - www.comune.oleggio.no.it

	salvaguardia ai sensi dell'art. 58 della L.R. 56/77 e s.m.i.
11 comma 23	Non si comprende il riferimento a proprietari consorziati (anche perché potrebbero essere affittuari di parte dei terreni); non si condivide la necessità di stesura di patto unilaterale o convenzione della quota del 60% della produzione diretta di foraggio all'interno dell'area parco, senza peraltro considerare ulteriori parametri caratteristici delle aziende agricole. Si evidenzia inoltre che per tale disposizione, identificata come prescrizione, si applicano le misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 58 della L.R. 56/77 e s.m.i.
11 comma 24	E' previsto un parere obbligatorio dell'Ente Parco. Si rimanda all'osservazione relativa all'art. 3 comma 7
13 comma 10 lett. b	La norma dispone la chiusura di attività esistenti regolarmente autorizzate (pre-esistenti alla istituzione del Parco) con anche l'obbligo di presentare un piano particolareggiato e conseguente recupero ambientale non prescritti all'epoca del rilascio delle autorizzazioni. Si evidenzia inoltre che per tale disposizione, identificata come prescrizione, si applicano le misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 58 della L.R. 56/77 e s.m.i.
18 comma 16	Se la superficie coperta complessiva degli edifici esistenti supera già il 40% della superficie fondiaria del lotto di pertinenza e sussistano necessità di recupero di rustici per lo sviluppo dell'attività agricola, si dovrebbe consentire, comunque, il recupero dei rustici esistenti
22 comma 4 punto c)	La regolamentazione dell'uso delle strade pubbliche e/o di uso pubblico va concertato con i Comuni interessati

Con riferimento all'elaborato SINTESI NON TECNICA – Gennaio 2019 al capitolo 6 pagina 24 si osserva che tra le problematiche ambientali esistenti non sono state evidenziate le criticità riconducibili all'Aeroporto di Malpensa.

Osservazione n.16



COMUNE DI CAMERI

Piazza Dante Alighieri 27 - C.A.P. 28062 - (NOVARA)
Tel. 0321 511627 - FAX 0321 511610
Part. IVA e Codice Fisc. 00141730036
AREA URBANISTICA EDILIZIA
m.testa@comune.cameri.no.it

Camerti, 12/07/2019

Prot. N° 0012965

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO
MAGGIORE
CASCINA PICCHETTA, 101
28062 CAMERI NO

**OGGETTO: Adozione Nuovo Piano d'Area del Parco Naturale del Ticino ai sensi del
comma 3, art. 26 della L.R. 19/2009 e s.m.i.**

In riferimento all'adozione del Nuovo Piano d'Area del Parco Naturale del Ticino avvenuta con deliberazione di Consiglio Direttivo n. 3 del 12/04/2010, questo Comune formula osservazioni come da elaborato allegato.

Si precisa che il documento contenente le osservazioni verrà discusso nella seduta del prossimo Consiglio Comunale che si terrà il giorno 25/07/2019.

Sarà nostra cura trasmettere la delibera di consiglio Comunale con la quale verrà approvato il predetto documento

Distinti saluti

Il Sindaco
f.to digitalmente
(*Giuliano Dott. Pacileo*)



COMUNE DI CAMERI

Piazza Dante Alighieri 27 - C.A.P. 28062 - (NOVARA)
AREA URBANISTICA ED EDILIZIA

PIANO D'AREA DEL PARCO NATURALE DEL TICINO

(adottato con Deliberazione del Consiglio n. 4 del 06/02/2019)

Luglio 2019

Visto il progetto di Piano d'Area del Parco Naturale del Ticino adottato con Deliberazione di Consiglio n. 4 del 06/02/2019 si formulano le seguenti osservazioni:

- 1) **Visto l'Articolo 1, comma 9:** *"Il Piano d'Area, in linea con PPR e PTR, detta disposizioni per gli strumenti della pianificazione territoriale, urbanistica e settoriale, che, ai diversi livelli, concorrono alla sua attuazione ed al perseguimento degli obiettivi assunti, stabilendo indirizzi (I), direttive (D) e prescrizioni (P). Gli indirizzi consistono in disposizioni di orientamento e criteri rivolti alle pianificazioni territoriali, urbanistiche e settoriali dei diversi livelli di governo del territorio, cui lasciano margini di discrezionalità nell'attenervisi. Le direttive sono connotate da maggior specificità e costituiscono disposizioni vincolanti, ma non immediatamente precettive, la cui attuazione comporta l'adozione di adeguati strumenti da parte dei soggetti della pianificazione territoriale, urbanistica e settoriale e della programmazione che sono tenuti al recepimento delle stesse, previa puntuale verifica. Eventuali scostamenti devono essere motivati ed argomentati tecnicamente. Le prescrizioni sono disposizioni che incidono direttamente sul regime giuridico dei beni disciplinati, regolando gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite. Le prescrizioni devono trovare piena e immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati, secondo le modalità previste dal Piano di Area, e prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute negli strumenti vigenti".*

Si osserva che dalla data di adozione del Piano, le norme individuate come "prescrizioni" sono immediatamente vincolanti e si applicano le misure di salvaguardia previste per gli strumenti di pianificazione territoriale ai sensi dell'art. 58 della L.R. 56/77 e s.m.i., tali disposizioni vigono fino all'adeguamento del PRG al Piano d'Area, obbligando gli Enti Locali a procedere con l'adeguamento incidendo sui propri bilanci già in sofferenza.

- 2) **Articolo 3, comma 5:** *"... I piani attuativi devono essere recepiti dagli strumenti urbanistici e promossi dal Comune territorialmente interessato e/o da privati e associazioni, in collaborazione con l'Ente Parco."* Si osserva che l'individuazione dei piani attuativi deve avvenire da parte dei soggetti attuatori, il Comune li recepisce nello strumento urbanistico previo accordo.

- 3) **Articolo 3 comma 8:** *"Dalla data di approvazione del piano di area la comunicazione al soggetto gestore dell'area protetta e le relative eventuali osservazioni di cui al comma 7 trovano applicazione solo per le nuove opere e per gli ampliamenti di quelle esistenti."*

Si osserva che, in analogia con l'art. 27, comma 4 quater della L.R. 19/2009, la parola "osservazioni" debba essere sostituita con la parola "pareri".

- 4) **Articolo 5 comma 3:** *"P. Su tutto il territorio del Parco è fatto divieto di costruire nuove opere di recinzione dei fondi, se non con siepi a verde. Deve comunque essere garantito il passaggio pedonale lungo la riva del fiume."*

Come citato in premessa le norme indicate come prescrizioni risultano vincolati fin dall'adozione del piano pertanto allo stato attuale, fino a quando non verrà effettuato l'adeguamento dello strumento di pianificazione comunale al nuovo Piano d'Area, in area Parco sono vietate le nuove opere di recinzione dei fondi, se non con siepi a verde, ciò sembra molto limitativo visto che all'art. 18, commi 18, 19, 20 e 21 del medesimo Piano d'Area sono riportate molto dettagliatamente le diverse tipologie di recinzioni (norma individuata come direttiva).

- 5) **Articolo 5 comma 5:** *"D. In relazione al divieto di apertura e coltivazione di nuove cave o attività estrattive di cui all'art. 8 comma 3 lettera c) della L.R. n. 19/2009 e, s.m.i., all'interno del territorio del Parco eventuali attività a scopo scientifico, didattico o conformi alle finalità dell'Ente Parco, anche se con escavazione e commercializzazione dei prodotti, non sono considerate attività di cava, compatibilmente con la normativa vigente in materia di attività estrattive, di rinaturazione o, comunque, in generale, in materia di movimentazione e/o asportazione di sedimenti dall'alveo."*

Si evidenzia che in caso di commercializzazione del materiale estratto o di conferimento al di fuori dei propri fondi, l'attività di estrazione debba essere autorizzata ai sensi della L.R. 23/2016 che all'art. 1, comma 2 recita: *"La presente legge disciplina le attività che comportano modificazioni dello stato fisico del suolo e del sottosuolo, dirette all'estrazione, a fini di trasformazione, selezione o comunque utilizzazione e commercializzazione, dei materiali appartenenti alla"*

seconda categoria dell' articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno)."

- 6) **Articolo 6, comma 5:** *"D. Al fine di mitigare l'impatto derivante dall'inquinamento luminoso proveniente dai nuovi insediamenti, si dovranno adottare le seguenti mitigazioni: a) utilizzare lampade a vapori di sodio ad alta pressione per l'illuminazione pubblica o per particolari esigenze di illuminazione privata; b) utilizzare tubi fluorescenti al neon o lampade a basso consumo energetico per l'illuminazione esterna delle abitazioni; ..."*

Si osserva che il Regolamento CE n. 245/2009 prevede l'utilizzo di lampade con nuova tecnologia.

- 7) **Articolo 9 - Zona agricola speciale.** In generale si osserva che la zona è estesa ad una vasta porzione di territorio, si chiede di verificare la possibilità di limitare l'estensione alle aree di possibile popolamento del *Pelobates Fuscus insubricus*.

- 8) **Articolo 9, comma 3:** *"P. Sono vietati tutti gli interventi di modificazione del suolo, inclusi i livellamenti, fatti salvi quelli che, compatibilmente con la conservazione della specie Pelobates fuscus insubricus, abbiano finalità di conservazione degli ecosistemi naturali, quelli che siano legati a finalità di interesse scientifico, quelli di restituzione dei caratteri di naturalità in situazioni di preesistente degrado, sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia."*

Come osservato al punto precedente, la zona agricola speciale risulta molto estesa, pertanto si chiede di inserire nei livellamenti ordinari anche quelli finalizzati alla bonifica agraria ed al miglioramento fondiario, diversamente l'attività agricola verrebbe notevolmente penalizzata.

- 9) **Articolo 9, comma 10:** Si osserva che la definizione di s.u. non è riportata all'art. 28 - definizioni, si propone di allinearla a quella indicata dal Regolamento edilizio tipo della Regione Piemonte.

- 10) **Articolo 9, comma 10:** Si osserva che il limite di 250 mq di s.u. non ha riferimenti rispetto alla singola unità immobiliare o all'intera proprietà o all'intera cascina.

- 11) **Articolo 9, comma 11:** non è chiaro cosa s'intende per *"recupero e riutilizzo per esigenze del nucleo insediato, senza cambio di destinazione d'uso e senza incremento volumetrico"*, se l'edificio o i fabbricati sono in uso/utilizzati.

- 12) **Articolo 9, comma 12:** il ricorso alla pianificazione esecutiva estesa a tutta la proprietà per effettuare il recupero ed un ampliamento limitato pari al 20% massimo della s.u. esistente risulta un aggravio ulteriore ai procedimenti edilizi che già necessariamente devono transitare attraverso il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. Si ritiene che il ricorso alla pianificazione esecutiva possa essere attuato in caso di cambio di destinazione d'uso diverso dal residenziale e dall'agricolo.

- 13) **Articolo 9, comma 13:** il ricorso alla pianificazione esecutiva estesa a tutta la proprietà per effettuare il recupero ed un ampliamento limitato pari al 20% massimo della s.u. esistente risulta un aggravio ulteriore ai procedimenti edilizi che già necessariamente devono transitare attraverso il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. Si ritiene che il ricorso alla pianificazione esecutiva possa essere attuato in caso di cambio di destinazione d'uso diverso dal residenziale e dall'agricolo.

- 14) **Articolo 11, commi 14, 15, 16 e 17:** vale quanto già osservato ai punti 10), 11), 12) e 13).

- 15) **Articolo 11, commi 16 e 17:** il riferimento al comma 12 non pare pertinente.

- 16) **Articolo 11:** si osserva che non viene riportata la direttiva che i casseri e fienili costituiscono s.u. esistente.

- 17) **Articolo 12, comma 8:** vedi osservazione punto 2) per quanto riguarda "... *previa individuazione dello strumento esecutivo da parte del Comune ...*".
- 18) **Articolo 12, comma 10, punto 19.:** FP – Bornago, si osserva che l'attività di maneggio ed attività sportive non sono più esistenti.
- 19) **Articolo 12, comma 10, punto 21.:** FP – Galdina, si propone di inserire tra le nuove attrezzature il ristoro.
- 20) **Articolo 12, comma 10, punto 23.:** FA – Villa Picchetta, nelle attrezzature e attività esistenti si segnala la presenza di un affittacamere.
- 21) **Articolo 16, comma 21:** si osserva che non è prevista una quantificazione della fascia di rispetto.
- 22) **Articolo 18, comma 16:** *"D. Per il recupero funzionale dei rustici il rapporto di copertura riferito alle superfici dell'edificio principale e alle superfici oggetto di recupero non può superare il 40% per ogni singolo lotto di pertinenza degli edifici ai sensi della normativa vigente in materia"*.
Si propone di rapportare il recupero funzionale del rustico alla superficie dell'edificio principale, nella quota del 100%, anziché alla verifica del rapporto di copertura del singolo lotto di pertinenza.
- 23) **Articolo 22, comma 2:** l'uso pubblico dei percorsi ciclabili o comunque di strade viene determinato rispetto anche al regime giuridico del sedime, si ritiene che non possa essere imposto da una norma di Piano Territoriale.
- 24) **Studio di valutazione di incidenza – Punto 8.2.11.AREA A-11:** in questa sezione vengono analizzati gli impatti del carico antropico. Nella "Tabella degli Impatti Antropici Potenziali" - Area 11 vengono quantificati gli aumenti di carico antropico rispetto alle nuove attrezzature insediabili nelle zone di fruizioni puntuali ed articolate delle Cascine Bornago, Galdina, Zaboina e Picchetta. Si osserva che i 60 posti ristoro previsti in Cascina Bornago potrebbero essere spostati alla Cascina Galdina in aggiunta agli 80 già previsti e legati unicamente alla ricettività, questo a giustificazione di un progetto a suo tempo approvato anche dalla Soprintendenza per il recupero dell'insediamento rurale. Per la Cascina Zaboina si osserva che 10 posti ristoro siano troppo limitati per giustificare un'attività imprenditoriale di agriturismo. Per tutte le quattro cascine si ritiene che i posti auto previsti a fronte delle attività insediabili siano troppo limitati numericamente.

P. 2812 del 12/02/2019

Regione Piemonte

Provincia di Novara

Comune di
CERANO

Osservazione n.17



OSSERVAZIONI

al PIANO d'AREA del Parco Naturale del Ticino

elaborati adottati con Deliberazione di Consiglio n° 4 del 06/02/2019

(presentazione Osservazioni entro 15/07/2019, nota prot. 1725 del 29/04/2019)

In riferimento al contenuto degli elaborati adottati, di seguito sono riportate :

OSSERVAZIONI GENERALI,

riferite all'impostazione complessiva del Piano ed alle ricadute attuative che ne conseguono

OSSERVAZIONI PUNTUALI,

riferite in particolare al testo delle Norme Tecniche di Attuazione (specifici articoli delle NTA) in accompagnamento alla lettura delle Tavole 10/11/12/13

OSSERVAZIONI SPECIFICHE,

riferite al contesto locale di pertinenza del territorio comunale di Cerano

OSSERVAZIONI GENERALI

1)

Innanzitutto si deve osservare, e conseguentemente lamentare, il mancato coinvolgimento delle realtà amministrative locali nella fase di revisione ed approfondimento tecnico intervenuta a seguito dell'adozione della "versione 2010": un percorso ed un metodo di maggior confronto e verifica in sede locale avrebbero consentito l'elaborazione di uno strumento di pianificazione non solo maggiormente condiviso, ma anche e soprattutto più attento ad un reale e fattivo processo di pianificazione in grado di superare l'eccessiva attuale superficialità dell'elaborazione tecnica adottata e pubblicata per le Osservazioni ai sensi di legge.

L'occasione mancata di una proficua collaborazione in sede locale è tanto più evidente per quelle realtà amministrative che avevano (hanno) in atto una revisione della strumentazione urbanistica (come quella di Cerano) e che nel frattempo hanno adottato una Variante Generale di PRG in coerenza con la precedente versione "conosciuta" del Piano (2010) e che ora, con procedure di Copianificazione già avviate, si troverebbero a dover "riverificare/integrare" le elaborazioni già condotte, sopportando costi tecnici aggiuntivi.

2)

Il tema dei costi tecnici dei processi di pianificazione a scala territoriale, impropriamente ed eccessivamente "scaricati" sugli Enti Locali con continui rimandi all'istituto della "variante PRGC di adeguamento" (obbligatorietà di variante di adeguamento per PPR, PTR, PTP, Regolamento Edilizio) è alla base della seconda Osservazione generale che si propone.

Proprio per evitare che il contenuto e le scelte progettuali del Piano d'Area non trovino un'immediata attuazione a seguito dell'approvazione, deve essere drasticamente ridotto ai minimi termini l'eventuale rimando ad una specifica Variante PRG di adeguamento in sede locale: lo strumento di Pianificazione Territoriale (il Piano d'Area) deve essere autonomamente applicabile e contenere già tutti i presupposti tecnici per una coerente attuazione (senza ulteriori necessità di rimando all'adeguamento del PRG), nel pieno rispetto dei disposti dell'art. 26 L.R. 19/2009 che così recita:

Il Piano di Area ha valore di piano territoriale regionale e sostituisce le norme difformi dei piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello, fatta eccezione per il piano paesaggistico, di cui all' articolo 135 del decreto legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

*.....
Il Piano definisce in particolare i seguenti aspetti:*

*...
b) vincoli e norme di attuazione relative alle diverse zone;*

*....
f) tutela e riqualificazione del patrimonio storico-culturale ed architettonico;*

assegnando chiaramente a tale strumento responsabilità progettuali ben definite che non possono essere "demandate" ad una successiva fase di adeguamento degli strumenti urbanistici e con conseguente rischi di disomogeneità di trattamento ad es. dello stesso "vincolo e/o bene" (come propone la versione attuale, con un'eccessiva classificazione tra le "Direttive" di disposizioni che nel rispetto del mandato proprio della Legge regionale debbono essere per coerenza responsabile classificate quali "prescrizioni").

3)

In tale direzione, si richiede che gli strumenti urbanistici di Comuni che non prevedono particolari destinazioni d'uso e/o interventi nelle aree del Parco, debbono poter essere ritenuti conformi ed adeguati anche solo con il recepimento di apposita norma di rimando al rispetto di tutti i contenuti del Piano d'Area, cartografici e normativi, come peraltro già contemplato nello strumento urbanistico di Cerano, sia vigente che adottato.

Conseguentemente laddove il Piano d'Area impone la modalità dei *"Piani Attuativi"* è quanto mai necessario che, se ritenuti obbligatori, debbano essere perimetrati e disciplinati direttamente dal Piano d'Area (eventualmente in accordo con il Comune interessato) senza un'ulteriore attività/procedura urbanistica da sostenere in sede locale.

4)

Sempre nel rispetto delle tutele e valorizzazioni imposte dall'art. 26 L.R. 19/2019 s.m.i., si richiede che per quanto concerne in particolare le tutele di beni architettonici, culturali paesistici già efficaci e disposte dal Piano in precedenza (si richiama il *"Catalogo"* della versione 2010...) le stesse possano essere attuate con specifiche e puntuali prescrizioni senza necessità di ulteriore rimando agli strumenti urbanistici locali: medesima richiesta viene avanzata in particolare per quanto concerne i vincoli derivanti da fasce di rispetto per i corsi d'acqua, canali e fontanili che debbono essere riportate in maniera uniforme e prescrittiva su tutto il territorio del Parco (norma prevalente eventualmente sostitutiva di difformità in sede di PRGC ...).

5)

La necessità di una chiara inequivoca attuazione dei contenuti del Piano, comporta la richiesta che qui si avanza, di una complessiva verifica di coerenza dei linguaggi e delle definizioni tecniche utilizzate dal Piano che possano/debbono essere allineate sull'apparato regolamentare già vigente in materia in Regione Piemonte (si vedano oltre le perplessità/ambiguità riferite all'articolato normativo per quanto riguarda ad es., le definizioni "edilizie", gli istituti giuridici quali il "patto", il contenuto strumenti attuativi già disciplinati dalla LR 56/77): vale a dire, gli Uffici Tecnici comunali, primo sportello "ricettore" delle istanze, debbono essere messi nelle condizioni di compiere istruttorie e verifiche tecniche fondate sul quadro normativo settoriale vigente che non può essere messo in discussione e/o modificato con articolazioni normative del Piano incoerenti.

6)

La richiamata coerenza con il quadro normativo e regolamentare vigente a livello sovraordinato, impone la richiesta di una chiara e definitiva risposta, giuridicamente fondata, relativa alla possibilità, da parte del "disegno" del Piano, di intervenire direttamente sul regime giuridico dei beni, ad esempio laddove impone l'uso pubblico a sedimi/percorsi di proprietà privata: si richiede pertanto di evidenziare se tale "potere" di conformazione degli usi del suolo venga esercitato direttamente dal Piano (ed in tal caso a fronte di quale presupposto normativo) o se lo stesso sia "demandato" al già richiamato adeguamento della strumentazione urbanistica: qualora si ritenesse essere quest'ultimo il percorso giuridicamente fondato per intervenire sul regime giuridico dei suoli, si rammenta che tale individuazione costituirebbe un vincolo "preordinato all'esproprio" e che tale circostanza impone, ai sensi di legge, all'ente Locale interessato di istituire apposito capitolo di

bilancio con le necessarie dotazioni finanziarie per il riconoscimento indennitario ai privati possessori del bene.

E' del tutto evidente come i Comuni interessati non possano impegnare i propri già limitati bilanci se non con risorse messe a disposizione per tale finalità direttamente dall'Ente Parco: va pertanto assolutamente esplicitato come e con quali risorse possono trovare attuazione le disposizioni in particolare inerenti accessibilità/circolazione di cui agli artt. 21 e 22 NTA.

7)

Analogo chiarimento di *"coerenza con il quadro normativo e regolamentare vigente a livello sovraordinato"*, deve essere esplicitato nel merito del diffuso richiamo normativo all'istituto del *"Parere dell'Ente Parco"* che non sempre è ricondotto nell'ambito di procedure codificate quali il rilascio di titoli abilitativi edilizi e/o autorizzazioni paesaggistiche che sono quelle alle quali debbono attenersi gli Uffici Tecnici comunali: qualora l'intendimento del Piano fosse quello di introdurre uno specifico ed autonomo "parere" da rilasciare anche per interventi che non rientrano tra le procedure autorizzative sopra richiamate, si richiede che tale istituto originale ed innovativo debba essere in maniera trasparente declinato e codificato (procedura, tempi, elaborati ...) al fine di evitare possibili ed eccessive discrezionalità applicative.

8)

Ad evitare possibili ambiguità interpretative, e conseguentemente attuative, non essendo state individuate e Deliberate le *"Aree contigue"* ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 L.R. 19/2009 s.m.l., si richiede di stralciare qualsiasi riferimento a tali Aree/Zone, in quanto foriero di eccessiva discrezionalità applicativa: si rileva al riguardo una sostanziale "indeterminatezza" per quanto concerne la supposta volontà della nuova versione del Piano d'Area di incidere sostanzialmente anche in non meglio perimetrate "aree contigue", cioè esterne al perimetro di diretta competenza amministrativa del Parco.

Si rammenta come peraltro ben evidenziato al comma 3 dell'art. 1 NTA adottate, che il Piano d'Area ha *"... efficacia all'interno del territorio del Parco del Ticino..."* e che pertanto non può, in assenza dei necessari presupposti tecnico-giuridici, estendere arbitrariamente la propria competenza (anche indiretta) in territori con conformazioni dell'uso del suolo di diretta ed esclusiva competenza comunale.

Si richiede quindi di chiarire e meglio "declinare" tale rapporto con ambiti territoriali "esterni" al perimetro del Parco (e con gli altri strumenti di pianificazione vigenti) che in alcune norme (si veda in seguito ad es. art. 14 NTA) può risultare di dubbia legittimità: la mancata individuazione cartografica delle "zone contigue" definisce un'azione progettuale generica e non contestualizzata con riferimento alla "valenza giuridica" di trattamento di ambiti territoriali peraltro estremamente diversificati tra di loro.

Tale chiarimento risulta quanto mai opportuno al fine di sgombrare il campo da possibili ambiguità attuative nel merito della proposta (in maniera a nostro avviso eccessiva e strumentale) di sottoporre a valutazione di incidenza *"...l'ubicazione di nuove attività industriali nelle zone contigue..."* che, nella specifica indeterminatezza, potrebbe comportare eccessivi contenziosi.

9)

Da ultimo, quale osservazione generale che per la sua portata risulta essere forse quella con risvolti progettuali ed attuativi più delicati e significativi, si chiede di rivedere i contenuti del Piano per quanto riguarda gli interventi e le destinazioni d'uso ammesse, compiendo una doverosa ricognizione (con elaborazioni di analisi ritenute "scontate" nella redazione di uno strumento di pianificazione territoriale di tale portata e valenza) della normativa tecnico-geologica vigente e già condivisa con i settori regionali in sede di elaborazione di strumenti urbanistici adeguati a PAI (ed ora Direttiva alluvioni).

Tale verifica di coerenza degli interventi previsti e/o ammessi deve necessariamente essere condotta con la lettura "mosaicata" delle *"Carte di sintesi della pericolosità geomorfologica e della idoneità all'utilizzazione urbanistica"* già vigenti ed allegate a tutti gli strumenti urbanistici comunali al fine di evitare che laddove (come nel caso di Cerano, si veda oltre) i sedimi di competenza siano ascritti a Classi III e/o IIIb4, e conseguentemente in aree prive di qualsiasi possibilità di intervento in ampliamento e/o cambio di destinazione, siano di fatto non compatibili gli interventi previsti per le *"aree di fruizione"* o per le *"aree di riqualificazione"* (ad evitare aspettative per possibili interventi/investimenti che già all'oggi non risultano fattibili a fronte di tutele e trattamenti normativi già condivisi con i settori regionali competenti).

Tale verifica di coerenza a nostro avviso è attività fondativa e strutturale per il percorso di definizione progettuale di un coerente strumento di pianificazione d'Area, presupposto condizionante qualsiasi scelta di quantificazione e di qualificazione dei tutti gli interventi ammessi e proposti.

OSSERVAZIONI PUNTUALI (riferite all'articolato NTA)

Art. 1

Al comma 3 è esplicitato che il Piano ha efficacia *"all'interno del territorio del Parco"*: quindi conseguentemente le specifiche disposizioni richiamate agli articoli successivi e relative ad *"aree contigue"* non deliberate ai sensi di legge non possono trovare applicazione giuridicamente fondata: occorre chiarire e superare tale *"ambiguità"* (si richiama precedente Osservazione generale n°8).

Comma 9: la declinazione *"prescrizioni, direttive, indirizzi....."* non può sovrapporsi alle attività urbanistiche già condotte in sede di adeguamento PTR e PPR ; tale articolazione dell'efficacia giuridica deve riguardare la pianificazione *"settoriale"* e non quella *"urbanistica"* (la norma deve già contenere in sé i presupposti per la sua diretta attuazione senza necessità di ulteriore passaggio in PRG, se non in caso di destinazioni d'uso e/o particolari interventi meglio disciplinati in sede locale); si richiamano le precedenti Osservazioni generali n°2 e 3.

Art. 3

Al comma 1 è da rivedere il richiamo alla *"coerenza"* degli strumenti urbanistici (conformità da verificare in sede di Conferenze di Copianificazione, ma attuazione delle disposizioni del Piano d'Area che deve essere diretta) in riferimento alle precedenti Osservazioni generali n°2 e 3.

Il Comma 3 è da rivedere in conseguenza (*"adeguamento"* esclusivamente in presenza di necessità di particolare contestualizzazione, non deve essere attività genericamente obbligatoria ... i Comuni non possono permettersi tutte queste Varianti): da riportare a sistema unitario e contestuale in occasione di adeguamento a PPR

Al Comma 5 va stralciato l'obbligo di recepimento dei Piani Attuativi, soprattutto in assenza di una loro specifica perimetrazione: deve essere il Piano d'Area a fornire le necessarie *"gambe applicative"* alle scelte progettuali effettuate, il Comune può esperire la procedura di approvazione, ma la *"promozione"* deve rimanere in capo all'Ente Parco (che ha scelto tale modalità attuativa).

In tale sede va opportunamente esplicitato dalla norma che, trattandosi di Piani Attuativi previsti da un Piano d'Area già sottoposto positivamente a VAS, sono esclusi dalle procedure di verifica di assoggettabilità VAS.

Il comma 6 deve essere accompagnato anche da una evidente e necessaria perimetrazione dell'ambito sottoposto a strumento attuativo (come per tutte le aree di cui ai successivi artt. 13 e 14, si richiama la precedente Osservazione generale n°3).

Art.5

Trattandosi di *"Divieti"* tutte le disposizioni introdotte dal presente articolo debbono possedere valenza prescrittiva (non possono essere *"Direttive"*)

I Commi 3 e 6 riguardanti le *"recinzioni"* sono da coordinare con le disposizioni riportate nel merito ai successivi articoli che al contrario le permettono (ad es. art 10 comma 18 ..).

Art. 6

Per poter essere applicata la normativa introdotta dall'articolo, le disposizioni dei vari commi debbono essere necessariamente tutte prescrittive (non Direttive) essere necessariamente tutte prescrittive

Il comma 5 va meglio specificato (in termini prescrittivi) con riferimento alle "18 aree" richiamate: la sua applicazione risulta strategica per il dimensionamento di tutti gli interventi ammissibili; nelle Sezioni specifiche dell'elaborato "*Valutazione di Incidenza*" sono richiamate località con "*normativa di Zona*" non chiaramente riconducibile al testo delle NTA adottato, in particolare risultano elencate località/interventi in numero decisamente superiore alle 35 "*zone di fruizione*" di cui al successivo art. 12; quanto mai necessaria chiarezza ad evitare problematiche interpretative e/o aspettative di interventi non contemplati dalla norma.

In tal senso risulta da chiarire la legittimità del richiamo in un testo normativo di un capitolo di un elaborato di "valutazione" che nulla ha a che vedere con un elaborato tecnico-progettuale (forse la "non coincidenza" delle località/interventi deriva dalla circostanza che l'elaborato Valutazione di Incidenza è ancora riferito ai contenuti progettuali della versione "2010" del Piano d'Area ?..).

Art. 7

Il comma 3 deve necessariamente avere natura prescrittiva: la verifica della "fattibilità" dell'intervento sotto il profilo dell'"*idoneità all'utilizzo urbanistico*" deve già essere risolta in sede di piano d'Area (che senso ha prevedere uno strumento attuativo che ammette interventi che non possono essere autorizzati in applicazione delle norme tecnico-geologiche dei PRG sia vigenti che futuri ?); si richiama la precedente Osservazione generale n° 9.

Art. 8

I commi 4 e 5, non possono essere intesi come Direttive: debbono essere direttamente applicabili in quanto definizione specifica della scelta progettuale (si richiamano le Osservazioni generali n° 2 e 3).

Lo strumento urbanistico deve semplicemente richiamare la norma in rimando del Piano d'Area (non ha alcun senso un'attività di "contestualizzazione" in sede locale, un PRG non può "vietare" l'esercizio di attività agricola ed imporre la "*rinaturalizzazione*" di un'area).

Art. 10

I commi da 13 a 17 compreso, che disciplinano le attività edilizie ammesse, debbono essere resi prescrittivi per poterne garantire l'applicabilità autonoma e diretta, e resi coerenti con la prescrizione di cui al comma 11 che vieta qualsiasi nuova costruzione (vale a dire gli "incrementi volumetrici" ammessi ai commi successivi debbono essere ampliamenti in adiacenza/contiguità con i fabbricati esistenti o possono dar luogo a nuovi edifici/fabbricati se realizzati "*.. nelle aree di pertinenza catastale degli insediamenti preesistenti*" ?)

Al Comma 13 il parametro "*s.u.*" deve essere chiaramente riconducibile alle nuove definizioni imposte dal "Regolamento Edilizio Unico" già approvato dalla Regione Piemonte: pertanto va specificato se è da intendersi riferito a "*SU superficie utile*" (art. 14 Regolamento Edilizio) o a "*SL Superficie lorda*" (art. 13 Regolamento Edilizio).

Il comma 14 è di difficile comprensione: la locuzione "*titolo diretto*" forse manca di "*con*"; da specificare inoltre la dizione "*recupero e riutilizzo per esigenze del nucleo insediato*" (definizione

non appartenente al lessico urbanistico, tanto più in presenza di un divieto di "cambio di destinazione" (urbanistico e/o edilizio?)

Il comma 15 può trovare migliore e coerente attuazione prevedendo il ricorso al "titolo abilitativo edilizio convenzionato": il ricorso a pianificazione esecutiva pare fuori scala (medesima argomentazione va riproposta per il comma 16).

Al comma 17 viene introdotta una disposizione normativa in evidente contrasto con la regolamentazione edilizia esistente e disciplinata dalla Regione Piemonte (i depositi, ripostigli etc. rientrano nella definizione di Superficie Accessoria): va pertanto decisamente meglio articolata la disposizione che, se vuole essere prescrittiva e non risultare inapplicabile in virtù delle regolamentazioni in materia imposte dalla Regione Piemonte, deve trovare migliore e più consona esplicitazione in sede di NTA (ad evitare possibili defatiganti contenziosi in capo all'attività di rilascio dei titoli edilizi che necessariamente rimane in capo ai Comuni).

Comma 18: le possibili recinzioni debbono essere coordinate con il divieto disposto al precedente art. 5.

Art. 11

Comma 4 va specificato il "*momento temporale*" a cui va riferito il tenore della norma (all'approvazione del Piano ?) riferito all'effettivo esercizio dell'attività agricola.

Il Comma 5 lascia intendere un'autorizzazione del Parco non meglio specificata: da chiarire in riferimento alla precedente Osservazione generale n°7: medesime considerazioni anche per quanto concerne la portata ed il contenuto del successivo comma 11 ("*valutazione*" e "*studio di compatibilità*" non meglio definiti).

Al comma 8 va rivista la locuzione "*è auspicabile*" il cui tenore non è consono ad una disposizione a carattere normativo

Per i commi da 14 a 17 (in tal caso correttamente di natura correttamente prescrittiva) si ripropone quanto già evidenziato con riguardo all'art. 10.

Al comma 19 non si conosce il riferimento regolamentare in virtù del quale viene richiesta "*la durata minima di 20 anni*" per l'asservimento ad uso agricolo (l'art. 25 LR 56/77 s.m.i. non contiene riferimenti temporali).

Al comma 23 si cita un generico "*patto unilaterale*" (in alternativa alla convenzione) che non rientra tra gli istituti giuridici propri della disciplina urbanistica: se si voleva intendere "atto unilaterale d'obbligo" occorre modificare il testo normativo per renderlo più comprensibile.

In generale si richiama la già citata necessità di verifica di conformità dei nuovi interventi edilizi ammessi ad esempio in presenza di diffuse ed estese aree classificate IIIA di "*pericolosità geomorfologica ed idoneità all'utilizzazione urbanistica*", come nel caso del Comune di Cerano (si richiama la precedente Osservazione generale n° 9).

Art. 12

Il comma 6 va riscritto per meglio chiarire i possibili cambi di destinazione d'uso possibili e, come già richiamato in precedenza, va chiarito il riferimento al parametro "s.u."

Al comma 8 deve essere stralciata la dizione "*previa individuazione dello strumento esecutivo da parte del Comune*": se la scelta progettuale e della modalità attuativa è compiuta dal Piano d'Area, lo stesso è tenuto a perimetrare e disciplinare gli strumenti esecutivi.

Il comma 9 è da intendersi integrativo o esplicativo del sovraordinato art. 39 LR 56/77 che disciplina ed elenca gli elaborati di pertinenza degli strumenti urbanistici esecutivi ?

Al comma 10 gli elenchi riportano essenzialmente attività ed attrezzature ammesse; il riferimento alle "destinazioni d'uso", definizione più propriamente urbanistica, non pare coerente e rischia di ampliare i possibili contenziosi interpretativi.

Art. 14

Al comma 1 si introduce una specifica disposizione inerente la localizzazione di attività industriali nelle "zone contigue": posto che tali zone non risultano perimetrate e neppure deliberate ai sensi di legge, risulta del tutto inappropriata (e peraltro inapplicabile se non in maniera del tutto discrezionale) la richiesta introdotta di Valutazione di Incidenza; al contempo va chiarita anche la stessa definizione "area contigua" introdotta al punto c), laddove in ogni caso la strumentazione urbanistica in sede di VAS riporta già la Valutazione di Incidenza relativa alle scelte ed agli impatti imputabili alle scelte di Piano in sede locale (si richiama l'Osservazione generale n°8).

Al comma 2, lett. a), risulta fuori luogo il richiamo ad *"una più dettagliata definizione delle attività presenti ... in collaborazione con i Comuni tramite un puntuale censimento"* : attività di studio e di analisi che compete e deve necessariamente essere stata compiuta in maniera esaustiva già dal Piano d'Area.

Il comma 3 non può essere demandato ad attuazione in sede di adeguamento PRG, deve risultare scelta progettuale responsabile del Piano d'Area e conseguentemente contenere tutti gli elementi tecnici attuativi (di conseguenza da "Direttiva" a "Prescrizione"); deve essere meglio declinata e chiarita la locuzione *"L'Ente Parco ha facoltà di imporre interventi di mitigazione ai soggetti inadempienti"*.

Al comma 5 si ribadisce la necessità che il perimetro degli eventuali strumenti esecutivi debba già essere riportato in sede di Piano d'Area.

Art. 16

Al comma 11 si introduce una originale disposizione inerente l'*"incremento di carico antropico"* che non è conforme alla regolamentazione in materia deliberata dalla Regione Piemonte (da ultimo D.G.R. 07/04/2014 n. 64-7417): qualora si volesse "superare" la disposizione regionale occorre assegnare valenza prescrittiva alla disposizione; si evidenzia che applicando letteralmente ed acriticamente tale definizione di incremento di carico antropico, la maggior parte degli interventi ammessi ai sensi degli articoli precedenti, risulterebbe non fattibile (!).

Sempre al comma 11 si introduce una eccessiva ambiguità interpretativa (a tratti con modalità piuttosto confuse) dell'intervento di *"ristrutturazione edilizia"* che è disciplinato ex lege dal DPR 380/01: il ricondurre a tale intervento anche possibilità di variazione della SL e/o dei Volumi rappresenta indubbiamente un superamento, o meglio una "deroga", alla portata normativa vigente che, se del caso, va necessariamente meglio disciplinato (ristrutturazione "con" ampliamento, ristrutturazione "con" redistribuzione di volumi etc.): in tal caso occorre chiarire le conseguenti "sovrapposizioni" con le definizioni proprie della regolamentazione edilizia già in essere a livello locale (regolamenti Edilizi, NTA PRG ...).

Al comma 12, sempre nell'ottica di un'attuazione diretta, la definizione delle fasce di rispetto va resa prescrittiva (l'attuale classificazione come Direttiva ne posticipa l'azione di tutela): inoltre i contenuti di tale comma vanno opportunamente coordinati con le disposizioni (queste di natura prescrittiva) riportate al comma 21.

Art. 17

Al comma 5 il potere di "deroga" (Direttiva) introdotto per gli agroturismi va opportunamente coordinato (e chiarito in termini applicativi) sia in riferimento all'esclusiva pertinenza "di interesse pubblico" disposta dal successivo art. 25, comma 1, sia in riferimento al successivo comma (Prescrizione) che ne assegna la competenza autorizzativa ai Comuni.

Al comma 6 va comunque introdotto il richiamo che l'autorizzazione all'esercizio delle attività agrituristiche è rilasciata nel rispetto di tutte le normative settoriali vigenti in materia.

Art. 18

In generale si deve osservare come tale articolo, nel disciplinare le azioni inerenti il patrimonio paesaggistico/storico-culturale ed edilizio, assuma una rilevanza strategica per il Piano d'Area e che pertanto la sua applicazione debba costituire una specifica scelta progettuale in grado di essere gestita/attuata direttamente per il sistema di "beni" individuato, senza un'ulteriore attività di adeguamento della strumentazione urbanistica (la declinazione di tutti i commi quali "direttive" lascerebbe così intendere).

In tale direzione pare più che opportuno, come peraltro già evidenziato nella versione di Piano adottata nel 2010, allegare specifico *"Repertorio dei Beni"*, puntualmente e cartograficamente individuati, con particolare riferimento ai beni di rilevanza storico-architettonica e culturale (nel 2010 con specifico rimando all'allegato *"Nuclei storici e Beni di rilevanza paesaggistica, storico-architettonica e culturale"*). Si richiama l'Osservazione generale n° 4.

Al comma 3 va specificato che la disposizione è applicabile esclusivamente nel territorio di competenza del Parco: la larghezza della fascia di territorio prescritta, in talune circostanze, può risultare "esterna" ai confini dello stesso ed, in assenza di definizione di specifiche "aree contigue" evidentemente la valenza giuridica di una norma del Piano d'Area non può essere discrezionalmente applicabile.

I commi 4 e 6 (qui Direttive) vanno opportunamente coordinati con le disposizioni già precedentemente proposte all'art. 16, commi 12 e 21: per il "sistema" a rete delle acque va meglio e puntualmente declinata una specifica disciplina di tutela che possa essere autonomamente e direttamente applicabile.

La portata del comma 11 inerente le visuali panoramiche che impone "divieti", deve essere di natura prescrittiva: in ogni caso, al fine di una sua coerente applicazione non lasciata esclusivamente alla "discrezionalità" proposta (*"preventiva autorizzazione dell'Ente Parco"*, si richiama l'Osservazione generale n°7), sono da puntualizzare cartograficamente le aree interessate (in quali Tavole sono individuate?) ed al contempo vanno declinate le possibilità di intervento (e/o le limitazioni tecniche) ammissibili in tali aree.

Tutte le disposizioni di cui ai commi da 14 a 26, di natura prettamente edilizia puntuale, in alcuni casi integrative delle discipline regolamentari vigenti a scala locale, per poter essere direttamente assunte nella gestione attuativa successiva all'approvazione del Piano, non possono essere demandate ad una ulteriore fase di adeguamento: pertanto, qualora ritenute strategicamente rilevanti per la tutela propria del Piano, debbono essere riportate a "prescrizioni".

La portata giuridica dei commi 18, 19 e 20 (Direttive) inerenti le recinzioni, va necessariamente chiarita/coordinata con la portata stessa del divieto generale (Prescrizione) già disposto dall'art. 5.

Al comma 26 pare opportuno introdurre un esplicito richiamo alle caratteristiche ed al posizionamento delle attrezzature di cantiere *"... compatibilmente con le esigenze e le specifiche avvertenze disciplinate dalle normative vigenti inerenti la sicurezza dei cantieri ..."*.

Art. 21

Richiamata l'Osservazione generale n° 6, il comma 7 (Direttiva) assegna anche ai Comuni il compito di "realizzare" parcheggi di accesso: si ribadisce la necessità di chiarezza sia in ordine all'individuazione degli stessi (aree da espropriare?) sia in ordine alla disponibilità delle risorse economiche di pertinenza.

Art. 22

Il comma 2 introduce disposizioni specifiche di natura conformativa degli usi del suolo, in particolare di natura pubblicistica: di conseguenza la valenza giuridica della norma non può che essere di natura prescrittiva (viene indicata tra le Direttive); anche in tal caso si richiama l'Osservazione generale n° 6.

In virtù delle stringenti limitazioni di natura prescrittiva riportate al comma 4 inerenti la percorribilità ciclopedonale, anche la disposizione di cui alla lett. D) deve necessariamente essere di natura prescrittiva (per la rilevanza ed urgenza dell'attività regolamentare ivi indicato, si ritiene necessario riportare un termine temporale entro cui l'Ente Parco è tenuto obbligatoriamente ad assumere il provvedimento, ad es. 180 giorni dall'approvazione del Piano d'Area ...).

Art. 25

Tutti i commi dell'articolo inerenti l'istituto della "*Deroga*" (ammissibile solo per interesse pubblico) per poter essere applicati devono essere di natura prescrittiva.

Art. 26

Tutti i commi per poter essere applicati devono essere di natura prescrittiva.

Art. 27

Il contenuto dell'articolo va meglio declinato per differenziare adeguatamente le "*opere incongrue*" da quelle "*abusive e/o illegittime*"; in tal senso deve forse essere riconsiderata l'assegnazione ad "Indirizzi" dei primi tre commi (per la possibile applicazione a chi spetta il compito di declinare contenuti prescrittivi per le "opere incongrue"?).

Art. 29

Anche in tal caso il comma 2 (che correttamente deve essere il comma 1) per la rilevanza ed urgenza dell'attività regolamentare ivi riportata, deve riportare un termine temporale entro cui l'Ente Parco è tenuto obbligatoriamente ad assumere il provvedimento.

Art. 30

Per la natura stessa delle disposizioni richiamate dal comma 1, deve essere prescrittivo..

OSSERVAZIONI SPECIFICHE (riferite al territorio comunale di Cerano)

A)

Richiamate la precedente Osservazione generale n° 4 e l'Osservazione puntuale riferita alle specifiche disposizioni di cui all'art. 18, si evidenzia che nella Tavola 10b *"Beni architettonici, culturali e paesaggistici"* non è riportato il sito di pertinenza di "Villa Giulia" (formato da edifici civili - casini di caccia - ed annessi rurali destinati alla conduzione della riserva di caccia, di presumibile costruzione negli anni '20/'30 del secolo scorso, e con cappella campestre eretta nel 1940) la cui specifica tutela, nel *"Repertorio dei Beni"* elaborato a supporto della Variante Generale di PRGC recentemente adottata, è coerentemente affidata al "Piano d'Area" del Parco con i riferimenti/rimandi alla "versione 2010" precedentemente vigente (in particolare con rimandi alla "normativa specifica" di cui all'area omogenea A18 ed alla Zona di Fruizione n° 48, ora non più contemplata nella versione qui osservata).)

B)

Si evidenzia che nella Tavola 11b *"idrografia"* viene indicato il tracciato di un fontanile, in immediata adiacenza, in sponda destra, al corso del Naviglio Sforzesco; non risultando tale tracciato negli elaborati tecnico-geologici a supporto dello strumento urbanistico (in particolare *"Tavola 2 - carta della dinamica fluviale e del reticolato idrografico"*) si chiede in assenza di ulteriori elementi giustificativi di tale individuazione, di correggere la Tavola stralciando il tratto di fontanile in argomento.

Inoltre in tale Tavola, anche qui richiamate le precedenti Osservazione generale n° 4 e l'Osservazione puntuale riferita alle specifiche disposizioni di cui all'art. 18 di pertinenza delle tutele dei corsi d'acqua, si richiede l'esplicita definizione cartografica delle diverse fasce di rispetto di tutela dei corsi d'acqua, dei canali e dei Navigli, nonché dei fontanili (se confermati).

C)

L'area individuata con apposito segno grafico in Tav. 13n *"da rinaturalizzare"* localizzata all'interno alla Riserva naturale speciale *"Fortuna-Castion"* deve trovare adeguato trattamento normativo-attuativo che non può essere demandato al PRG, ove non può che confermarsi l'attuale eventuale utilizzo/destinazione agricola; lo strumento urbanistico deve esclusivamente richiamare la "tutela" prescritta in sede di Piano d'Area: al riguardo si richiede di risolvere, superare, l'attuale ambiguità / indeterminazione di scrittura della norma di riferimento (art. 8, comma 4) che, pur se ritenuta di natura prestazionale, recita *"... anche attraverso l'eventuale realizzazione ..."*, locuzione di non chiara ed immediata applicabilità.

D)

Come già evidenziato nella precedente Osservazione puntuale riferita ai contenuti dell'art. 6 NTA, va assolutamente chiarita la non corrispondenza tra i contenuti delle Tabelle A-17 ed A-18 inserite nell'elaborato *"Valutazione di Incidenza"* (che sostanzialmente identificano tutte le località interessate da possibili interventi disciplinati nella *"versione 2010"* del Piano d'Area, tra le quali ad esempio "Villa Giulia") ed i contenuti delle Tavole 13 e delle relative NTA adottate (località con normativa di zona ed ampliamenti ammessi non riconducibili alle destinazioni d'uso ed alle Zone di Fruizione ivi trattate).

Nello specifico del territorio comunale di Cerano nella "Tabella A-17" sono inserite ben 6 località con possibili interventi/destinazioni ammesse contro le sole 3 (codici n° 33, 34, 35) individuate ed elencate all'art. 12 "Zone di fruizione".

Nella "Tabella A-18" sono riportate 5 località con possibili interventi/destinazioni ammesse contro nessuna individuata e/o elencata all'art. 12 "Zone di fruizione".

E' del tutto evidente, ad evitare non solo ambiguità interpretative di notevole rilevanza ma anche e soprattutto aspettative di intervento non giustificate, che il Piano d'Area in tale direzione deve essere assolutamente chiaro ed inequivocabilmente definito: si richiede pertanto una completa rivisitazione esplicativa degli interventi ammessi, delle relative quantità e qualità, da ricondurre nella sede propria progettuale (Tavole 13 e NTA specifiche) evitando l'attuale rimando improprio ad un'elencazione contenuta in un elaborato di "Valutazione".

E)

Per quanto concerne nello specifico le "Zone di Fruizione" localizzate nel territorio di Cerano, si evidenzia che all'art. 12 NTA, l'intervento individuato con Cod. 34 "La Badiola" nella tabella di pag. 20 viene definito "FA – fruizione articolata" mentre nell'elenco di pag. 25 è indicato come "FP" ("fruizione puntuale"): va evidentemente corretto l'errore identificativo ad evitare ambiguità applicative di non poca rilevanza.

F)

Per quanto concerne l'attività di piscicoltura esistente "Mulino vecchio, Cascina Borda" individuata tra le "Zone con attività produttive" di cui all'art. 14 NTA, si evidenzia che i previsti interventi di ridestinazione funzionale (ricettivo-ricreativo) con realizzazione di nuove edificazioni (come normati alla lettera e) del comma 5, art. 14 NTA), risultano sostanzialmente incompatibili con la normativa geologica (in accompagnamento al PRGC) in essere e condivisa dai settori competenti della Regione Piemonte, che ascrive l'area interessata in Classe IIIb4.

Tali considerazioni, richiamata la precedente Osservazione generale n°9 e l'Osservazione puntuale riferita ai contenuti dell'art. 7 NTA, nel caso del territorio di Cerano interessato dal Parco, possono essere indistintamente riproposte anche per tutti gli interventi che il Piano ritiene essere ammissibili nelle "Zone Agricole" e nelle "Zone di fruizione" (con l'unica eccezione per la "FP 35 Ranch Mauritius"); al riguardo, di seguito si riporta apposito stralcio delle Norme tecnico-geologiche vigenti nel Comune di Cerano:

Ai sensi della Circ. T/LAP rientrano in Classe III quelle "Porzioni di territorio nelle quali gli elementi di pericolosità geomorfologica e di rischio, questi ultimi derivanti dalle urbanizzazioni dell'area, sono tali da impedire l'utilizzo qualora inedificate, richiedendo viceversa la previsione di interventi di riassetto territoriale a tutela del patrimonio esistente". La Classe IIIa identifica porzioni inedificate di territorio con pericolosità geomorfologica da media - moderata ad elevata, per fenomeni legati alla dinamica fluviale.

Tale classe è applicata, indistintamente a tutto il fondovalle del fiume Ticino:

Per gli edifici isolati presenti nella zona di fondovalle del fiume Ticino, non evidenziati dalla cartografia, si applica, la classe IIIb4.

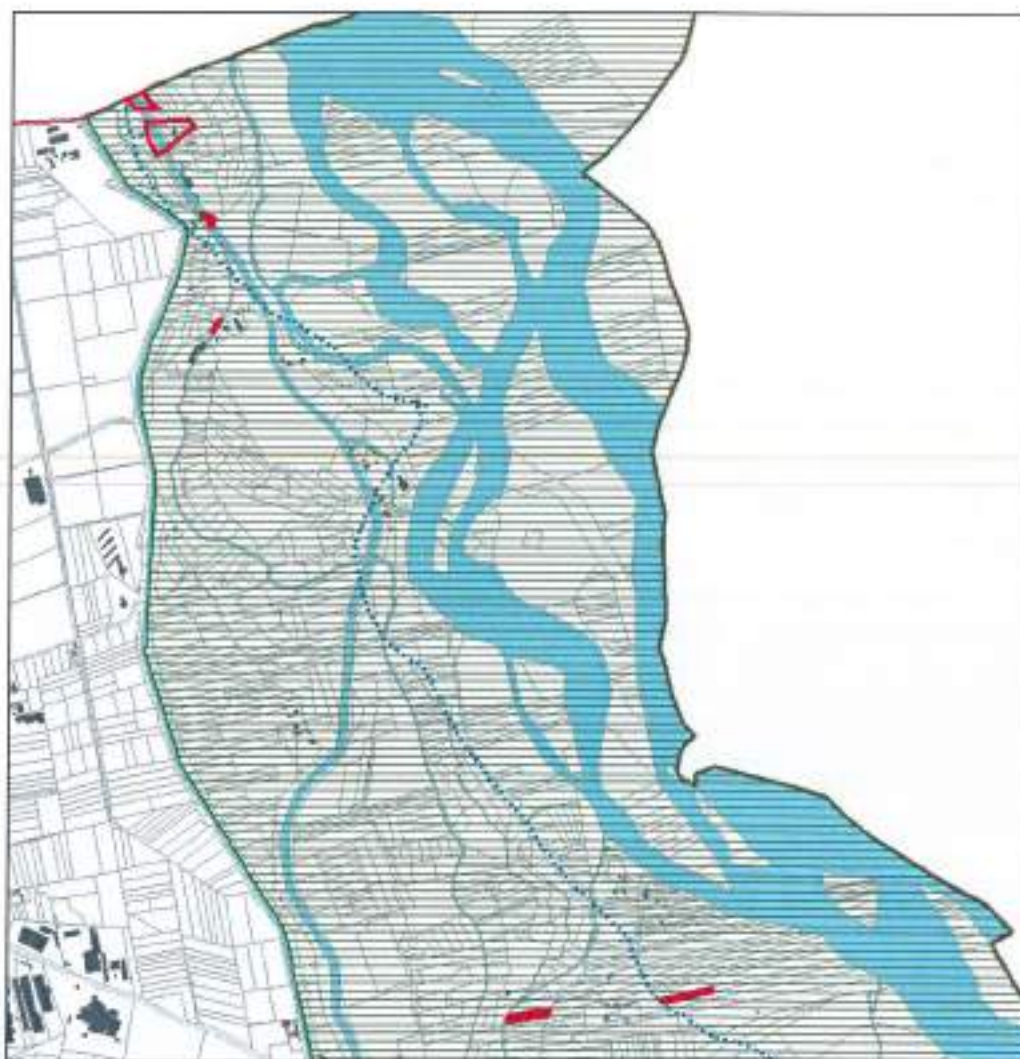
Si rammenta che, in assenza di interventi di riassetto (difese spondalinon certamente ipotizzabili nel breve periodo) in applicazione delle disposizioni regionali vigenti, negli insediamenti esistenti in Classe IIIb4 possono essere ammessi esclusivamente interventi di manutenzione o demolizione: eventuali interventi di ampliamento (come quelli ipotizzati per le "Zone di fruizione" dal Piano d'Area) potranno essere consentiti esclusivamente in sopraelevazione con divieto

esplicito di nuove unità abitative solo a seguito della realizzazione degli interventi di riassetto non certamente programmabili ad oggi (anche a fronte di un'evidente ristrettezza di risorse che in ogni caso non può essere imputata al Comune).

Pertanto si richiede un quanto mai necessario approfondimento con conseguente chiarezza applicativa, per tutti gli interventi localizzati e previsti nel territorio comunale di Cerano, che allo stato attuale risulterebbero "incompatibili" in diretta attuazione della stessa disposizione di cui al comma 2, art. 7 NTA del Piano d'Area adottato.

G)

Da ultimo si porta a conoscenza che, in occasione dell'elaborazione della Variante Generale di PRGC con adeguamento al PPR (adottata ed in corso di approvazione) per quanto riguarda le aree gravate da **"Usi Civici"**, si è condotta una specifica ricerca presso gli Uffici Regionali competenti che ha sostanzialmente portato, con le informazioni a disposizione, a confermare la permanenza del vincolo su aree/mappali individuate e riconosciute in riferimento alle mappe del Catasto Rabbini (particelle 714, 717, 761, 1389, 1412 da Catasto Rabbini): tali particelle risultano tutte interne al perimetro del Parco, prevalentemente sono concentrate verso nord in prossimità dei Navigli e complessivamente interessano sedimi per una superficie di circa 17.000 mq.



*in colore rosso
sono evidenziati
i sedimi gravati
da uso civico
"interni" al Parco
del Ticino*

Osservazione n.18



Novara li 08/07/2019

OSSERVAZIONI RIGUARDANTI LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO D'AREA DEL PARCO NATURALE DEL TICINO

Premessa

Le scriventi organizzazioni professionali agricole, esprimono la volontà di collaborare con le Istituzioni pubbliche di gestione delle aree protette allo scopo di ridurre i contrasti e l'atteggiamento di opposizione che molti agricoltori provano verso queste ultime e, nel contempo, di favorire il confronto costruttivo di tali istituzioni con la realtà agricola cercando di integrare la valorizzazione dell'ambiente naturale con le attività agricole presenti sul territorio.

L'agricoltura al giorno d'oggi ha un ruolo fondamentale sia come attività che come conservazione dell'ambiente e della biodiversità. Tali ruoli non sono più inscindibili tanto che la nuova politica agricola comunitaria riconosce al settore agricolo un ruolo ambientale, culturale e di servizio rafforzando la sua importanza.

Inoltre va attribuito all'agricoltura anche un ruolo sociale, economico e storico-culturale.

Siamo da sempre convinti che la presenza dell'attività agricola all'interno del Parco svolga funzioni di carattere imprenditoriale e ambientale indispensabili, entrambe, per favorire ambiti di salvaguardia, gestione e conservazione del territorio. L'attività agricola è dunque, a sua volta, patrimonio da incoraggiare e sostenere per le richiamate insostituibili funzioni praticate storicamente nel territorio del Parco del Ticino.

In tale contesto le aree protette devono diventare luoghi di eccellenza dove sperimentare nuove e più avanzate forme di politica agro-ambientale garantendo la permanenza e l'ammodernamento strutturale delle aziende agricole, impedirlo sarebbe controproducente sia per la singola economia aziendale sia per quella a larga scala.

La politica comunitaria prevede già tra i suoi obiettivi l'adozione da parte delle aziende agricole di tecniche di coltivazione a basso impatto ambientale. Le aziende che vogliono percepire i contributi europei sono obbligate a mettere in atto e a rispettare strategie che riducano l'inquinamento dovuto all'utilizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, che incentivino la biodiversità culturale e che contrastino l'impoverimento del suolo.

Non è da sottovalutare la storicità delle aziende agricole presenti sul territorio già da molti anni antecedenti l'istituzione dei Parchi Regionali e del Piano territoriale di coordinamento del Parco. Aziende che si sono costruite pian piano durante gli anni e che hanno sempre tenuto conto degli aspetti ambientali nelle loro scelte aziendali.

La presenza di aziende che adottano politiche agricole che favoriscono l'utilizzo di risorse rinnovabili è sicuramente positivo nel suo complesso per questo è necessario favorire tali servizi non solo dal punto di vista ambientale ma anche perché in questo modo si ha la possibilità di creare nuove opportunità occupazionali e di puntare verso un business eco-compatibile.

Si ritiene quindi opportuno individuare nelle aree protette, strumenti specifici e interventi atti a favorire l'esercizio di forme di agricoltura a minor impatto ambientale.

Per questo risulta fondamentale un forte e sentito coinvolgimento degli agricoltori nelle scelte connesse alla predisposizione di piani dei Parchi e un loro coinvolgimento nella costituzione di piani operativi e attuativi.

Tuttavia si rileva come l'Ente Parco, nella sua struttura politico – amministrativa, venga vissuto da una parte della propria Comunità, almeno quella degli agricoltori che nel Parco vive e lavora, come un'entità distante e, molto spesso, contrapposta. E', a nostro parere, essenziale che l'Ente Parco metta in atto azioni in grado di favorire comunicazioni più efficaci e relazioni più strette con la comunità che è chiamato ad amministrare. Promuovere incontri periodici con le aziende agricole e le loro rappresentanze per affrontare gli argomenti di maggior interesse sarebbe un modo per favorire rapporti più coesi e per evitare malintesi determinati dall'assenza di comunicazione.

Dopo aver preso attenta visione del piano d'area del Parco naturale del Ticino, le scriventi organizzazioni professionali agricole a fianco delle aziende agricole, ritengono di far pervenire al Parco del Ticino e agli enti competenti alcune osservazioni riguardo aspetti legati alle norme tecniche di attuazione del piano.

Di seguito vengono riportati i punti che meritano una maggior attenzione allo scopo di avvicinare le istituzioni con le realtà agricole presenti sull'intero territorio del Parco del Ticino, osservando però che, l'obiettivo perseguito dall'Amministrazione del Parco nel Piano d'Area, nell'articolato che riguarda e disciplina l'esercizio delle attività agricole nel suo insieme, si limita ad elencare norme, in generale di carattere restrittivo, con l'obiettivo di indirizzare le produzioni agricole ad adottare forme di gestione sempre più sostenibili per l'ambiente, prevedere prescrizioni sugli interventi di sistemazione agraria e sulla possibilità di differenziare l'attività.

Più che di tutela e valorizzazione dell'agricoltura, come indicato dall'art.9, era forse più adeguato il titolo "prescrizioni per l'esercizio delle attività agricole". Prescrizioni che, a nostro parere, debbono collocarsi all'interno di una strategia che indichi anche elementi di compensazione in

grado di riequilibrare scelte poco remunerative sul piano produttivo che gravano unicamente su chi le segue.

Occorre uno sforzo per individuare misure idonee a compensare, almeno parzialmente, gli svantaggi. Misure che potrebbero essere declinate non solo sul piano economico – finanziario, ma che potrebbero interessare le procedure amministrative per garantire tempi certi di istruttoria, l'avvio di iniziative per la valorizzazione dei prodotti agricoli, una più efficace gestione del controllo numerico di fauna selvatica in grado di ridurre i danni alle produzioni agricole.

ZONE AGRICOLE SPECIALI – Articolo 9

Così vengono definite dal piano d'area le zone in cui l'obiettivo principale è la tutela del *Pelobates fuscus insubricus* che comprendono la porzione del territorio di Cameri. Le nostre osservazioni ricadono sui seguenti punti:

Punto 3 – Dal momento in cui sono ammessi livellamenti di tipo ordinario per la preparazione del letto di semina, si ritiene di dover includere tra gli interventi ammissibili anche quei livellamenti che vadano ad interessare gli strati sottostanti allo strato coltivo.

Punto 4 - In queste aree si rende necessario inserire e prevedere sistemazioni che possano garantire l'uso agricolo del terreno per renderlo pianeggiante e coltivabile. Si chiede di poter modificare il punto introducendo la possibilità di realizzare piccole canalizzazioni sotterranee e superficiali derivanti da fossi adacquatori per l'irrigazione dei campi aventi problematiche dal punto di vista pedologico. Infatti i terreni derivanti da suoli di tipo alluvionale non sono in grado tendenzialmente di trattenere l'acqua per cui la necessità di concordare le sistemazioni idrauliche più idonee, viste caso per caso, così da evitare dispersioni d'acqua e migliorare l'efficienza irrigua della zona

Punto 5 – Si reputa necessario specificare cosa si intende per "nuovo allevamento" (chiarire se nella definizione sono compresi anche ampliamenti di allevamenti già esistenti e subentri). Non si considera significativo impedire l'allevamento ittico vista la presenza sul territorio di aziende già esistenti che svolgono questo tipo di attività, ciò precluderebbe le aziende ad evolversi verso un mercato multifunzionale.

Punto 6 - L'adozione da parte del Parco di ulteriori regolamenti di compatibilità ambientale risulta superflua in quanto esistono già direttive comunitarie (Direttiva nitrati) che gestiscono l'utilizzo compatibile a livello ambientale dei reflui zootecnici.

Punto 8 – Si chiede di modificare tale punto in quanto impedire l'insediamento di nuove costruzioni andrebbe a penalizzare l'economia agricola aziendale così come precludere la possibilità di insediamento di giovani agricoltori.

Punto 11 – Si chiede di rivedere tale punto che limita la possibilità di cambio di destinazione d'uso per edifici e fabbricati già esistenti con una s.u. superiore a 250 mq. Non consentirlo porterebbe

ad un degrado dal punto di vista paesaggistico e di conseguenza all'abbandono delle attività agricole ove già presenti.

ZONE NATURALISTICHE DI INTERESSE BOTANICO E FAUNISTICO – Articolo 10

Per tali zone riteniamo opportuna la rivisitazione di tutte le mappe in funzione del fatto che non risultano attinenti all'attuale realtà delle aziende presenti sul territorio ancor prima dell'istituzione di piani di pianificazione degli enti pubblici.

Punto 3 / c – Facendo riferimento alla tutela degli habitat, risulta inutile ai fini del Parco mantenere piante vetuste o malate o addirittura morte all'interno di queste aree; esse possono fungere da focolai e favorire il propagarsi di patogeni e conseguentemente di malattie fitosanitarie pericolose per le colture limitrofe.

Punto 7 - Quanto citato in questo punto risulta contraddittorio rispetto al piano forestale.

ZONE AGRICOLE E FORESTALI – Articolo 11

Sono costituite da porzioni del territorio destinate alla conduzione agricola e forestale in cui prevalgono elementi di valore paesaggistico che consentono la biodiversità.

In tali aree le aziende devono rispettare il mantenimento delle buone pratiche agronomiche . Questa prerogativa però è già dettata dalle politiche agricole che permettono agli agricoltori di percepire dei contributi comunitari .

Punto 4 – Si richiede una migliore definizione di miglioramento fondiario .

Punto 5 – In questo punto viene indicato che la modificazione di colture in prati o in marcite deve essere preventivamente valutata dal Parco ma i prati, se considerati stabili e quindi non soggetti ad alcun intervento di aratura o dissodamento, risultano già essere elementi naturaliformi.

Punto 25 – Specificare se è necessaria un'autorizzazione da parte del Parco nel caso in cui si tratti di una semplice opera di manutenzione.

ZONE DI FRUIZIONE – Articolo 12

E' necessario specificare se tali aree di fruizione ricadono anche nelle altre aree definite dal piano o se sono indipendenti. Nel punto D viene descritta la possibilità di recuperare e trasformare attività, aree o/e edifici esistenti. Visto però il formulato dell'art. 9 punto 11 si chiede di fare maggiore chiarezza.

DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE – Articolo 22

Punto 4 – Premettiamo che l' agricoltore, quando opera sui propri fondi con mezzi meccanici e attrezzature di dimensione e massa significativi, deve poter svolgere tali lavorazioni in condizioni di massima sicurezza, specie quando opera in aree in cui si registra una significativa presenza turistica. Occorre al riguardo disciplinare e controllare con maggior frequenza e capillarità le persone che nel loro tempo libero fruiscono del Parco attraversando fondi, strade, e sentieri a qualsiasi ora del giorno.

Si chiede inoltre di integrare questo punto dando la possibilità all'agricoltore proprietario di strade private di percorribilità ciclopeditone di poter svolgere la sua attività in tutta sicurezza installando cartelli stradali che segnalano il passaggio di macchinari agricoli per svolgere le attività in campo e dando la possibilità di vietare il passaggio pedonale e ciclabile.

In ultimo chiediamo la possibilità di integrare in un'unica area la zona agricola speciale e la zona agricola e forestale indipendentemente dalla presenza del pelobate in quanto le due aree possiedono le medesime finalità.

CONFAGRICOLTURA NOVARA E VCO - CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI NO - VC - VCO


PAOLA BATTIOLI
MANRICO BRUSTIA



COMUNE DI GALLIATE

Provincia di Novara

Piazza Martiri della Libertà 28
P. IVA 00184500031

P. 2838 del 15/0
15/02/2019

SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

E-mail: urbanistica@comune.galliate.no.it

P.E.C.: comunegalliate@legalmail.it

Tel. 0321.800700

Fax: 0321.800725

Galliate, 11 luglio 2019

Osservazione n.19

Oggetto: ADOZIONE NUOVO PIANO D'AREA DEL PARCO NATURALE DEL TICINO AI SENSI DELL'ART. 26 DELLA L.R. 29 GIUGNO 2009 N. 19 E S.M.I. - OSSERVAZIONI

L'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore, con Deliberazione del Consiglio n.4 del 06/02/2019, ha adottato il nuovo Piano d'Area del Parco Naturale del Ticino, ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i..

La notizia dell'avvenuta adozione è stata pubblicata in data 21 Febbraio 2019 sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Il Piano d'Area adottato risulta essere l'adeguamento della Revisione Generale di Piano d'Area adottata con Deliberazione Consiglio Direttivo n. 17/2010 redatta dal Politecnico di Milano-Dipartimento BEST ai sensi del parere motivato di Valutazione Ambientale della Regione Piemonte espresso con D.G.R. n. 76-6278 del 2 agosto 2013 che formula una serie di indicazioni e raccomandazioni a cui ottemperare e ai sensi della normativa entrata in vigore nel frattempo (PTR, PPR, Direttiva Alluvioni, ...).

Il Piano d'Area ha valore di piano territoriale regionale e sostituisce le norme difformi dei piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello, fatta eccezione per il Piano Paesaggistico di cui all'art. 135 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i..

Si precisa che dalla data di adozione dei Piani d'Area si applicano le misure di salvaguardia previste per gli strumenti di pianificazione territoriale, ai sensi dell'art. 58 della L.R. 56/77 e s.m.i..

Con riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione si formulano le seguenti osservazioni:

Articolo	Osservazione
3 comma 8 ATTUAZIONE	Si chiede che l'Ente Parco esprima sempre parere obbligatorio, e non solo per le nuove opere e per gli ampliamenti di quelle esistenti. Si propone pertanto di eliminare il comma 8 e di modificare il comma 7 introducendo dopo le parole "fino all'approvazione" le parole "e dalla data di approvazione".
3 comma 8 ATTUAZIONE	Si evidenzia che la dicitura "eventuali osservazioni di cui al comma 7" fa riferimento ad un comma che non tratta di osservazioni.
5 comma 3 DIVIETI E NORME GENERALI	Si chiede di inserire i riferimenti riguardanti le eccezioni e le limitazioni di cui agli art. 10 comma 18, art. 11 comma 25, art. 18 commi 18-19-20-21.
5 comma 6 DIVIETI E NORME GENERALI	Si evidenzia che vi sono errori materiali nella formulazione del periodo.
6 comma 3 TUTELA DELLE ZCS-ZPS	Si evidenzia la necessità di indicare nel testo i riferimenti della normativa vigente che comportano l'adozione delle azioni indicate.
6 comma 4 TUTELA DELLE ZCS-ZPS	Si evidenzia la necessità di indicare nel testo i riferimenti della normativa vigente che comportano l'adozione delle mitigazioni indicate.
11 commi 14-15-16-17 ZONE AGRICOLE E FORESTALI	Si chiede di definire, all'art. 28 delle Norme, la superficie utile. Ai commi 16 e 17 è presente un rimando al comma 12 non pertinente.
12 comma 6 ZONE DI FRUIZIONE	Si chiede di definire, all'art. 28 delle Norme, la superficie utile s.u. indicata alla voce "fruizione articolata" e "fruizione puntuale".
16 comma 11 TUTELA DELLE RI- SORSE IDRICHE	Si chiede di definire, all'art. 28 delle Norme, la superficie lorda indicata nel primo capoverso dell'articolo.
22 comma 2 DISCIPLINA DELLA	Il Responsabile del Settore Patrimonio e Lavori Pubblici ing. Alberto Bandera conferma che è in itinere l'iter procedurale avviato con deliberazione di Giunta

CIRCOLAZIONE	Comunale n. 79, in data 09.04.2018.
14 comma 4 ZONE CON ATTIVITA' PRODUTTIVE -	Si trasmette istanza prot. 15053 in data 27/06/2019 pervenuta dalla Società Mediterranean Ship Repairs s.r.l. e dal geom. Giulio Cambieri (si allega per completezza documentale).

Distinti saluti,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
Dott. Ing. Moira Piacentini

Attestazione ex articolo n° 3 del D. Lgs in data 12.2.1993, n° 39

Documento prodotto con sistema informativo automatizzato del Comune di Galliate

Seniore Programmazione Territoriale Il Responsabile del Settore Dott. Ing. Moira Piacentini



Osservazione n.20

EST SESIA

Prot.: 0002912 - 17/07/2019

Uscita all.null GORIT

Classifica: 13 - F - d Fasc. 119

OGGETTO: Ente di Gestione delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore – Piano d'Area del Parco Naturale e V.A.S. – Osservazioni e contributi

Spett.le
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL
TICINO E DEL LAGO MAGGIORE
Settore Pianificazione e Promozione territoriale
parcoticinolagomaggiore@pec-mail.it

Spett.le
REGIONE PIEMONTE
D.G. Ambiente, Governo e Tutela del Territorio
Biodiversità e Aree Naturali
territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

e, p.c.: - ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA
Dirigente del Settore Tecnico Gestionale SEDE
Ufficio Zonale Novara Sesia SEDE
Ufficio Zonale Novara Ticino SEDE
Ufficio Zonale Vigevano VIGEVANO

Con riferimento al procedimento in oggetto e facendo seguito alla nota di codesta Direzione Generale, prot. n. 13.180.30/STRPIAN/A16000/15/2018A/A16000 pervenuta in data 24/15/2019, esaminati gli elaborati del Piano, quest'Associazione formula le seguenti osservazioni.

- Nelle Norme Tecniche di Attuazione, all'art. 8 "Zone di riserva naturale speciale", al comma 7, punto d), si chiede di inserire, dopo la parola "degrado" il seguente periodo:
"e quelli offerenti ai manufatti e alle infrastrutture irrigue, eseguiti dagli enti competenti alla gestione di questi ultimi, finalizzati a garantire la manutenzione del reticolo e l'efficienza del servizio irriguo".
- Nelle Norme Tecniche di Attuazione, all'art. 9 "Zona agricola speciale", al comma 4, si chiede di inserire, dopo la parola "arborea" il seguente periodo: *"fatte salve le esigenze di accesso alle sponde e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e dei corsi d'acqua irrigui, eseguite dagli enti competenti alla gestione di questi ultimi, finalizzati a garantire la funzionalità delle infrastrutture e la sicurezza idraulica del territorio".*
- Nelle Norme Tecniche di Attuazione, all'art. 10 "Zone naturalistiche di interesse

Associazione Irrigazione Est Sesia

Sede centrale
via Negroni, 7
28100 Novara NO
Tel. +39 0321 675 211
Fax +39 0321 398 458
Casella postale nr. 152

Codice Fiscale 80000210031
Partita IVA 00533360038
e-mail: info@estsesia.it
pec: estsesia.pec@legalmail.it
www.estsesia.it



botanico e faunistico", al comma 13, si chiede di inserire, in un apposito comma, il seguente periodo: *"sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia sui manufatti, gli edifici e le infrastrutture irrigue"*.

- Nelle Norme Tecniche di Attuazione, all'art. 11 "Zone agricole e forestali", al comma 8, si chiede di inserire, dopo la parola "canali", il seguente periodo: *"compatibilmente con le esigenze di manutenzione ordinaria delle infrastrutture irrigue, eseguite dagli enti competenti, finalizzata a garantirne la funzionalità e la sicurezza idraulica del territorio"*.
- Nelle Norme Tecniche di Attuazione, all'art. 12 "Zone di fruizione" è inserito, con il numero identificativo 26, il complesso Villa Fortuna, di proprietà di quest'Associazione. Per esso è prevista la funzione di "Fruizione articolata", con le destinazioni d'uso indicate al comma 10. Si chiede di inserire tra esse, alla voce "Nuove attività" anche: attività culturali, attività e progetti di ricerca scientifica, attività sportive, ristoro, ricettività
- Nelle Norme Tecniche di Attuazione, all'art. 16 "Tutela delle risorse idriche", al comma 2, si chiede di inserire, dopo la parola "idraulica" il seguente periodo: *"ogni intervento dovrà essere, altresì, verificato con le esigenze di mantenimento e di sicurezza idraulica della rete irrigua dell'Associazione Irrigazione Est Sesia e con le previsioni del relativo Piano Comprensoriale di Bonifica"*.
- All'art. 16, comma 12, delle Norme Tecniche di Attuazione si chiede di limitare l'indicazione delle fasce di rispetto di inedificabilità di 100 m e di 25 m ai fiumi e ai torrenti. Per quanto riguarda i canali si chiede di fare riferimento al R.D. 8/05/1904 n. 368 che, all'art. 133, indica dette fasce di rispetto di estensione compresa fra 4 e 10 m. Al medesimo comma si chiede di inserire, dopo la parola "alberata", il seguente periodo: *"fatte salve le esigenze di accesso alle sponde e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e dei corsi d'acqua irrigui, eseguite dagli enti competenti alla gestione di questi ultimi, finalizzati a garantire la funzionalità delle infrastrutture e la sicurezza idraulica del territorio"*.
- All'art. 16, comma 17, delle Norme Tecniche di Attuazione si chiede di inserire, dopo la parola "Parco" il seguente periodo: *"e fatte salve le esigenze di sicurezza idraulica"*

della rete irrigua dell'Associazione Irrigazione Est Sesia".

- All'art. 16, comma 18, delle Norme Tecniche di Attuazione si chiede di inserire, dopo la parola "canali" il seguente periodo: *"fatte salve le esigenze di risparmio della risorsa idrica a fini irrigui nella rete dell'Associazione Irrigazione Est Sesia"*.
- All'art. 16, comma 21, delle Norme Tecniche di Attuazione si chiede di inserire, dopo la parola "esistenti" il seguente periodo: *"e fatte salve le esigenze di accesso alle sponde e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e dei corsi d'acqua irrigui, eseguite dagli enti competenti alla gestione di questi ultimi, finalizzati a garantire la funzionalità delle infrastrutture e la sicurezza idraulica del territorio"*.
- Con riferimento all'art. 18 Delle Norme Tecniche "Valorizzazione del patrimonio paesaggistico, storico-culturale ed edilizio", comma 4, si chiede di chiarire la seguente direttiva: *"Per le aree con presenza di fontanili, per un intorno con raggio di almeno 200 metri dalla testa del fontanile e una fascia di 100 metri su ciascun lato lungo l'asta, deve essere garantito [...] il rispetto delle distanze delle superfici coltivabili rispetto al fontanile"*.
- All'art. 18, comma 7, delle Norme Tecniche di Attuazione si chiede di inserire, dopo la parola "alvei" il seguente periodo: *"fatte salve le esigenze di sicurezza idraulica e di funzionalità delle infrastrutture della rete irrigua dell'Associazione Irrigazione Est Sesia"*.
- Con riferimento alle tavole 12a-b si evidenzia che la viabilità ciclopedonale individuata interessa alcuni tratti delle strade alzaie del canale Regina Elena, in comune di Marano Ticino, della roggia Molinara di Oleggio, in comune di Oleggio, dello scaricatore del Canale Cavour in comune di Galliate e del Naviglio Langosco, nei comuni di Romentino e Cerano. La definizione dell'elaborato grafico non permette l'esatta individuazione dei tratti interessati; si chiede, pertanto, a codesto Ente di fornire file in formato shp in maniera da agevolare la lettura dei percorsi suddetti.

Le strade alzaie individuate sono necessariamente percorse dal personale di servizio dell'Associazione per lo svolgimento delle operazioni di manutenzione ordinaria, controllo e gestione dei canali suddetti. A tal proposito, con riferimento all'art. 22 delle Norme Tecniche di Attuazione "Disciplina della circolazione", comma 1, si

rende noto che il personale di campagna, che ordinariamente transita sui percorsi di cui sopra, utilizza autovetture spesso di privata proprietà, non munite di dispositivi di riconoscimento. Sarà cura dell'Associazione fornire al proprio personale appositi contrassegni da mostrare nel caso di controlli effettuati dall'Ente Parco.

Inoltre, in merito al suddetto art. 22, commi 4a e 4b, quest'Associazione non acconsente alla rimozione degli esistenti sbarramenti che attualmente impediscono il transito alle strade alzaie ai mezzi non autorizzati; essi potranno essere lasciati aperti ma saranno chiusi nel caso in cui sia necessario intervenire per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle alzaie, delle sponde o dei manufatti afferenti al canale. Si evidenzia, inoltre, che quest'Associazione si ritiene completamente sollevata da qualsiasi problematica (infortuni, accidentali cadute in alveo ecc.) dovesse incorrere agli utenti dei tratti di strade alzaie di propria competenza che rientrano fra i percorsi ciclopedonali individuati del Parco. Si richiede la posa di adeguata cartellonistica onde informare gli utenti in modo chiaro e preciso circa il fatto che si trovano a transitare lungo un percorso ciclopedonale lungo le sponde del canale non appositamente attrezzato per accogliere turisti e visitatori ma normalmente adibito alle funzioni proprie delle strade alzaie.

Resta da chiarire la competenza in merito alla manutenzione dei suddetti tratti di strade alzaie, argomento non affrontato nel Piano, ma ritenuto vincolante da quest'Associazione: ulteriori prescrizioni in merito saranno fornite dopo aver ricevuto un maggiore dettaglio dei tracciati interessati.

Si comunica, infine, che la percorrenza delle strade alzaie interessate dovrà essere regolamentata mediante uno specifico atto di convenzione con quest'Associazione.

- Si coglie l'occasione per ricordare che quest'Associazione, in data 19/06/2018 con provvedimento del Consiglio di Amministrazione n. 4, ha adottato il Piano Comprensoriale di Bonifica (a disposizione sul sito web www.estsesia.it); dopo l'approvazione del Piano da parte delle Regioni Piemonte e Lombardia i comuni e gli enti territoriali appartenenti al comprensorio saranno tenuti adeguare ad esso i propri strumenti urbanistici.
- Si chiede, infine, che quest'Associazione sia coinvolta nell'iter di approvazione dei futuri Strumenti Esecutivi del Piano che dovessero interessare in qualsiasi modo la

rete irrigua consortile, onde garantire la salvaguardia dei beni di propria competenza.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

LA DIREZIONE GENERALE
(dott. ing. Mario Fossati)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Fossati', written over the printed name.Handwritten initials or a small stamp in blue ink, possibly reading 'R' and 'PF'.



REGIONE PIEMONTE

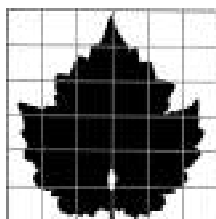
PROVINCIA DI NOVARA

COMUNE DI GALLIATE

Osservazione alla “ADOZIONE DEL NUOVO PIANO D'AREA DEL PARCO NATURALE DEL TICINO AI SENSI DELL'ART. 26 DELLA L.R. 29/06/2009 N. 19 E S.M.I.”
presentata in data 11.07.2019 dal Comune di Galliate a
seguito di istanza in data 27.06.19 presentata dalla
Società Mediterranean Ship Repairs s.r.l.

Arch. Roberto Gazzola

via Fossati 6
28066 Galliate (NO)
Tel +39 0321 861825
e-mail: robertogazzola@studiogazzola.eu
http: /www.studiogazzola.eu



**STUDIO DI
VALUTAZIONE DI INCIDENZA**

committente

COMUNE DI GALLIATE

Piazza Martiri della Libertà, 28
28066 Galliate (NO)

Emissione

ottobre 2019

Indice

1	ASPETTI RELATIVI ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA	3
2	DESCRIZIONE DEL SITO INTERESSATO DAL PROGETTO	5
3	OGGETTO DELL'OSSERVAZIONE	15
3.1	CARATTERISTICHE DELL'ATTIVITA' DA INSEDIARE	16
3.1.1	Descrizione delle lavorazioni.....	16
3.1.2	Probabili fonti di impatto	22
4	POSSIBILI ALTERNATIVE.....	23
4.1	ANALISI DI MASSIMA DELLE ALTERNATIVE	23
4.1.1	Nessun intervento.....	23
4.1.2	Riutilizzo ai fini residenziali/ricettivi.....	23
4.1.3	Insediamiento nuova attività produttiva	24
5	ALLEGATO G	25
5.1	TIPOLOGIE DELLE AZIONI E/O DELLE OPERE	25
5.2	DIMENSIONI E/O AMBITO DI RIFERIMENTO	25
5.3	COMPLEMENTARIETA' CON ALTRI PROGETTI	25
5.4	USO DELLE RISORSE NATURALI	26
5.5	PRODUZIONE DI RIFIUTI	26
5.6	INQUINAMENTO E DISTURBI AMBIENTALI	26
5.7	RISCHIO DI INCIDENTI PER QUANTO RIGUARDA LE SOSTANZE E LE TECNOLOGIE UTILIZZATE ..	27
6	CARATTERISTICHE DEL SITO	28
6.1	LA RETE NATURA 2000	28
6.2	DESCRIZIONE SIC-ZPS IT 1150001 "VALLE DEL TICINO"	28
7	PIANIFICAZIONE DEL PARCO NATURALE DELLA VALLE DEL TICINO.....	33
7.1	PIANO D'AREA DEL PARCO NATURALE DELLA VALLE DEL TICINO	33
7.2	LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA DEL PIANO D'AREA	35
8	VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITA'	39
8.1	OBIETTIVI DI CONSERVAZIONE.....	39
8.2	PRESSIONI ATTUALI	40
8.3	PRESSIONI SPECIFICHE DEL PROGETTO	40
8.4	QUANTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI SUGLI OBIETTIVI DI CONSERVAZIONE DEL SITO, HABITAT E SPECIE.....	41
9	RISULTATI	44

PREMESSA

Il presente Studio di Incidenza accompagna l'osservazione alla "ADOZIONE DEL NUOVO PIANO D'AREA DEL PARCO NATURALE DEL TI-CINO AI SENSI DELL'ART. 26 DELLA L.R. 29/06/2009 N. 19 E S.M.I." presentata in data 11.07.2019 dal Comune di Galliate a seguito di istanza in data 27.06.19 presentata dalla Società Mediterranean Ship Repairs s.r.l.

Di seguito ci si riferirà all'osservazione come se fosse un Piano/progetto.

Questa istanza ha la finalità di poter mantenere l'attuale destinazione produttiva della zona pur con una modifica dell'attività insediata.

Il Piano/progetto interviene in una zona interna al SIC-ZPS IT1150001 "Valle del Ticino", in comune di Galliate.

A tale scopo viene redatto il presente studio di incidenza, con il fine di approfondire gli aspetti naturalistici ed ecologici, con particolare riferimento a flora, fauna e habitat protetti presenti, e valutare le interferenze potenziali generate dal Piano.

1 ASPETTI RELATIVI ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

L'art. 6 della Direttiva "Habitat" 92/43/CEE stabilisce le disposizioni che disciplinano la conservazione dei siti Natura 2000. In particolare, i paragrafi 3 e 4 definiscono una procedura progressiva, suddivisa cioè in più fasi successive, per la valutazione delle incidenze di qualsiasi piano e progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione del sito, ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo (valutazione di incidenza).

La Direttiva "Habitat" è stata recepita in Italia dal DPR 357/97, successivamente modificato dal DPR n. 120 del 12 marzo 2003, il quale, all'art. 6 comma 2 stabilisce che i *proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.*

Allegato G

(previsto dall'art. 5, comma 4)

CONTENUTI DELLA RELAZIONE PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA DI PIANI E PROGETTI

1. Caratteristiche dei piani e progetti

Le caratteristiche dei piani e progetti debbono essere descritte con riferimento, in particolare:

- alle tipologie delle azioni e/o opere;
- alle dimensioni e/o ambito di riferimento;
- alla complementarietà con altri piani e/o progetti;
- all'uso delle risorse naturali;
- alla produzione di rifiuti;
- all'inquinamento e disturbi ambientali;
- al rischio di incidenti per quanto riguarda, le sostanze e le tecnologie utilizzate.

2. Area vasta di influenza dei piani e progetti - interferenze con il sistema ambientale

Le interferenze di piani e progetti debbono essere descritte con riferimento al sistema ambientale considerando:

- componenti abiotiche;
- componenti biotiche;
- connessioni ecologiche.

Le interferenze debbono tener conto della qualità, della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona e della capacità di carico dell'ambiente naturale, con riferimento minimo alla cartografia del progetto CORINE LAND COVER [*].

La normativa regionale di riferimento è la seguente:

- Decreto del Presidente della Giunta Regionale 16 novembre 2001, n. 16/R17 “Regolamento regionale recante: “Disposizioni in materia di procedimento di Valutazione d’incidenza”
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale 24 settembre 2007, n. 17-6942 “Direttiva del Consiglio 92/43/CEE del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Aggiornamento e definizione del nuovo sistema regionale dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC).
- Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”

2 DESCRIZIONE DEL SITO INTERESSATO DAL PROGETTO

L'area dove era situata la ditta Salcos è localizzata in comune di Galliate, all'interno del Parco del Ticino ed è composta da un piccolo agglomerato di edifici in parte di tipo produttivo ed in parte a destinazione residenziale.

L'area è servita da una strada sterrata (strada vicinale della Montagna) che parte dalla Via Ticino (SS 341) e si collega alla Via del Piaggio.



Figura 1 – Individuazione dell'area su CTR

Dal punto di vista morfologico gli elementi di spicco del contesto paesaggistico sono individuabili nel corso del fiume Ticino e della vallata che si sviluppa a quota inferiore rispetto al piano della pianura.

L'area di intervento si trova sul margine superiore della scarpata di collegamento alla valle del Ticino e lungo il cui margine inferiore scorre il Naviglio Langosco: tutti questi elementi sono posti ad Est dell'area di progetto.

Gli altri aspetti significativi sono riferiti alla presenza della viabilità stradale e ferroviaria e del ponte sul Ticino e delle ampie aree boscate che interessano questa zona.

Il gruppo di edifici comprende alcuni fabbricati residenziali con edifici di tipo produttivo tra cui spicca per dimensioni il capannone della ex Salcos.



Fig. 2 – Foto aeree (da Google Earth)

Il Piano d'area del Parco (attualmente adottato) viene analizzato per individuare con maggiore dettaglio le caratteristiche delle aree interessate dall'intervento.

Di grande utilità è la seguente tavola che si configura come uno strumento di sintesi delle analisi tematiche svolte per la preparazione del Piano d'Area ed individua, con diverse scale di importanza:

- zone di rilevante valenza fisico–naturale;
- zone ed elementi di rilevante valenza paesistica e storico culturale;
- sistema insediativo urbano e rete infrastrutturale;
- sistema della fruizione;
- aree di proprietà pubblica;
- ambiti e elementi di criticità.

Essa si presenta perciò come uno strumento fondamentale per evidenziare le caratteristiche paesaggistiche dell'ambito.

Da un'analisi della tavola si può vedere come la zona di interesse sia interessata prevalentemente dal *Piede terrazzo fluviale* che risulta essere l'elemento caratteristico preponderante data anche l'estrema vicinanza al Naviglio Langosco.

L'area oggetto d'intervento, viene classificata come *zone di concentrazione produttiva*.

La vallata del Ticino è poi caratterizzata dall'*idrografia principale*, da *zone agricole intercluse di valore paesaggistico* e da *fasce con vegetazione ripariale di connettivo*.

Si nota inoltre la vasta presenza di *superfici boscate*.

In sostanza l'area di intervento è costituita da una zona fortemente antropizzata se non problematica, posta in un contesto caratterizzato prevalentemente dalla presenza di zone boscate e segnata dalla presenza di un'arteria di forte traffico come la SS 341 Novara – Varese.

Quest'area si affaccia su una zona di pregio ambientale come la vallata del Ticino.

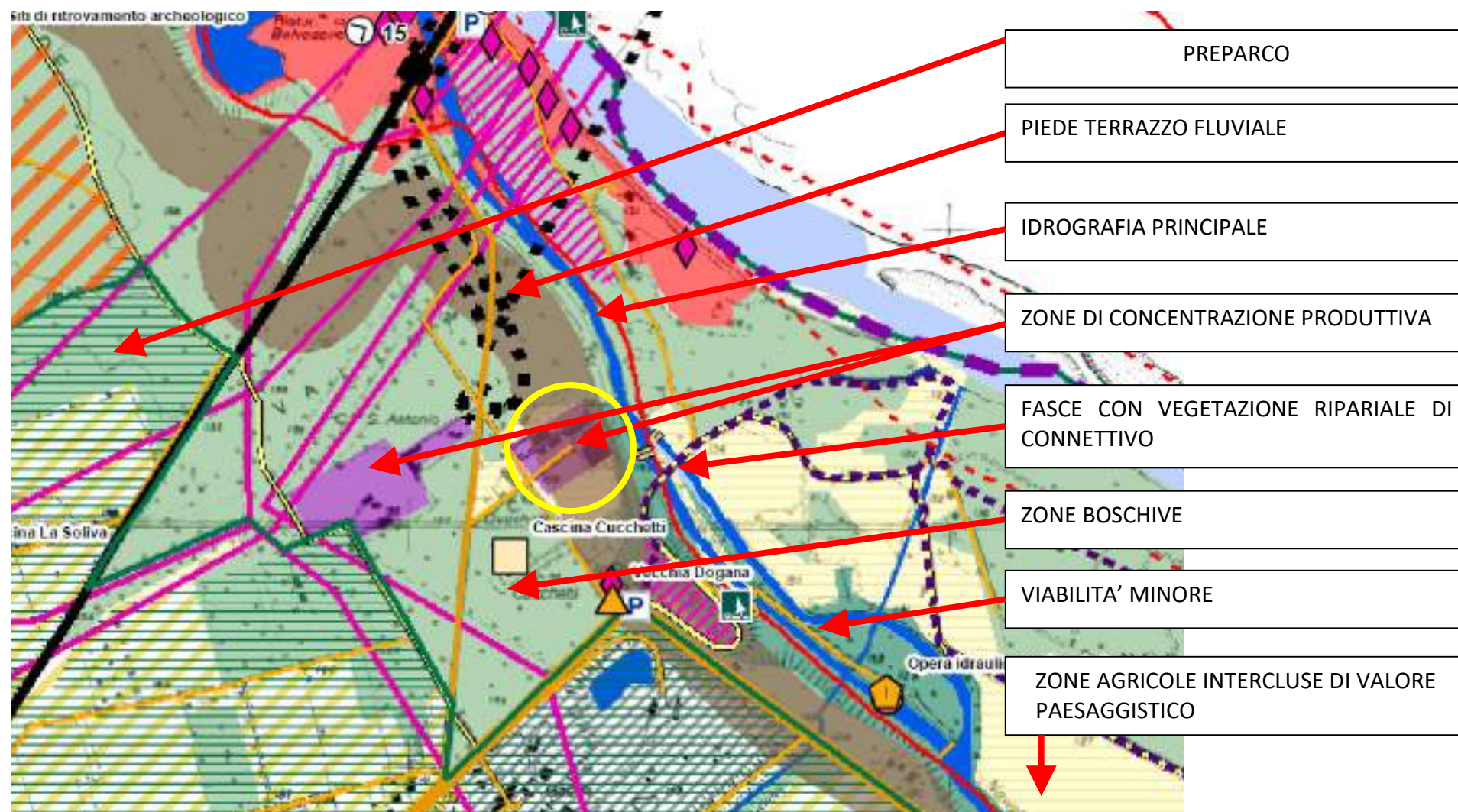


Fig. 3 – Piano d'Area del Parco del Ticino – Estratto Tav. 10e – Analisi territoriale di approfondimento tematico

L'area ex Salcos ospitava un'attività di tipo commerciale all'ingrosso con stoccaggio e distribuzione di prodotti alimentari congelati e non.

La superficie dell'area è di mq 17.576,00 catastali, essa è costituita da:

- una parte adiacente alla Strada vicinale della Montagna ed esterna all'area di recinzione di mq 1.725,00 mq.
- una parte pianeggiante, in gran parte pavimentata dove sorgono i tre edifici individuati nella planimetria di superficie di mq 11.201,00.
- una parte in declivio con una pendenza di circa 20° che giunge fino alle sponde del Naviglio Langosco con una copertura a bosco costituita prevalentemente da robinie ceduate, di 4.650,00 mq.

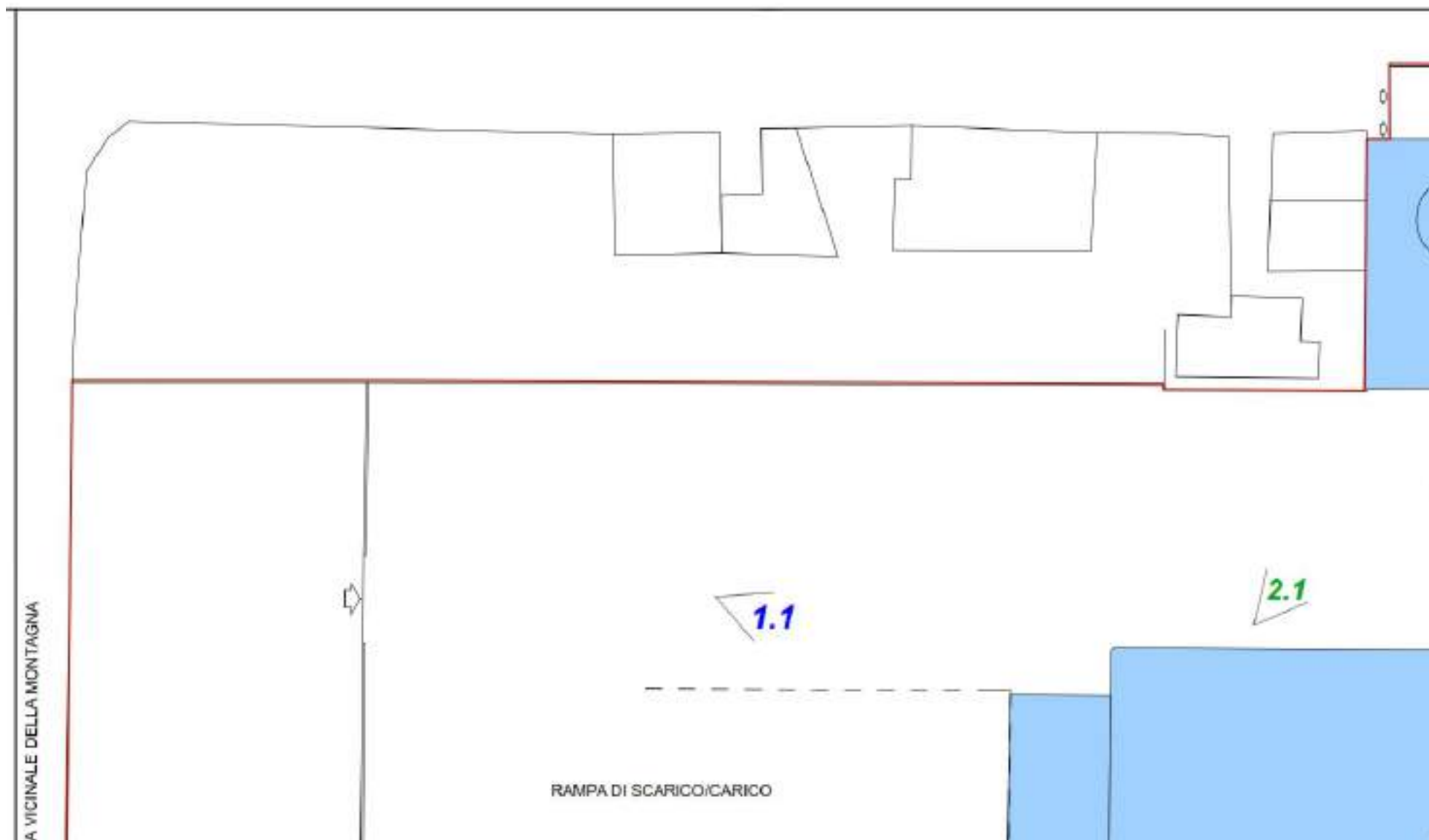
Gli edifici presenti sono individuati nella planimetria come edificio 1, 2 e 3.

L'edificio 1 (Capannone produttivo) è costituito da un capannone frutto di successivi interventi di costruzione che ospitava la gran parte dei magazzini e gli uffici della ditta; la S.u.l. dell'edificio è pari a 4.961,58 mq

L'edificio 2 (Edificio misto: produttivo/residenziale) è costituito da una cortina edilizia a duplice destinazione funzionale, con al piano terreno la parte produttiva ed ai piani superiori la destinazione residenziale. Il piano terreno risulta composto da un corpo centrale a cui si affiancano lateralmente, sui lati Ovest-Est, dei locali accessori, mentre il corpo centrale continua il proprio sviluppo ai piani successivi; la S.u.l. dell'edificio è pari a 1.115,08 mq.

L'edificio 3 (Villa padronale) si caratterizza come una villa padronale di tre piani fuori terra, il cui lato Est è adiacente ad un'area porticata lungo tutto il prospetto interessato; la struttura è caratterizzata dalla presenza di paraste e merlature che definiscono i vari prospetti; la S.u.l. dell'edificio è pari a 252,35 mq.

Di seguito si riporta la planimetria e la documentazione fotografica del Piano Esecutivo approvato nel 2013.



1 – CAPANNONE PRODUTTIVO

		
<i>VISTA 1.1</i>	<i>VISTA 1.2</i>	<i>VISTA 1.3</i>
		
<i>VISTA 1.4</i>	<i>VISTA 1.5</i>	<i>VISTA 1.6</i>

2 – EDIFICIO MISTO:PRODUTTIVO/RESIDENZIALE



VISTA 2.1



VISTA 2.2



VISTA 2.3



VISTA 2.4



VISTA 2.5



VISTA 2.6

3 – VILLA PADRONALE

*VISTA 3.1**VISTA 3.2**VISTA 3.3*

3 OGGETTO DELL'OSSERVAZIONE

Come detto in premessa la presente Valutazione di Incidenza non è relativa ad un piano o progetto ma ad una osservazione alla "ADOZIONE DEL NUOVO PIANO D'AREA DEL PARCO NATURALE DEL TICINO AI SENSI DELL'ART. 26 DELLA L.R. 29/06/2009 N. 19 E S.M.I." presentata in data 11.07.2019 dal Comune di Galliate a seguito di istanza in data 27.06.19 presentata dalla Società Mediterranean Ship Repairs s.r.l.

Questa istanza ha la finalità di poter mantenere l'attuale destinazione produttiva della zona per con una modifica dell'attività insediata.

E' evidente che, mantenendo la destinazione produttiva e insediando una nuova attività, il carico antropico rimarrebbe sostanzialmente lo stesso, al netto della specifica valutazione dell'attività, mentre sarebbe qualitativamente diverso da quello del Piano Esecutivo approvato e sottoscritto nella convenzione del 30.12.2013.

Il presente studio di Valutazione di Incidenza si basa principalmente sul confronto delle due ipotesi.

In questa valutazione bisogna tenere conto che l'area ex Salcos si presenta come una zona in rapido degrado e con forti elementi di criticità, come la presenza di eternit, che, in una situazione di abbandono può rappresentare un forte rischio ambientale.

Un'ulteriore considerazione è relativa alla posizione dell'area che non presenta alcuna attrattiva turistica e pertanto rende difficile il perseguimento della finalità di riutilizzo dell'area a scopo ricettivo.

Questi due aspetti sommati possono produrre una situazione in cui nessun intervento viene effettuato mantenendo lo *status quo* con le criticità ambientali prima accennate.

3.1 CARATTERISTICHE DELL'ATTIVITA' DA INSEDIARE

Si prevede la possibilità di insediamento di un'attività produttiva che opera nel settore della costruzione di impianti di condizionamento, riscaldamento, termoventilazione, climatizzazione, aspirazione, aria forzata e successiva assistenza e manutenzione.

L'azienda commercializza materiali e prodotti per riscaldamento, condizionamento e isolamento in genere, mentre le lavorazioni presenti sono lavorazioni di lamiera con taglio, puntatura, saldatura per la realizzazione dei componenti per gli impianti.

3.1.1 Descrizione delle lavorazioni

Oggi la produzione delle condotte a sezione rettangolare si avvale di due linee di taglio: la prima dedicata ai fogli destinati al taglio plasma per la successiva costruzione di pezzi speciali, la seconda, dalla quale si ottengono i canali dritti tagliati a misura, scantronati, rinforzati e piegati a "L", pronti per essere flangiati con il nuovo metodo "FIRMAC"

Il reparto è dotato, oltre che delle due linee di taglio (una delle quali predisposta per la lavorazione di coils con larghezza fino a 1500mm.), di un banco per il taglio plasma e diverse profilatrici bordatrici e calandre per la lavorazione dei pezzi speciali, sia a sezione rettangolare che circolare. Per la costruzione delle condotte a sezione circolare, meglio conosciute come tubazioni "SPIRO", l'officina ha a disposizione una macchina che lavora nastri in lamiera zincata, inox o in lamiera preverniciata con diametri costruibili da 100mm fino a 1500 mm, negli spessori da 5/10 di mm a 12/10 di mm.

La costruzione dei pezzi speciali circolari segue lo stesso percorso. Al termine delle lavorazioni i canali, quando previsto, confluiscono nel reparto dedicato all'applicazione dei rivestimenti che, nel frattempo, sono stati tagliati a misura e predisposti all'applicazione mediante l'utilizzo di una macchina denominata "taglio Coibente" a controllo numerico. Controlli finali di qualità vengono effettuati da personale preposto, prima che il prodotto finito lasci lo stabilimento.

L'azienda lavora anche lamiera nera atta alla realizzazione di condotte per l'estrazione di cappe cucina e canne fumarie. Il procedimento per il taglio delle singole parti che costituiscono le condotte è simile a quello utilizzato per le condotte in lamiera zincata e inox. La lavorazione si differenzia nella seconda fase costruttiva mentre le altre condotte vengono unite mediante graffatura meccanica, quelle in lamiera nera vengono unite mediante saldatura a filo continuo o ad elettrodo utilizzando opportune aree dedicate alla saldatura e provviste di cappe aspiranti.

Non sono previsti altri tipi di lavorazioni (verniciature, cromature, ecc.) se non quelle meccaniche sopra descritte.



Figura 4 – Linea di taglio FIRMAC per formazione condotte rettilinee e rettangolari.



Figura 5 – Macchina taglio plasma e relativo caricatore di coils, serve per il taglio di tutti i pezzi speciali rettangolari e circolari.



Figura 6 – Macchina per ricavare flange direttamente dalla lamiera



Figura 7 – Pressa piegatrice che serve a formare delle pieghe sulla lamiera ad angolazioni variabili mediante controllo numerico.



Figura 8 – Macchina per formazione tubazione spiroidale partendo da nastri in lamiera zincata o inox



Figura 9 – Elettropuntatrice: serve per unire due o più lamiere mediante elettrofusione



Figura 10 – Stoccaggio materiale grezzo da lavorare



Figura 11 – Condotte rettilinee e pezzi speciali in pannello



Figura 12 – Condotte in rettangolare zincate e pezzi speciali



Figura 13 – Condotte circolari zincate e pezzi speciali



Figura 14 – Canali e raccordi in lamiera nera di tipo saldato

3.1.2 Probabili fonti di impatto

L'azienda occuperà complessivamente dalle 30 alle 40 unità tra operai ed impiegati impegnati su due turni giornalieri, dalle 6 alle 22 con un traffico veicolare indotto relativo all'accesso dei dipendenti all'area.

Si prevede un accesso di 10/12 trasporti su gomma a settimana.

Il traffico indotto dall'attività produce emissioni acustiche ed in atmosfera ma in misura non comparabile a quelle prodotte dai flussi di traffico della vicina strada statale.

La climatizzazione degli edifici e il consumo di energia elettrica producono impatti diretti e indiretti sulle emissioni in atmosfera ma saranno minimizzate dal ricorso a fonti di energia rinnovabile.

Non sono previste altre lavorazioni che quelle meccaniche e pertanto non ci sarà utilizzo di sostanze pericolose o cancerogene né possibili emissioni o immissioni nell'ambiente circostante.

L'area è dotata di impianto fognario collegato alla rete pubblica e pertanto non si prevedono immissioni di alcun tipo nel suolo e sottosuolo se non quelle relative alle acque bianche che saranno raccolte e smaltite nel rispetto della normativa vigente.

.

4 POSSIBILI ALTERNATIVE

Nell'ottica di valutazione dell'incidenza sull'area Natura 2000 è importante, soprattutto tenendo conto che l'oggetto della valutazione è un'osservazione normativa e non un progetto, il confronto tra quanto proposto e le possibili alternative, che possono essere identificate in:

- NESSUN INTERVENTO (alternativa 0)
- RIUTILIZZO AI FINI RESIDENZIALI/RICETTIVI (alternativa 1)
- INSEDIAMENTO NUOVA ATTIVITÀ PRODUTTIVA (alternativa 2) – oggetto dell'osservazione.

4.1 ANALISI DI MASSIMA DELLE ALTERNATIVE

4.1.1 Nessun intervento

L'opzione zero non produce impatti diretti a livello di cantiere o di emissioni in fase di esercizio ma mantiene l'area e gli edifici in stato di abbandono con un progressivo e continuo degrado che può produrre rischi alla sicurezza ed alla salute pubblica, in particolare per la presenza di eternit che con il tempo tenderà a sfaldarsi e mettere in circolazione fibre di amianto.

4.1.2 Riutilizzo ai fini residenziali/ricettivi

La normativa del Parco, nella trattazione delle aree produttive esistenti, vuole favorire la dismissione di tali aree a favore di un utilizzo residenziale/ricettivo che viene anche definito in termini di incidenza con una valutazione delle persone insediabili e dei posti auto realizzabili. La norma prevede anche la *cessione ad uso pubblico di almeno il 30 % dell'area, la demolizione della volumetria esistente e interventi di nuova realizzazione e/o recupero e ristrutturazione edilizia di parte dei manufatti esistenti con destinazione d'uso residenziale e/o ricettiva fino ad un massimo del 25% della superficie esistente*.

La ratio della norma sembra essere quella che il passaggio da attività produttiva a destinazione residenziale o ricettiva produca un incremento del valore dell'area e della redditività dell'attività ricettiva insediabile.

Nel caso dell'area ex Salcos questo è difficilmente sostenibile: la zona non ha alcuna attrattiva turistico ricettiva non essendo posta nei pressi del fiume o in un contesto di pregio paesaggistico, ma in un ambito fortemente antropizzato e disturbato dalla presenza della strada statale; il costo della demolizione dell'edificio e dello smaltimento dell'eternit è così elevato che renderebbe qualsiasi intervento di questo tipo antieconomico.

Il fatto che sia stato redatto un Piano Esecutivo per il riutilizzo dell'area a fini residenziali (privati per la realizzazione di una villa) e che non sia poi stato portato avanti prova che l'operazione, pur in un'ottica che prescinde da aspetti di puro ritorno economico, non era fattibile.

A maggior ragione questo vale in una prospettiva di utilizzo ai fini ricettivi che implica una redditività dell'investimento.

Inoltre l'impatto dell'attività di cantiere per la demolizione e ricostruzione potrebbe essere significativo.

4.1.3 Insediamento nuova attività produttiva

L'insediamento di una nuova attività produttiva manterrebbe la destinazione d'uso già presente senza produrre interventi particolarmente pesanti in fase di cantiere ma contemporaneamente smaltendo l'eternit e mettendo in sicurezza gli edifici e le aree.

Sulla base delle caratteristiche del ciclo produttivo e delle lavorazioni (esclusivamente meccaniche) dell'attività proposta si rileva come non vi sia produzione di sostanze inquinanti o pericolose e di conseguenza non vi sono rischi di inquinamenti del sottosuolo e della falda acquifera.

I maggiori fattori di pressione rilevati sono relativi alla climatizzazione degli edifici ed alle emissioni dovute al traffico indotto, influenti nel contesto della zona, nonché al consumo di energia elettrica che non ha effetti diretti sul sito e può essere convenientemente ridotto.

Di seguito, con l'Allegato G, questi contenuti vengono trattati in modo più analitico.

5 ALLEGATO G

Di seguito vengono evidenziate le caratteristiche salienti delle tre ipotesi:

- NESSUN INTERVENTO (alternativa 0)
- RIUTILIZZO AI FINI RESIDENZIALI/RICETTIVI (alternativa 1)
- INSEDIAMENTO NUOVA ATTIVITÀ PRODUTTIVA (alternativa 2)

Ai fini della valutazione di incidenza come previsto dall'Allegato G.

5.1 TIPOLOGIE DELLE AZIONI E/O DELLE OPERE

Alternativa 0	Nessuna
Alternativa 1	L'intervento più consistente è costituito dalla demolizione dell'edificio industriale, la rimozione e smaltimento delle coperture in eternit e delle pavimentazioni in calcestruzzo. La ristrutturazione degli altri edifici e la costruzione di nuove unità comportano azioni che sono quelle di un normale cantiere edile in fase di realizzazione.
Alternativa 2	L'intervento consiste nella ristrutturazione degli edifici senza demolizioni ma con rimozione e smaltimento delle coperture in eternit.

5.2 DIMENSIONI E/O AMBITO DI RIFERIMENTO

Alternativa 0	L'ambito di riferimento è quello della proprietà ex Salcos ed il suo intorno a livello strettamente locale.
Alternativa 1	
Alternativa 2	

5.3 COMPLEMENTARIETÀ CON ALTRI PROGETTI

Alternativa 0	Non sono stati rilevati altri piani o progetti che possano essere complementari né che interferiscono con l'area e le azioni previste.
Alternativa 1	
Alternativa 2	

5.4 USO DELLE RISORSE NATURALI

Alternativa 0	Non si ha alcun consumo di risorse naturali locali non rinnovabili né in fase di cantiere che in quella di esercizio. Non si ha consumo di suolo in quanto la destinazione dell'area era e rimane di tipo antropizzato. Non si ha eliminazione di vegetazione.
Alternativa 1	
Alternativa 2	

5.5 PRODUZIONE DI RIFIUTI

Alternativa 0	Nessuna produzione di rifiuti diretta, ma il progressivo degrado degli edifici causa una situazione di permanenza di rifiuti anche pericolosi.
Alternativa 1	In fase di cantiere la produzione di rifiuti è notevole a causa della demolizione dell'edificio industriale, la rimozione e smaltimento delle coperture in eternit e delle pavimentazioni in calcestruzzo. In fase di esercizio produzione di rifiuti urbani.
Alternativa 2	In fase di cantiere la produzione di rifiuti è limitata alla ristrutturazione degli edifici e alla rimozione e smaltimento delle coperture in eternit. In fase di esercizio non sono previsti rifiuti industriali ma esclusivamente produzione di rifiuti urbani.

5.6 INQUINAMENTO E DISTURBI AMBIENTALI

Alternativa 0	Nessun impatto diretto se non la presenza di una potenziale fonte di inquinamento da amianto.
Alternativa 1	Viene rimossa una potenziale fonte di inquinamento (eternit). I disturbi ambientali sono riferiti essenzialmente alla fase di cantiere ed in particolare alla demolizione delle strutture produttive. In fase di esercizio non si prevedono forme di inquinamento se non le emissioni acustiche ed in atmosfera dovute al traffico indotto ed alla climatizzazione degli edifici.
Alternativa 2	Viene rimossa una potenziale fonte di inquinamento (eternit). I disturbi ambientali sono riferiti essenzialmente alla fase di cantiere. In fase di esercizio non si prevedono forme di inquinamento se non le emissioni acustiche ed in atmosfera dovute al traffico indotto ed alla climatizzazione degli edifici.

5.7 RISCHIO DI INCIDENTI PER QUANTO RIGUARDA LE SOSTANZE E LE TECNOLOGIE UTILIZZATE

Alternativa 0	Nessun impatto diretto se non la presenza di una potenziale fonte di inquinamento da amianto.
Alternativa 1	Viene rimossa una potenziale fonte di inquinamento (eternit). In fase di esercizio totalmente assente, in fase di cantiere molto limitato e riferito esclusivamente ad eventuali perdite di carburante dai mezzi utilizzati che operano comunque solo ed esclusivamente nell'area di cantiere già ampiamente antropizzata ed artificializzata.
Alternativa 2	Viene rimossa una potenziale fonte di inquinamento (eternit). L'attività industriale non presenta rischi di incidenti al di fuori del ciclo lavorativo interno, in fase di cantiere molto limitato e riferito esclusivamente ad eventuali perdite di carburante dai mezzi utilizzati che operano comunque solo ed esclusivamente nell'area di cantiere già ampiamente antropizzata ed artificializzata.

6 CARATTERISTICHE DEL SITO

6.1 LA RETE NATURA 2000

Natura 2000 è il nome che il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea ha assegnato ad un sistema coordinato e coerente (una «rete») di aree destinate alla conservazione della diversità biologica presente nel territorio dell'Unione stessa ed in particolare alla tutela di una serie di habitat e specie animali e vegetali indicati negli allegati I e II della direttiva «Habitat».

La creazione della rete Natura 2000 è infatti prevista dalla direttiva europea n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla «conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche», comunemente denominata direttiva «Habitat». L'obiettivo della direttiva è però più vasto della sola creazione della rete. Esso ha, infatti, lo scopo di contribuire a salvaguardare la biodiversità con attività di conservazione all'interno delle aree che costituiscono la rete Natura 2000 e con misure di tutela diretta delle specie.

La direttiva *Habitat* ha creato per la prima volta un quadro di riferimento per la conservazione della natura in tutti gli Stati dell'Unione. In realtà però non è la prima direttiva comunitaria che si occupa di questa materia. E' del 1979, infatti, un'altra importante direttiva, che rimane in vigore e si integra all'interno delle previsioni della direttiva *Habitat*, la cosiddetta direttiva «Uccelli» (79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici). Anche questa prevede da una parte una serie d'azioni per la conservazione di numerose specie d'uccelli, indicate negli allegati della direttiva stessa, e dall'altra l'individuazione da parte degli Stati membri dell'Unione di aree da destinarsi alla loro conservazione, le cosiddette Zone di Protezione Speciale (ZPS). Già a suo tempo dunque la direttiva Uccelli ha posto le basi per la creazione di una prima rete europea di aree protette, in quel caso specificamente destinata alla tutela delle specie minacciate di uccelli e dei loro habitat.

In considerazione dell'esistenza di questa rete e della relativa normativa la direttiva Habitat non comprende nei suoi allegati gli uccelli ma rimanda alla direttiva omonima, stabilendo chiaramente però che le Zone di Protezione Speciale fanno anche loro parte della rete.

Natura 2000 è composta perciò di due tipi di aree che possono avere diverse relazioni spaziali tra loro, dalla totale sovrapposizione alla completa separazione a seconda dei casi: le Zone di Protezione Speciale previste dalla direttiva Uccelli e le Zone Speciali di Conservazione previste dalla direttiva Habitat. Queste ultime assumono tale denominazione solo al termine del processo di selezione e designazione. Fino ad allora venivano indicate come proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC).

6.2 DESCRIZIONE SIC-ZPS IT 1150001 "VALLE DEL TICINO"

Il sito si sviluppa lungo la sponda Piemontese del fiume Ticino, nei comuni di Bellinzago Novarese, Cameri, Castelletto sopra Ticino, Cerano, Galliate. Marano Ticino, Oleggio, Pombia, Romentino, Trecate, Varallo Pombia. Occupa una superficie di 6.583 ha nella quale si estende il Parco Regionale Valle del Ticino, istituito con la Legge regionale del 21

agosto 1978, n.53 “Istituzione del Parco Naturale della Valle del Ticino” integrata dalla Legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 “Norme per l’istituzione dei parchi e delle riserve naturali”. L’area è stata successivamente proposta come SIC ed in seguito, con il DGR del 5 luglio 2007, è stata individuata come Zona a Protezione Speciale.

Il sito è costituito da un’ampia valle fluviale con presenza di boschi ripariali, ampi greti e differenti ambienti acquatici ben conservati sia di acque correnti che stagnanti. Si registra una buona qualità, in genere, delle acque del fiume. Motivi di interesse naturalistico sono sia la presenza di lanche con peculiare flora idrofila e ricchi popolamenti avifaunistici che quella di greti a vegetazione xerofila con alcune specie rare. Ulteriore elemento di interesse sono i lembi discretamente conservati di bosco planiziale con partecipazione, sui terrazzi, di Cerro e Orniello.



Fig. 15 – Confini e localizzazione del sito IT1150001

Si riporta sotto la scheda tratta da “Piemonte Parchi”


SCHEDA SITO NATURA 2000 (Direttive 92/43/CEE "Habitat" e 79/409/CEE "Uccelli")
1 IDENTIFICAZIONE

codice	:	IT1150001
sito proposto Natura 2000	:	SIC e ZPS
nome	:	VALLE DEL TICINO
regione biogeografica	:	continentale
data schedatura	:	11/1995
data aggiornamento	:	06/2006
origine	:	nuova, coincide col SIC Valle del Ticino IT1150001

2 LOCALIZZAZIONE

provincia	:	NOVARA
comune	:	Bellinzago Novarese, Cameri, Castelletto sopra Ticino, Cerano, Galliate, Mariano Ticino, Oleggio, Pombia, Romentino, Trecate, Varallo Pombia.
latitudine	:	45.33,03
longitudine	:	08.43,00
superficie (ha)	:	6597
cartografia di riferimento	:	IGM 1:25000 44 IV NE - 44 III NE - 44 I NO - 44 II NO - 44 I SO - 44 II SO - 44 IV SE - 31 III SE - 44 II SE CTR 1:25000 094NE - 094SE - 095SO - 117NO - 117SO - 117SE - 138NO - 138NE

3 MOTIVI DI INTERESSE

caratteristiche generali	:	Ampia valle fluviale con presenza di boschi ripariali, ampi greti e differenti ambienti acquatici ben conservati sia di acque correnti che stagnanti.
interesse specifico	:	Buona qualità, in genere, delle acque del fiume. Presenza di lanche con interessante flora idrofila e ricchi popolamenti avifaunistici. Greti a vegetazione xerofila con alcune specie rare, lembi discretamente conservati di bosco planiziale con partecipazione, sui terrazzi, di cerro e ornello. Discesa a quote planiziali di specie montane. E' presente una delle erpetocenosi più complete del Piemonte.
referimenti alla Dir. 92/43/CEE:	:	HABITAT: 91E0 - "Foreste alluvionali di <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)" (*Habitat prioritario); 9160 - "Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del <i>Carpinion betuli</i> ", 6210 - "Formazioni erbose secche seminaturali e facie coperte da cespugli su substrato calcareo (<i>Festuco-Brometalia</i>)" (*stupenda fioritura di orchidee); 6510 - "Praterie magre da fieno a bassa altitudine (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)", 3240 - "Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Salix elaeagnos</i> ", 3150 - "Laghi eutrofici naturali con vegetazione del <i>Magnopotamion</i> e <i>Hydrocharition</i> ", 3260 "Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del <i>Ranunculion fluitantis</i> e <i>Callitriche-Batrachion</i> ", 91F0 - "Foreste miste riparie dei grandi fiumi a <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> e <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> o <i>Fraxinus angustifolia</i> (<i>Ulmion minoris</i>)", 9260 - «Foreste di <i>Castanea sativa</i> »; PIANTE VASCOLARI: <i>Myosotis rehsteineri</i> (All. II), <i>Lindernia procumbens</i> (All. IV), MAMMIFERI: <i>Lutra lutra</i> in fase di reintroduzione (All. II e IV), <i>Eptesicus serotinus</i> , <i>Pipistrellus pipistrellus</i> , <i>Pipistrellus kuhlii</i> , <i>Muscardinus avellanarius</i> (All. IV), RETTILI: <i>Lacerta (viridis) bilineata</i> , <i>Podarcis muralis</i> , <i>Hierophis (= Coluber) viridiflavus</i> , <i>Elaeophis longissima</i> , <i>Natrix tessellata</i> (All. IV), ANFIBI: <i>Pelobates fuscus insubricus</i> (All. II, prioritaria), <i>Rana latastei</i> , <i>Triurus carnifex</i> (All. II e IV), <i>Hyla arborea</i> , <i>Rana lessonae</i> , <i>Rana dalmatina</i> , <i>Bufo viridis</i> (All. IV).





PESCI: *Lethenteron zanandreai*, *Salmo* (trutta) *marmoratus*, *Chondrostoma toxostoma*, *Chondrostoma genei*, *Rutilus rutilus*, *Sabanejewia larvata*, *Barbus plebejus*, *Barbus meridionalis*, *Cobitis taenia*, *Leuciscus souffia*, *Chondrostoma genei* (All. II), *Acipenser naccarii* (All. II e IV).

INVERTEBRATI: crostaceo *Austropotamobius pallipes* (All. II), coleotteri *Lucanus cervus* (All. II), mollusco *Vertigo moulinsiana* (All. II), lepidottero *Lycena dispar* (All. II e IV).

riferimenti alla Dir. 79/409/CEE

UCCELLI: *Alcedo atthis*, *Ardea purpurea*, *Ardeola rallioides*, *Aythya nyroca*, *Botaurus stellaris* (prioritaria), *Caprimulgus europaeus*, *Chlidonias niger*, *Ciconia nigra*, *Circus aeruginosus*, *Circus cyaneus*, *Egretta alba*, *Egretta garzetta*, *Emberiza hortulana*, *Falco columbarius*, *Falco naumanni*, *Falco vespertinus*, *Ficedula albicollis*, *Himantopus himantopus*, *Ixobrychus minutus*, *Lanius collurio*, *Lalula arborea*, *Milvus migrans*, *Nycticorax nycticorax*, *Pandion haliaetus*, *Pernis apivorus*, *Philomachus pugnax*, *Sterna albifrons*, *Sterna hirundo*, *Tringa glareola*, (All. I).

4 STATO DI PROTEZIONE E GESTIONE ATTUALI

forme di salvaguardia	:	Area protetta regionale (Parco naturale della Valle del Ticino)
gestione	:	Ente di gestione del Parco naturale della Valle del Ticino

5 RISCHI PER LA CONSERVAZIONE

attività antropiche e vulnerabilità: Attività estrattiva (cave). Inquinamenti, localizzati, delle acque per scarichi urbani e industriali, di rado da pesticidi in uso in agricoltura. Fruizione pubblica disordinata con balneazione, calpestamento, ecc.. Discariche urbane pregresse da recuperare. Invasione di *Prunus serotina* nei boschi e nei coltivi abbandonati.

6 BIBLIOGRAFIA

- Barbieri F., Fasola M., Pazzuconi A. 1975- Censimento della popolazione di uccelli nidificanti in un bosco ripariale del Ticino. *Riv. ital. Orn.*
- Boano G., Sindaco R. 1992- Distribuzione e status di *Rana latastei* in Piemonte. *Quad. Civ. Staz. Idrobiol.*
- Fasola M., Gariboldi A. 1987- Il Colino della Virginia, *Colinus virginianus*, in Italia. *Riv. Ital. Orn.*
- Fortina R., Marucco R. 1991.- Distribuzione del Pelobate insubrico, *Pelobates fuscus insubricus* Cornalia, in Piemonte. *Riv. Piem. St. Nat.*
- Galeotti P. 1981- Gli uccelli del Parco del Ticino.
- GPSO 82 - 95 Resoconto ornitologico per la Regione Piemonte - Valle d'Aosta. *Riv. Piem. St. Nat.* N° 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15.
- Mingozzi T., Boano G., Pulcher C. e collab. 1980 - 1984- Atlante degli uccelli nidificanti in Piemonte e Val d'Aosta. *Mus. Reg. Scienze Nat. (Monografie VIII) Torino.*
- Pescarolo R. 1985- Alcuni interessanti coleotteri del Piemonte. *Riv. Piem. St. Nat.*
- Pescarolo R. 1990.- Ricerche sui coleotteri della Valle del Ticino. *Riv. Piem. St. Nat.*
- Pescarolo R. 1991- Alcuni interessanti coleotteri del Piemonte. *Riv. Piem. St. Nat.*
- Regione Piemonte - Assessorato alla Programmazione Economica e alla Pianificazione del Territorio. 1988 Piano dell'area Parco Naturale della Valle Ticino.
- Regione Piemonte - Assessorato Caccia e Pesca 1994- Carta ittica relativa al territorio della regione piemontese.

Una descrizione più completa delle caratteristiche del sito si può trovare sulla Valutazione di Incidenza del Piano d'Area.

7 PIANIFICAZIONE DEL PARCO NATURALE DELLA VALLE DEL TICINO

7.1 PIANO D'AREA DEL PARCO NATURALE DELLA VALLE DEL TICINO

Il Piano d'Area vigente approvato con DCR del 21 febbraio 1985, individua l'area di studio come "Aree altre".

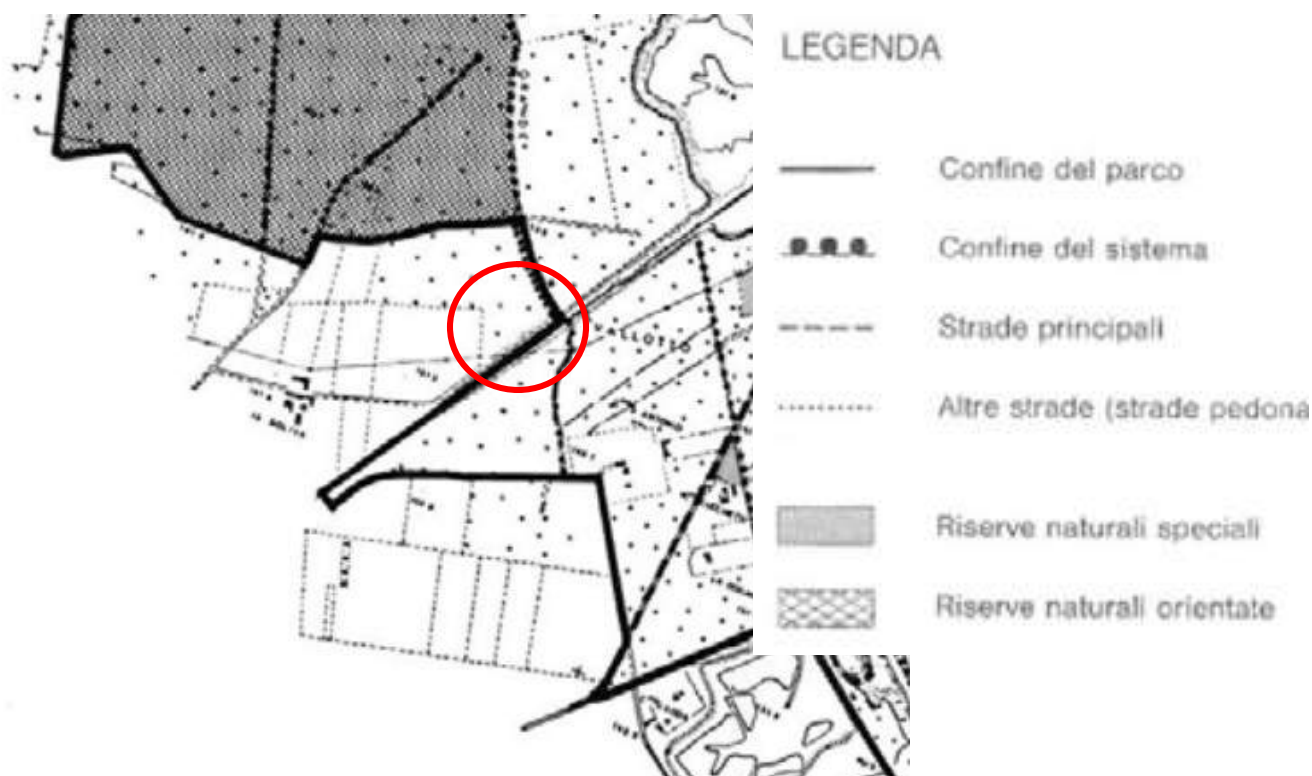


Fig. 16 – Estratto Piano d'Area vigente

Aree altre

Queste aree, prevalentemente boscate, sono destinate alla razionale gestione del patrimonio forestale attraverso gli interventi previsti dalle norme di gestione forestale contenute nel presente Piano, alla salvaguardia e conservazione dei valori ambientali e paesaggistici, alla difesa dell'assetto idrogeologico del territorio, alla difesa delle Riserve naturali. Entro il perimetro di dette aree sono incluse zone urbanizzate, con presenza di edifici residenziali di tipo permanente o temporaneo, impianti industriali, attrezzature commerciali, turistiche e ricreative, impianti tecnici, strade, spazi ed attrezzature per la sosta e svago, spiagge fruite per la balneazione.

Per gli edifici esistenti, residenziali, industriali o turistico-produttivi, sono ammessi, su concessione subordinata a i parere del Consorzio, gli interventi di cui all' articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e gli interventi di cui all' articolo 33 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, comprese le variazioni delle destinazioni d'uso degli edifici esistenti per residenza temporanea o permanente, ove gli interventi stessi non siano normati dagli strumenti urbanistici comunali vigenti con previsioni pili restrittive.

Per l' edificio esistente nel Comune di Pombia, destinato ad attività produttiva di tipo industriale, si applicano i disposti previsti dall'articolo 53 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, per la rilocalizzazione delle

attività produttive ed il conseguente riuso ad altra destinazione dei relativi immobili dismessi: il Piano Territoriale del Comprensorio di Novara dovrà prevedere un'ideale area per la rilocalizzazione. Nelle aree a copertura boschiva, individuate nell'allegato cartografico n. 3, non sono ammesse nuove costruzioni di qualsiasi genere e natura. Nelle aree prive di copertura boschiva, ai fini edificatori delle residenze, può essere utilizzato un indice di fabbricabilità pari a 0,01 mc/mq, con un limite massimo di 5 ettari di superficie.

Con Deliberazione del Consiglio n. 4 del 06.02.19 è stato adottato il **nuovo Piano d'Area del Parco naturale del Ticino**, che ora risulta in salvaguardia.

Dal punto di vista normativo l'area è individuata all'art. 14, che di seguito si riporta.

Art 14 ZONE CON ATTIVITA' PRODUTTIVE

1. Localizzazione di nuove attività produttive.

a) È vietata l'ubicazione e/o apertura di nuove attività industriali all'interno del Parco.

b) L'eventuale ubicazione di nuove attività industriali nelle zone contigue è soggetta a Valutazione di incidenza, al fine di verificare che non sussistano elementi di incompatibilità o fattori di impatto rispetto ai valori naturalistici, ambientali e paesaggistici del Parco.

c) In fase di pianificazione territoriale e comunale di iniziativa pubblica e/o privata i Comuni, in collaborazione con l'Ente Parco, valutano la localizzazione di nuove attività industriali nelle zone contigue secondo criteri di minimizzazione dell'impatto e dell'incidenza ambientale, e individuano soluzioni progettuali qualitativamente adeguate e coerenti con il contesto.

2. Attività produttive esistenti.

a) D. Nel territorio del Parco risultano insediate le seguenti attività di tipo produttivo: attività di piscicoltura in località Cascina Zendone, Porcilaia in località Cascina Cardano, Balchem (Comune di Marano Ticino), Mirplast (ex Isolplast), Pombia, Nuova S.Al.Co.S. Catering srl (Comune di Galliate), attività di piscicoltura ex Azienda Agricola Mandelli nelle località Mulino di S. Cassiano (Comune di Trecate), Mulino Vecchio Cascina Borda (Comune di Cerano); una più dettagliata definizione delle attività presenti dovrà essere effettuata in collaborazione con i Comuni tramite un puntuale censimento.

b) D. L'Ente Parco, pur privilegiando una prospettiva di trasformazione nella direzione di processi di riqualificazione ambientale e/o di ripristino dei caratteri naturalistici, prende atto della rilevanza socio-economica di tali attività, peraltro in alcuni casi già attive precedentemente alla istituzione del Parco. Di conseguenza, in linea generale, si considera compatibile la loro permanenza, anche con l'eventuale realizzazione di interventi di necessari per l'adeguamento ad esigenze funzionali di efficienza, efficacia, sicurezza e qualificazione dei cicli produttivi. All'interno del contesto prevalentemente naturalistico del Parco tale compatibilità è però necessariamente subordinata alla verifica e valutazione degli impatti ambientali da queste generati sul sito e sul più ampio intorno ecosistemico, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- corretto inserimento ambientale, con adeguate garanzie di contenimento e mitigazione di tutte le possibili forme di impatto (aria, acqua, suolo, sottosuolo, flora, fauna, paesaggio, rumore e vibrazioni, emissioni di rifiuti e inquinanti, etc.);

- assoluta garanzia del rispetto della legislazione e delle normative vigenti in materia di rischio di incidente rilevante, di igiene ambientale e di sicurezza.

3. D. *Per tutte le attività produttive esistenti, di cui al comma 2, eventuali interventi di riassetto, riorganizzazione, ristrutturazione o ampliamento derivanti da esigenze di adeguamento funzionale a requisiti di efficienza, efficacia, sicurezza e qualificazione dei cicli produttivi devono essere limitati ad un incremento massimo del 30 % della superficie coperta occupata dagli edifici e dagli impianti operativi al momento della richiesta e devono essere realizzati all'interno del sedime dell'area produttiva, utilizzando prioritariamente eventuali fabbricati dismessi. Per le attività industriali esistenti all'interno del Parco, se non dismissibili e/o rilocalizzabili anche mediante strumenti di perequazione, in aree maggiormente idonee all'esterno dell'area Parco, devono essere attuati gli opportuni interventi di mitigazione, da valutare di concerto con l'Ente Parco in considerazione del tipo di attività svolta, delle dimensioni e dell'eventuale pericolosità della produzione, della morfologia del terreno, della vegetazione esistente, dell'orientamento e dei venti dominanti. L'Ente Parco ha altresì la facoltà di imporre interventi di mitigazione ai soggetti inadempienti.*

4 D. *In caso di dismissione delle attività produttive: Porcilaia in località Cascina Cardano detta Baraggia, Industria Balchem (Comune di Marano Ticino), Nuova S.Al.Co.S. Catering srl (Comune di Galliate), le aree si trasformeranno in zone di fruizione. La trasformazione sarà subordinata alle seguenti condizioni:*

a) redazione di un Piano attuativo comprendente l'intera area (i cui contenuti sono definiti alle lettere a), b), c), d), e) del comma 9 dell'art. 12.

b) cessione ad uso pubblico di almeno il 30 % dell'area.

c) demolizione della volumetria esistente

Saranno consentiti interventi di nuova realizzazione e/o recupero e ristrutturazione edilizia di parte dei manufatti esistenti con destinazione d'uso residenziale e/o ricettiva fino ad un massimo del 25% della superficie esistente, calcolata secondo quanto previsto dal PRG o dal regolamento edilizio vigente. Per gli interventi di nuova realizzazione dovrà essere rispettata l'altezza massima di 7,00 mt ovvero 2 piani fuori terra.

7.2 LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA DEL PIANO D'AREA

Il Piano d'Area, in quanto strumento di pianificazione, è soggetto a Valutazione ambientale e per gli aspetti specifici collegati agli obiettivi di conservazione del sito Natura 2000 alla Valutazione di Incidenza.

La suddetta Valutazione di Incidenza fornisce elementi utili anche per definire le possibili incidenze legate all'attuazione dell'osservazione al Piano d'Area: *al fine di identificare gli effetti e le incidenze sul sito ZSC-ZPS derivanti dal nuovo Piano d'Area è stata condotta un'analisi approfondita delle previsioni normative suddividendo il territorio del Parco in 18 aree omogenee per caratterizzazione ambientale e insediativa del Parco (beni culturali, assetto socio-economico, paesaggio) e per l'esistenza di attività antropiche e reti infrastrutturali. Per ogni area individuata è stata applicata la normativa riferita ad ogni singolo edificio e/o complesso edilizio esistente ritenuto significativo come collocazione e/o volumetria esistente ed è stato calcolato il potenziale bacino massimo di utenza.*

Il calcolo suddetto del bacino di utenza è contenuto all'interno di una tabella denominata "Tabella degli Impatti Antropici Potenziali" in cui sono stati considerati i seguenti parametri:

- *la consistenza ovvero la superficie utile esistente di ogni immobile considerato*
- *il numero di posti ristorante esistenti*
- *la superficie realizzabile mediante ampliamento*
- *la superficie recuperabile mediante intervento di riqualificazione*
- *le destinazioni possibili*
- *gli impatti potenziali possibili in termini di carico antropico ovvero numero di abitanti, numero di posti ristoro, numero di posti letto, numero di posti auto.*

Questi ultimi sono stati calcolati utilizzando i seguenti parametri:

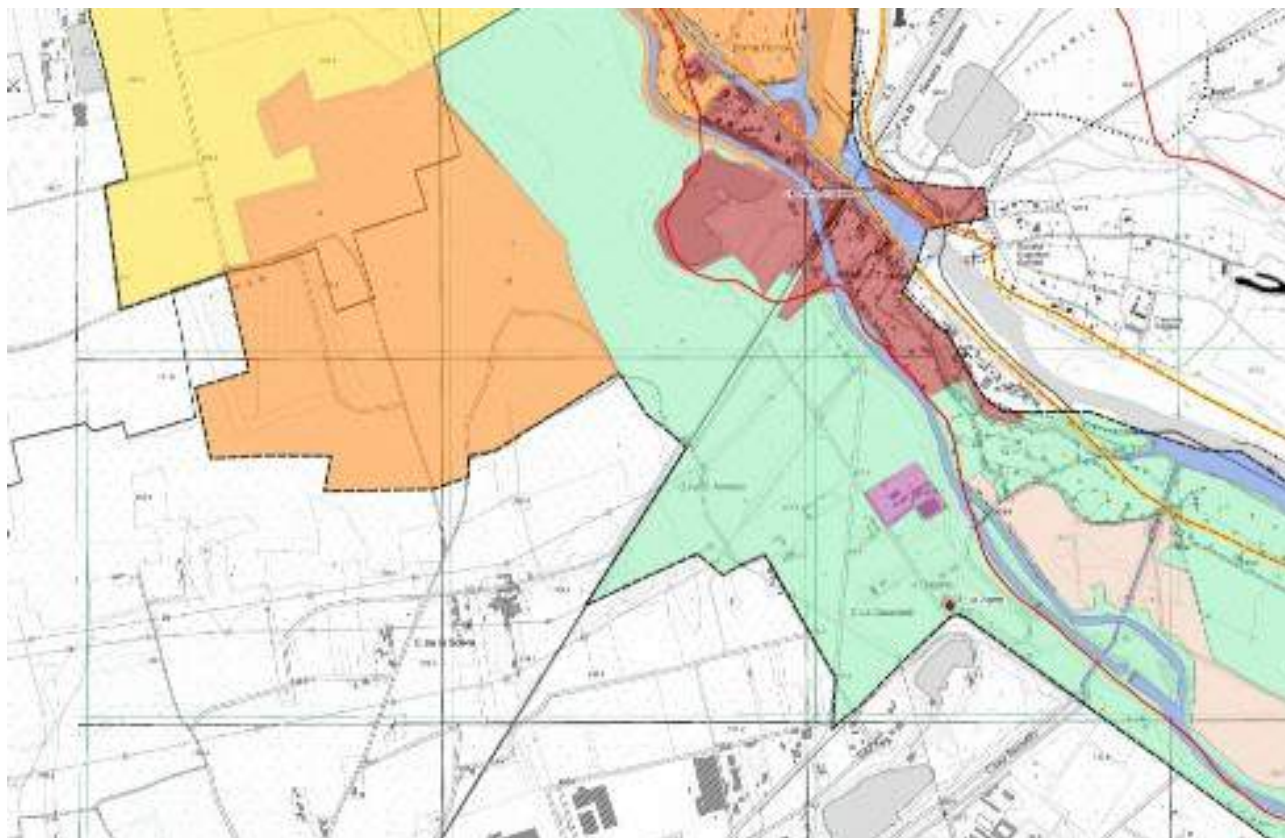
- *abitanti: 1 /33 mq di s.u. (in tabella AB)*
- *posti letto 1 /40 mq di s.u. (in tabella PL)*
- *posti ristoro 1 / 4 mq di s.u. (in tabella PR)*

Posti auto (in tabella PA)

- *posti auto: per le abitazioni n. 1 ogni 4 residenti;*
per i ristoranti n. 1 ogni 3 posti ristoro;
per la ricettività n. 1 ogni 2 posti letto
- *posti Loisir e Aree attrezzate (in tabella UT)*

All'interno della tabella sono state poi individuate le situazioni peggiori che potrebbero avere incidenze significative sul sito che saranno oggetto di eventuali opere di mitigazione/compensazione. Sono stati evidenziati con carattere color blu-grassetto i posti ristorante esistenti.

Inoltre, per ogni area omogenea è stato riportato il totale del bacino di utenza calcolato.



L'area dove è inserita l'ex Salcos è la **AREA A-12**, così descritta.

E' localizzata in comune di Galliate. E' caratterizzata soprattutto dalla presenza di territori boscati e dall'attraversamento trasversale della S.S. 341 di collegamento attraverso il Ponte del Ticino con il comune di Turbigo. La zona limitrofa al Ponte del Ticino è interessata da numerosi fabbricati con distribuzione caotica e disorganizzata. Da segnalare anche la presenza della linea ferroviaria e più a sud dell'attività produttiva Nuova S.Al.Co.S. Catering srl. L'area è attraversata dal percorso ciclopeditonale del Parco e dal Naviglio Lango-sco. La zona risulta essere di facile accesso. La zonizzazione presente è costituita da Zona agricola speciale, Zona naturalistica di interesse botanico faunistico, Zone di fruizione, Attività produttive.

Le previsioni di Piano per la zona del Ponte del Ticino di Galliate comportano una riorganizzazione e razionalizzazione delle attività e dei fabbricati presenti con la possibilità di mantenere le destinazioni d'uso esistenti ed ampliare il carico antropico di 25 posti letto. Considerata la situazione attuale (presenza di ristoranti, campeggi) si ritiene ininfluenza l'aumento di carico antropico previsto. La C.na Dogana attualmente è destinata a ristorante (350 posti) è situata lungo la Strada Comunale, ai confini del Parco; il Piano prevede la possibilità di riconvertire l'attuale superficie (tutto o in parte) a ricettività per n. 43 posti letto o 52 residenti. Considerata l'ubicazione ai margini del Parco, lontana da zone sensibili, il carico antropico derivante dalle previsioni di Piano è minore rispetto a quello esistente. In caso di dismissione dell'attività produttiva Nuova S.Al.Co.S. Catering srl, ubicata lungo la Strada Comunale della Montagna proveniente dalla SS 341, il Piano prevede l'insediamento di 25 posti letto o 22 residenti. Considerata l'attuale attività che comporta il transito di traffico pesante, le previsioni di Piano sono migliorative.

MITIGAZIONI

Al fine di mitigare l'impatto sul Ticino per gli insediamenti occorrerà prevedere particolari accorgimenti relativi agli scarichi fognari. Dovranno essere previste opportune aree di parcheggio nell'ambito delle pertinenze dei fabbricati.

Zona di riferimento	Comune	Località	Normativa di zona	Consistenza (mq)	Posti ristoro esistenti	Ampliamenti (mq)
A -12	Galliate	Ponte del Ticino	FA PEC			
	Galliate	La Dogana	FP	1400,00	350,00	30,00
			ZN PEC			
	Galliate	Salcos	AP PEC	4100,00		1025,00
				Sup. Rec. 1025,00		

8 VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITA'

In questo capitolo si analizzano i fattori di pressione del progetto e si procede con la valutazione della possibile incidenza sul SIC-ZPS IT 1150001 "VALLE DEL TICINO".

8.1 OBIETTIVI DI CONSERVAZIONE

Gli obiettivi di conservazione possono essere così sintetizzati:

- tutelare, conservare e valorizzare il patrimonio naturale e le caratteristiche naturali ed ambientali dell'area;
- ricostituire l'unità ambientale e paesistica;
- difendere il patrimonio naturale costituito dalle zone umide e dagli ecosistemi che le caratterizzano;
- tutelare le specie avifaunistiche presenti e quelle che potrebbero insediarsi, garantendo la conoscenza delle stesse attraverso forme controllate di fruizione.

In particolare nell'elaborato dello Studio di Incidenza del Piano d'Area è indicata la strategia di conservazione del SIC-ZPS.

Tale strategia è ben descritta nel "Manuale per la gestione dei siti Natura 2000" edito dal Ministero dell'Ambiente e prende in considerazione i seguenti criteri applicabili al Parco del Ticino:

A) predisposizione di misure di regolamentazione degli accessi e dei flussi turistici e delle attività di fruizione, fondati sulle caratteristiche di vulnerabilità degli habitat e sugli andamenti dei cicli vitali delle popolazioni animali;

B) predisposizione di misure di regolamentazione delle attività di pascolo;

C) predisposizione di interventi boschivi con criteri selvicolturali sistemici o naturalistici

D) conservazione di boschi disetanei a composizione naturale mista;

E) mantenimento delle radure;

F) mantenimento di alberi vetusti;

G) programmi di monitoraggio e lotta alle specie patogene;

H) programmi di monitoraggio e lotta alle specie esotiche animali e vegetali;

I) predisposizione di misure contrattuali relative ad aree circostanti che garantiscano la piena efficienza funzionale dei sistemi più fragili, al fine di provvedere un'adeguata zona di rispetto e ridurre le pressioni antropiche;

J) evitare l'introduzione di provenienze non autoctone animali e vegetali;

K) evitare variazioni e inquinamenti della falda idrica;

L) evitare modificazioni strutturali dei bacini idrografici, con alterazione degli equilibri idrologici e del regime idraulico dei corsi d'acqua;

M) conservazione di specie riportate nelle Liste Rosse;

- N) mantenimento delle opere di terrazzamento, quali microhabitat specifici;*
- O) limitazione o eliminazione delle lavorazioni agricole non coerenti con la conservazione;*
- P) salvaguardia delle valenze paesaggistiche, intese sia in termini naturale che in termini culturali ed estetici;*

8.2 PRESSIONI ATTUALI

I fattori di pressione esistenti, sia interni che esterni al SIC - ZPS, sono principalmente correlabili alle attività antropiche o indotte da azioni umane.

La scheda *Sito Natura 2000* riporta i **RISCHI PER LA CONSERVAZIONE**: *attività antropiche e vulnerabilità: Attività estrattiva (cave). Inquinamenti, localizzati, delle acque per scarichi urbani e industriali, di rado da pesticidi in uso in agricoltura. Fruizione pubblica disordinata con: balneazione, calpestamento, ecc.. Discariche urbane pregresse da recuperare. Invasione di Prunus serotina nei boschi e nei coltivi abbandonati.*

L'ambito in cui si inserisce il progetto è interessato da una consistente presenza di attività antropiche, aree industriali ed infrastrutture lineari di grande utilizzo, anche per la parte che riguarda il sito SIC ZPS.

In particolare la presenza di una grande arteria di comunicazione (la SS 341) provoca emissioni di polveri, gas e rumori e, come avviene nei pressi dei collegamenti viari tra le due sponde, una forte pressione antropica legata alla fruizione, in certi periodi anche massiccia.

I fattori di pressione nella zona si possono così sintetizzare:

- produzione di polveri ed inquinanti da traffico
- produzione di polveri ed inquinanti da attività presenti
- produzione di rumore da traffico
- produzione di rumore da attività presenti
- presenza di intensa fruizione con conseguente disturbo, produzione di rifiuti, ecc.

8.3 PRESSIONI SPECIFICHE DEL PROGETTO

Per quanto riguarda il progetto i fattori di pressione si possono così sintetizzare:

- produzione di polveri ed inquinanti in fase di cantiere;
- produzioni di emissioni acustiche ed in atmosfera a causa del traffico indotto dall'esercizio dell'attività produttiva;
- produzioni di emissioni in atmosfera a causa della climatizzazione degli edifici e del consumo energetico dell'attività;
- eliminazione di fattori di rischio: amianto e pericolosità dell'area e degli edifici.

8.4 QUANTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI SUGLI OBIETTIVI DI CONSERVAZIONE DEL SITO, HABITAT E SPECIE

Secondo l'Allegato G del precitato D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 le interferenze eventualmente generate dal progetto devono essere descritte con riferimento al sistema ambientale considerando:

- componenti abiotiche (clima, suolo, sottosuolo, acque superficiali, acque sotterranee);
- componenti biotiche (flora, vegetazione, fauna);
- connessioni ecologiche (ecosistemi, paesaggio).

Inoltre le interferenze devono tenere conto della qualità, della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona e della capacità di carico dell'ambiente naturale.

L'analisi dei possibili impatti generati dalle alternative proposte permette di trarre alcune conclusioni relativamente alle interazioni con le componenti biotiche dell'ecosistema sia in termini di singoli elementi biologici (specie rare, endemismi, ecotipi ecc.), sia a livelli gerarchici maggiori.

Come esposto nei precedenti capitoli, non sono identificabili impatti diretti, se non le emissioni acustiche ed in atmosfera dovute al traffico indotto ed alla climatizzazione degli edifici: le prime ininfluenti nel contesto della zona fortemente antropizzata e con la presenza di una viabilità di grande traffico; le seconde limitate in funzione delle scelte tecniche relative a risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili.

Di conseguenza si può ragionevolmente sostenere che non si verificheranno perdite in termini di vegetazione, flora e fauna a causa della proposta osservazione.

Analogamente, dal punto di vista strutturale ed ecologico non si avranno effetti di rilievo sul sito, poiché l'attività prevista non comporta impatti negativi diretti.

Di seguito si valuta la potenziale incidenza relativa alle varie componenti indicando laddove vi siano differenze tra le tre alternative prese in considerazione.

Componente abiotica: clima e qualità dell'aria

<u>Indicatori:</u>	• emissioni di polveri • emissioni di CO2
<u>Stato di fatto:</u>	ambito già fortemente antropizzato
<u>Valutazione:</u>	Alternativa 0: nessuna incidenza
	Alternativa 1: presente in fase di cantiere ma limitata e temporanea presente in fase di esercizio ma ininfluente
	Alternativa 2: presente in fase di cantiere ma limitata e temporanea presente in fase di esercizio ma ininfluente

Componente abiotica: suolo

<u>Indicatori:</u>	- impermeabilizzazione del suolo - qualità del suolo
<u>Stato di fatto:</u>	area nuda antropizzata
<u>Valutazione:</u>	Alternativa 0, 1 e 2: nessuna incidenza

Componente abiotica: sottosuolo

<u>Indicatori:</u>	- perdita di risorse del sottosuolo - inquinamenti
<u>Stato di fatto:</u>	area nuda antropizzata
<u>Valutazione:</u>	Alternativa 0, 1 e 2: nessuna incidenza

Componente abiotica: acque superficiali e sotterranee

<u>Indicatori:</u>	- prelievi idrici - scarichi di inquinanti nella rete idrografica - qualità dell'acqua
<u>Stato di fatto:</u>	nessuna attività presente
<u>Valutazione:</u>	Alternativa 0, 1 e 2: nessuna incidenza

Componente biotica: flora

<u>Indicatori:</u>	- eliminazione di individui di specie vegetali esistenti - modifiche alla composizione floristica
<u>Stato di fatto:</u>	nel sito e nelle vicinanze non sono presenti specie vegetali rare, di interesse conservazionistico o minacciate
<u>Valutazione:</u>	Alternativa 0, 1 e 2: nessuna incidenza

Componente biotica: vegetazione

<u>Indicatori:</u>	- danneggiamento e/o eliminazione di vegetazione esistente - perdita di risorsa economica - ripristinabilità della risorsa
<u>Stato di fatto:</u>	Nel sito non è presente alcun tipo di vegetazione arborea od arbustiva se non sulla scarpata verso il Canale Langosco, non interessata da interventi
<u>Valutazione:</u>	Alternativa 0, 1 e 2: nessuna incidenza

Componente biotica: fauna

<u>Indicatori:</u>	• distruzione e frammentazione di habitat • perdita di permeabilità ecologica • numero di specie presenti ed abbondanza relativa
<u>Stato di fatto:</u>	Il contesto in cui è inserito il sito non presenta habitat di particolare interesse
<u>Valutazione:</u>	Alternativa 0, 1 e 2: nessuna incidenza

Connessioni ecologiche: ecosistemi

<u>Indicatori:</u>	• distruzione e frammentazione di habitat • perdita di permeabilità ecologica
<u>Stato di fatto:</u>	Non si rileva la presenza di ambienti e specie peculiari inseriti nell'Allegato II della Direttiva Habitat.
<u>Valutazione:</u>	Alternativa 0, 1 e 2: nessuna incidenza

Connessioni ecologiche: paesaggio

<u>Indicatori:</u>	• grado di intrusione visiva
<u>Stato di fatto:</u>	Le aree in esame sono già ampiamente antropizzate - non sono presenti unità sceniche di particolare pregio
<u>Valutazione:</u>	Alternativa 0: nessuna incidenza
	Alternativa 1: possibile miglioramento del contesto paesaggistico con la demolizione dell'edificio industriale
	Alternativa 2: nessuna incidenza

9 RISULTATI

Come si può vedere dall'analisi delle caratteristiche delle ipotesi progettuali (con riferimento ai contenuti dell'Allegato G), dalla individuazione dei possibili impatti e la valutazione della loro significatività, non si rilevano in nessuna delle tre alternative analizzate degli effetti particolarmente significativi sul sito SIC-ZPS IT 1150001 "VALLE DEL TICINO".

In particolare le due ipotesi di riutilizzo, ai fini residenziali ricettivi ed ai fini produttivi, non comportano azioni sostanzialmente differenti e non producono effetti ambientali con incidenza rilevante.

La considerazione di fondo che occorre fare è quella, vista la difficile fattibilità economica di una riconversione dell'area a scopo residenziale e ricettivo (vedi par. 4.1.2), di valutare se sia preferibile riutilizzare le strutture esistenti per l'insediamento di una nuova attività produttiva o lasciare che il degrado prosegua con i rischi conseguenti per la salute pubblica, soprattutto in relazione alla presenza di amianto.

Per quanto riguarda l'ipotesi di riutilizzo dell'area e degli edifici esistenti ai fini produttivi si rileva che i possibili impatti dovuti alla fase di cantiere, per cui temporanei e reversibili, sono limitati e relativi ad un'area completamente artificializzata, per cui si escludono ricadute su habitat e specie protette.

Si escludono inoltre impatti diretti come ad esempio frammentazione degli habitat, perturbazioni di specie fondamentali, variazioni negli indicatori chiave del valore di conservazione e riduzione della densità delle specie.

Viene presentata di seguito una matrice di sintesi delle osservazioni conclusive.

Matrice di sintesi

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO	L'osservazione presentata al Piano d'Area del Parco del Ticino ha la finalità di rendere possibile il riutilizzo dell'area produttiva ex Salcos con le stesse destinazioni d'uso e l'insediamento di una nuova attività produttiva.
SIC POTENZIALMENTE INTERFERITO	SIC IT1150001 – Valle Ticino
BREVE DESCRIZIONE DEL SITO	Il sito è costituito da un'ampia valle fluviale con presenza di boschi ripariali, ampi greti e differenti ambienti acquatici ben conservati sia di acque correnti che stagnati
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITA' DELL'INCIDENZA SUL SITO	
ELEMENTI DI PROGETTO CHE POTREBBERO DETERMINARE IMPATTI NEGATIVI SUL SITO NATURA 2000	Non si rilevano elementi di progetto in grado di determinare impatti negativi con incidenza sul sito
ANALISI DEI POTENZIALI IMPATTI DIRETTI, INDIRETTI E SECONDARI DEL PIANO SUL SITO NATURA 2000	Non vi saranno delle interferenze con le aree protette all'interno del Parco del Ticino, ossia non vi saranno : • frammentazione degli habitat; • perturbazioni di specie fondamentali; • variazioni negli indicatori chiave del valore di conservazione; • riduzione della densità delle specie.
CAMBIAMENTI CHE POTREBBERO VERIFICARSI NEL SITO IN SEGUITO AL PROGETTO	Nessuno
PROBABILI IMPATTI SUL SITO	Nessuno
INDICATORI DI VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DELL'INCIDENZA SUL SITO	Nessuno
DATI UTILIZZATI	
CONCLUSIONI	
E' pertanto possibile concludere in maniera oggettiva che sia improbabile che si producano effetti significativi sul sito Natura 2000	



Comune di Castelletto sopra Ticino

PROVINCIA DI NOVARA

P.zza F.lli Cervi – 28053 CASTELLETTO SOPRA TICINO – cod. fiscale e P.iva 00212680037
Telefono Ufficio Sportello Unico per l'Edilizia Tel. 0331.971950 – Fax 0331.962277- Cod.IPA c_c166
Orari di apertura: lun. 10.30-12.30; giov. 10.30-12.15 e 17.00-18.15; merc. 10.30-13.30

<http://www.comune.castellettosopraticino.no.it>; e-mail: ediliziaprivata@comune.castellettosopraticino.no.it

pec: castellettosopraticino@pec.it

10/07/2019

Osservazione n.22

Spett.le Ente di gestione delle aree protette del
Ticino e del Lago Maggiore

Sede Legale Villa Picchetta

28062 – Cameri

parcoticinolagomaggiore@pec-mail.it

Oggetto: Adozione del Nuovo Piano d'Area del Parco Naturale del Ticino – Deliberazione del Consiglio n. 4 del 06/02/2019. Presentazione osservazione

Presa visione della Deliberazione n. 4 del 06/02/2019 con la quale il Consiglio dell'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore ha adottato il nuovo Piano d'Area del Parco Naturale del Ticino;

Considerato che l'immobile esistente di proprietà comunale di cui al Fg. 10 mapp. 873, denominato Bar del Porto attualmente dato in gestione, necessita di migliorie funzionali che prevedano un ampliamento degli spazi che l'amministrazione intende rendere fruibili anche nel periodo invernale;

Con la presente si chiede di prevedere la possibilità di ampliamento della s.u. esistente, oltre a quanto già previsto per l'adeguamento dei servizi igienico sanitari (max 30mq.), per l'immobile individuato all'art. 12 cod. 02 denominato Imbarcadero.

Distinti Saluti



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA

Dott. Ing. Francesco Eliseo